

# RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

## SOMMARIO

### I. ARTICOLI ORIGINALI

Sull'esistenza del requisito di commercialità dell'atto come limite oggettivo d'applicazione dell' I.G.E. e sul concetto di entrata «a titolo di capitale», dell'avv. G. MANZARI, pp. 131-142 (*continua*).

### II. NOTE DI DOTTRINA

- 1) H. STREET: *Governmental Liability*, recensione critica, dell'avvocato A. SALVATORI, pp. 142-144.
- 2) IL FORO ITALIANO, Annata 1954, recensione critica, pp. 144-145.

### III. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

- 1) Amministrazione Pubblica - A. R. A. R. - Foro Erariale (Corte di Cass.), p. 146.
- 2) Concessioni amministrative - Alloggi di servizio - Alloggi a pagamento in edifici appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato - Revoca della concessione (Corte di Cass.), p. 146.
- 3) Impugnazione - Nullità della notificazione - Rinnovazione nei termini - Procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di decadenza dei consiglieri comunali - Giudizio di responsabilità - Decadenza (Corte di Cass.), p. 147.
- 4) Poste e telegrafi - Rilascio di tessera postale - Mezzo di identificazione del titolare - Rilascio di tessera irregolare - Responsabilità dell'Amministrazione postale (Corte di Cass.), pp. 148-150.


### IV. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

- 1) Imposte e tasse - Diritto di licenza - Regime intertemporale (Tribunale Genova), p. 151.
- 2) Procedimento civile - Esibizione di documenti riservati dell'Amministrazione e richiesta di informazioni alla stessa (Lodo arbitrale), p. 152.
- 3) Ricchezza Mobile - Reddito agrario - Differenza - Ordinarietà e normalità del reddito - Reddito medio catastale - Differenza (Tribunale Bologna), pp. 152-153.

### V. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, pp. 154-166.

### VI. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, p. 167-171.

### VII. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMPARATE, p. 172-175.



# RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

## SULL'INESISTENZA DEL REQUISITO DI COMMERCIALITÀ DELL'ATTO COME LIMITE OGGETTIVO D'APPLICAZIONE DEL- L'I.G.E. E SUL CONCETTO DI ENTRATA «A TITOLO DI CAPITALE»

(A PROPOSITO DELL'IMPONIBILITÀ DELLE ENTRATE DERIVANTI DA  
CESSIONE DEL CONTRATTO DI «AGGREGAZIONE» DEI CALCIATORI)

**SOMMARIO.** — I. *Premesse generali:* 1. Impostazione dei tre temi d'indagine: l'oggetto dell'I.G.E., l'oggetto delle c. d. cessioni di calciatori; i limiti concettuali dell'esenzione portata dalla formula «entrate a titolo di capitale». — 2. Non configurabilità del prezzo di cessione del giocatore come risarcimento del danno per anticipata risoluzione del contratto. — II. *Il presupposto oggettivo dell'I.G.E.: inessenzialità del requisito di commercialità:* 3. Detto requisito non è richiesto per le entrate derivanti da cessione di beni; 4. e neanche per quelle derivanti da prestazioni di servizi. — 5. Rapporti tra la determinazione per categorie dell'oggetto dell'I.G.E., posta nell'art. 1 della legge istitutiva, e la determinazione per specie contenuta in altre norme. — 6. Interpretazione dell'art. 2, lettera b della legge organica sull'I.G.E.: ivi risulta specificamente contemplata come presupposto del tributo, un'attività economica del percipiente l'entrata che non è nè soggettivamente nè oggettivamente di commercio. — 7. Interpretazione dell'art. 1 del Regolamento sull'I.G.E., che dichiara inapplicabile l'imposta alle vendite tra privati che non siano atti occasionali di commercio. — III. *Oggetto delle c. d. cessioni del giocatore e natura del vincolo tra associazioni e calciatori (contratto di «aggregazione»):* 8. Sussistenza della materia imponibile anche nell'ipotesi di illiceità e invalidità rispetto all'ordinamento statale, della cessione del calciatore produttiva di un'entrata. — 9. Analisi critica di alcune teorie sulla natura del vincolo tra l'atleta e l'associazione: la sudditanza calcistica (BRIGIAMI); il contratto di lavoro con esclusiva sulle prestazioni (REUDENTI); il contratto di lavoro con patto di non concorrenza per il biennio seguente allo scioglimento (TOSETTO e MANESCALCHI). — 10. Costruzione della figura giuridica del contratto di «aggregazione» come creativo di un rapporto speciale tra associazione e calciatore, diverso da quello del lavoro, che può ulteriormente istituirsi tra le medesime parti. — IV. *La delimitazione concettuale dell'entrata a titolo di capitale:* 11. Le entrate realizzate con le cessioni di giocatori dipendono da operazioni non prive del carattere di commercialità, e ciò ne assicura, in ogni caso, l'imponibilità. 12. Esse non possono ritenersi realizzate a titolo di capitale, in quanto tale formula di esenzione, nonostante l'apparente ampiezza, ottiene nel sistema del tributo un assai limitato campo di applicazione.

### I

1. La questione della tassabilità delle entrate realizzate dalle Associazioni sportive con le c.d. cessioni e prestiti dei calciatori, di recente affrontata dalla giurisprudenza e risolta in senso positivo

dal Tribunale di Genova (Sent. 11 giugno 1954 in questa Rassegna con nota del REBORI) e da quello di Torino (Sent. 1° gennaio 1955 in causa Foot Club Juventus c. Finanze Stato) ha suscitato problemi di fondo che investono la fisionomia generale del tributo in questione e concorrono in modo eminente alla determinazione del campo di applicazione di esso. In particolare il Tribunale di Torino, procedendo nell'indagine, ha negato che la commercialità dell'atto da cui l'entrata dipende sia requisito integrativo del presupposto obiettivo del tributo (peraltro il Tribunale riconosce il carattere commerciale delle operazioni in questione), ed ha escluso la sussumibilità delle cessioni dei calciatori sotto l'ipotesi di esenzione prevista per le entrate «realizzate a titolo di capitale», determinando i limiti concettuali di questa non chiara formula legislativa di esenzione.

Inoltre, pur avvertendone la non essenzialità ai fini del decidere la questione strettamente tributaria, il Tribunale ha aderito alla tesi da noi sottopostagli, che ravvisa l'oggetto delle cessioni (e prestiti) in discorso nella titolarità attiva di un contratto speciale, che abbiamo creduto poter definire di «aggregazione», che vincola il calciatore all'Associazione cedente.

Ci sembra, infatti, che il fenomeno della cui tassabilità si discute, si possa individuare come cessione dall'una all'altra associazione sportiva (nel linguaggio corrente tali associazioni sono impropriamente denominate società e spesso con tal nome si intitolano, e così sono individuate nei regolamenti federali, onde adatteremo anche noi tale impropria denominazione) della posizione creditoria, inerente ad un contratto innominato che vincola il giocatore alla propria squadra, e del quale cercheremo di dimostrare l'unità strutturale e funzionale e la caratterizzante causa giuridica, che giustifichino, a nostro modesto avviso, la costruzione di una figura contrattuale sui *generis*, non riducibile allo schema del contratto di lavoro (in tal senso invece il Tribunale di Genova) alla quale abbiamo dato il nome che ci è sembrato

più idoneo a descrivere il rapporto senza ingenerare equivoci con altre figure contrattuali.

Dobbiamo però avvertire che l'indagine che svilupperemo sui temi suddelineati dell'oggetto dell'I.G.E. (in relazione al punto se la commercialità dell'atto generatore dell'entrata sia necessario requisito d'integrazione del presupposto obiettivo del tributo) e dei limiti di esenzione dal tributo (limitatamente all'ipotesi delle entrate realizzate a titolo di capitale) resta svincolata dalla costruzione suaccennata, cosicché i risultati della ricerca di indole più strettamente tributaria potranno restare validi anche rifiutando la figura contrattuale che in seguito cercheremo di giustificare.

2. Prima di trattare i temi specifici annunciati vogliamo ricordare che anche i critici della sentenza del Tribunale di Genova hanno riconosciuto (espressamente il BIGIARI in « Giur. It. », 1954, I, 2, 617) l'infondatezza della tesi sostenuta dalle associazioni calcistiche, che le somme realizzate con le cessioni dei giocatori rappresenterebbero il risarcimento, prestato da un terzo (associazione c. d. cessionaria), del danno causato dal calciatore con l'anticipata risoluzione del contratto di lavoro che lo vincolava alla società (c. d. cedente).

Giustamente il Tribunale di Genova osservò che la cessione dei calciatori è un fatto normale della vita delle associazioni sportive, statutariamente disciplinato nelle forme e negli effetti e perciò non inseribile nel paradigma della patologia del contratto.

Il Tribunale di Torino nota la mancanza nel contratto di un termine, in senso tecnico, rispetto al quale si possa parlare di *anticipazione* della risoluzione. Infatti, come bene avverte quel Tribunale, « la durata della vita atletica del giocatore non è dalle parti dedotta come elemento accidentale del contratto, ma rappresenta solo un limite naturale, storico, assolutamente estrinseco al rapporto, non configurabile come « termine » contrattuale ».

Vogliamo aggiungere a tali argomenti, già decisivi, un rilievo che si ricollega alla natura e struttura del vincolo che lega associazione e calciatore.

Come meglio vedremo quel vincolo si contrae con la firma del c. d. cartellino federale e non si può sciogliere se non attraverso un atto di esclusiva attribuzione dell'associazione, cui il calciatore è vincolato, consistente nell'iscrizione del giocatore in « lista di trasferimento ». Finché il giocatore non sia iscritto *dalla propria società* in « lista di trasferimento » non è possibile il suo passaggio ad altra squadra, nè è possibile che egli si sciolga dagli impegni assunti con la firma del cartellino (articoli 46 lett. B e 47 lett. A del Regolamento organico della Federazione Italiana Gioco Calcio) ai quali rimane vincolato (art. 50, lett. A, n. 3 del citato R. O.) anche quando, venuti a scadenza gli specifici impegni di lavoro, abbia deciso di desistere da ogni attività calcistica e ne abbia fatto denuncia alla propria associazione. Solo dopo che siano trascorsi 24 mesi dalla denuncia di cessazione il calciatore ha diritto (evidentemente è lecita la sua inattività per tutto tale periodo se ne scaturisce un diritto) all'iscrizione — anche coattiva — in « lista di trasferimento » e in tal

momento soltanto riesce a sciogliersi dal vincolo con la propria squadra ed acquista la facoltà d'impegnarsi con un'altra.

Resta dunque fin d'ora accertato che solo attraverso un atto dell'Associazione (iscrizione del giocatore in lista di trasferimento), che potrà essere spontaneo oppure giuridicamente dovuto (casi di iscrizione coatta: principalmente quelli previsti nell'art. 50 del R. O.) può realizzarsi la risoluzione del contratto *de quo*, che perciò non può imputarsi direttamente in nessun caso a responsabilità contrattuale del giocatore, da cui derivi un suo obbligo di risarcimento.

Per meglio chiarire il concetto gioverà ricordare che il pubblico spettacolo calcistico è esercitato in Italia (gare ufficiali di campionato di serie A, B e C) dalle Associazioni calcistiche organizzate nella Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) a sua volta affiliata alla Federation Internationale Football Association (F.I.F.A.).

Alle gare ufficiali possono partecipare solo i giocatori tesserati presso la F.I.G.C., ogni giocatore non può essere tesserato che per una squadra, il tesseramento del giocatore non può essere da lui effettuato direttamente presso la Federazione, ma è fatto da ogni associazione per i propri giocatori, cioè per coloro che si sono vincolati alla associazione con la firma del c. d. cartellino federale, documento che a nostro avviso consacra la stipulazione di un contratto innominato le cui caratteristiche, ormai tipicizzate nella prassi, ci hanno indotto a denominarlo contratto di aggregazione. Vedremo il contenuto, la struttura e la causa giuridica di tale contratto, ma possiamo subito dire che l'obbligo principale che il giocatore assume con la firma del c. d. cartellino è quello di non prestare le sue energie di lavoro calcistico a favore di altre associazioni esercenti lo spettacolo calcistico, e correlativamente l'associazione acquista il diritto esclusivo ad ingaggiare le energie di lavoro calcistico del giocatore aggregato.

Dai brevi cenni fatti si può dedurre la distinzione che proponiamo tra contratto di aggregazione, che costituisce un *præius* indispensabile, ma nettamente differenziato, rispetto al contratto di lavoro che episodicamente potrà innestarsi nel rapporto di aggregazione, restandone distinto per durata (quella del contratto di lavoro è di solito stagionale) per contenuto (nel contratto di lavoro si promette di spendere energie di lavoro contro retribuzione, mentre dalla firma del cartellino non nasce l'obbligo di lavorare per il giocatore nè l'obbligo della remunerazione per l'associazione), per funzione (causa del contratto non è lo scambio di lavoro contro mercede, ma l'interesse del giocatore a poter esercitare col tesseramento il professionismo calcistico, e l'interesse dell'Associazione ad aggregarsi, sottraendolo alla concorrenza, un possibile prestatore di lavoro), senza parlare della distinzione strutturale che emergerà trattando in via dimostrativa della figura di contratto qui accennata.

Ma il contratto di aggregazione pur istituendo un rapporto meramente personale, obbligatorio, tra associazione e giocatore, è trasposto dal Regolamento Federale sul piano dei rapporti tra le

associazioni calcistiche, come un fatto dal quale deriva tra queste un vincolo ulteriore che si concreta nel divieto di ingaggiare rapporti di lavoro con un calciatore aggregato ad altra associazione e tale divieto funziona in modo da rendere non solo illecita ma impossibile (nel senso giuridico) la trasgressione, fulminando di nullità le gare fatte con la partecipazione di giocatori vincolati ad altra squadra dal cartellino, e non sciolti da tal vincolo mediante l'iscrizione in lista di trasferimento. È allora impossibile l'inadempienza del giocatore all'obbligo di « non fare » avanti considerato come contenuto essenziale del rapporto di aggregazione, in quanto egli non potrà mai ottenere da altra Associazione un contratto di lavoro senza aver ottenuto dalla propria squadra l'iscrizione in lista. Nè l'eventuale inadempienza al contratto di lavoro, ulteriormente stipulato con la Società aggregante, potrà riflettersi sul rapporto di aggregazione, data la distinzione e diversità strutturale e funzionale, tra i due contratti, se non indirettamente cioè *ab estrinseco*, in quanto la Società si induca a liberarsi a tutti gli effetti del giocatore.

Altrimenti, nonostante ogni inadempimento riguardo alle prestazioni di lavoro, rimane intatto e operativo il vincolo di aggregazione, con l'effetto di rendere impossibile la trasmigrazione ad altro datore di lavoro calcistico.

Questa affermazione — e soprattutto la distinzione proposta tra contratto di aggregazione e contratto di lavoro — traggono piena conferma dal disposto dell'art. 50 lettera a), n. 3 del R. O. che contempla tra gli altri motivi che danno diritto al giocatore di ottenere l'iscrizione in lista di trasferimento, quello di: « avere 24 mesi di accertata inattività dopo lo scadere degli impegni assunti (*scilicet* di lavoro). Il giocatore che voglia avvalersi di tale facoltà, deve, ai fini della decorrenza del termine, dichiarare anticipatamente e per iscritto, la propria inattività alla Società alla quale appartiene e alla quale rimane vincolato (*scilicet* da un rapporto diverso da quello di lavoro che si presuppone scaduto) ».

Torneremo più avanti sul tema del contratto di aggregazione, prima tratteremo dell'oggetto dell'I.G.E., in punto alla pretesa essenzialità del requisito di commercialità dell'atto da cui dipende l'entrata.

## II

3. Questo requisito di integrazione del presupposto obiettivo del tributo, a parer nostro di mera invenzione dottrinarina, era stato più volte enunciato negli studi monografici sul tributo un po' da tutti gli autori, senza però alcun impegno di dimostrazione, quasi si trattasse di ovvia e pacifica rilevazione, mentre in realtà l'apoditticità dell'affermazione non può che riportarsi ad una superficiale impressione.

È invero da notare che il requisito in questione viene generalmente preteso per le entrate derivanti da cessioni di beni, mentre lo si esclude (e la giurisprudenza è pacifica in tal senso) per le entrate derivanti da prestazioni di servizi.

Dopo la sentenza del Tribunale di Genova, che aveva ammesso la tassabilità delle entrate derivanti da cessioni di giocatori, il problema è venuto alla ribalta della discussione, avendo la critica sostenuto (BIGIARI in « Giur. It. », 1954, *loc. cit.*; UKMAR V. in « Dir. Prat. trib. » 1954, II, 225; ANTONINI in Giustizia Civile », 1954, p. 2758), che quel Tribunale aveva ommesso di considerare che non ogni entrata derivante da cessione di bene, costituisce materia imponibile, ma che è indispensabile il requisito di commercialità dell'atto economico (di cessione del bene) da cui dipende l'entrata.

La questione è stata discussa davanti al Tribunale di Torino, che ha dato la prima pronuncia della magistratura sull'argomento in senso del tutto conforme alle nostre argomentazioni, negando che il requisito di commercialità sia presupposto integrativo del tributo nè per le entrate derivanti da prestazioni di servizi, nè per quelle derivanti da cessioni di beni.

È evidente la fondamentale importanza di tale affermazione, che restituisce al tributo la sua reale e legale fisionomia, contrastando una tendenza, che si andava pericolosamente allargando, forse ispirata da ragioni teoriche (per l'asserita antieconomicità ed irrazionalità del tributo) e da concreti interessi pratici, volta a restringere il campo di applicazione dell'imposta pretendendo di correggere la norma giuridica in nome di quella, peraltro opinabile, della scienza economica-finanziaria.

Ed infatti la qualificazione di « commerciale » che da molti autori si pretende debba inere all'atto da cui deriva l'entrata imponibile, si rivela invece immediatamente posticcia quando si consideri che, nel linguaggio giuridico, l'«atto economico commerciale» si chiama *tout court* «atto di commercio», essendo solo la seconda qualificazione quella che individua giuridicamente l'atto, mentre la prima, se non è del tutto irrilevante dal punto di vista giuridico, è quanto meno pleonastica. Infatti l'atto di commercio è senz'altro un atto economico, mentre non è vero l'inverso, con la conseguenza che se il legislatore ripetutamente individua nell'atto economico *tout court* la fonte dell'entrata imponibile, evidentemente non vuol riferirsi soltanto a quella più ristretta categoria di atti economici (che gli è essenzialmente familiare), costituita dagli atti di commercio.

Il rilievo acquista maggior peso per un argomento afferente all'interpretazione storica della normativa sull'I.G.E., e, cioè, per la circostanza che il tributo succede all'abrogata tassa sugli scambi, la quale colpiva appunto le entrate derivanti da « scambi commerciali ».

Ora è nota la tendenza del legislatore a conservare vecchie formule, tralascie, anche per dire cose nuove così che non può ammettersi un mutamento della formula legislativa per identificare lo stesso oggetto imponibile, per giunta in maniera meno precisa e pertinente. Ma c'è di più: la nuova legge tendeva dichiaratamente (Relaz. Min. al R. D. L. 9 gennaio 1940, n. 2) ad una « estensione del tributo di scambio vigente », che s'intendeva realizzare chiamando alla contribuzione « tutto il complesso delle entrate di un individuo o di un

ente a mezzo di imposizioni molteplici sui vari atti economici dei quali a detto individuo o ente l'entrata deriva ».

Il che altro non poteva significare se non allargamento del campo di applicazione del tributo delle entrate derivanti da scambi commerciali a quelle derivanti da ogni altra specie di atto economico (scil. non commerciale).

E difatti l'art. 1 della legge istitutiva dell'I.G.E. prescindeva da ogni richiamo alla commercialità dell'atto, designando come presupposto obiettivo del tributo le entrate corrispettive a due *summae categoriae* di atti economici: le « cessioni di beni » e le « prestazioni di servizi » senza altra qualificazione restrittiva.

Nè si può ritenere che l'allargamento della base, rispetto all'imposta previgente sia stato legislativamente operato solo nella direzione della « prestazione dei servizi », come pure senza adeguata giustificazione si dimostra propensa a credere molta parte della dottrina, in quanto da un lato la formula « cessione di beni » non è assolutamente identificabile con quella più ristretta — che dovrebbe sostituire — di « scambi commerciali », e d'altro lato lo sbandierato allargamento del campo di applicazione del tributo si sarebbe ridotto a nulla tralasciando di operare l'ampliamento (mediante lo svincolamento dal requisito di commercialità) proprio nella direzione delle « cessioni di beni » che, rispetto alle « prestazioni dei servizi » sviluppano un flusso economico di gran lunga più imponente.

E peraltro, se veramente il legislatore avesse voluto, sia pure incoerentemente ai propositi espressi, mantenere il requisito di commercialità per le cessioni di beni, mentre ne prescindeva per l'altra categoria, si dovrebbe trovare traccia nel dettato legislativo del diverso criterio ispiratore. Mancando invece un qualsiasi cenno in tal senso, si deve presumere che poichè nessun limite di commercialità deve inerire alle prestazioni di servizi per generare entrate imponibili, altrettanto svincolata dal carattere di commercialità è la « cessione di beni », sempre ai fini della tassabilità dell'entrata correlativa.

Inoltre, se per le « prestazioni di servizi » l'analisi della legge rivela testualmente la non essenzialità del requisito di commercialità dell'atto produttivo di entrata imponibile, prevedendosi l'assoggettamento dei proventi di esercizio delle professioni liberali (ed è questa l'unica ragione per la quale la dottrina che criticiamo aveva dovuto ripiegare sull'altra categoria per pretendere il carattere di commercialità dell'atto), identica constatazione può farsi per le cessioni di beni, dato che è testualmente previsto l'assoggettamento delle entrate derivanti da locazioni di beni mobili ed immobili, senza discriminazioni di sorta, e quindi con sicura esclusione in tal caso, del requisito di commercialità dell'atto di cessione.

Ed altri casi si potrebbero rilevare in cui l'entrata derivante da cessione di bene è svincolata dal requisito di commercialità, pur essendone espressamente prevista dalla legge l'imponibilità. Così ad esempio, le entrate realizzate per diritti di autore (che non necessariamente si precepiscono

attraverso un atto obbiettivo o subbiettivo di commercio); così ancora l'assoggettamento all'I.G.E. delle importazioni, per il fatto obbiettivo del passaggio della linea doganale, senza che si possa distinguere se l'importazione sia o no di natura commerciale.

Ma senza indagare sull'esistenza di altri casi in cui l'entrata derivante da cessione di bene è tassabile, pur nella totale assenza di ogni carattere di commercialità dell'atto, basta aver riscontrato un solo caso in cui certamente si deve senz'altro escludere tale requisito (ad es. locazioni di immobili) perchè non si possa accettare la teorica che ritiene (sia pur limitatamente alla cessione di beni) che il requisito di commercialità rappresenti un elemento indispensabile del presupposto del tributo.

4. Per le entrate derivanti da prestazioni di servizi il requisito di commercialità, come abbiamo ricordato veniva pacificamente escluso anche da chi lo richiedeva per la categoria della cessione di beni.

Ma di recente ha fatto capolino anche per questa materia la pretesa che debba riscontrarsi il fine di lucro per l'imponibilità dell'entrata derivante da prestazione di servizi. Si è sostenuto (CESAREO, in « Riv. Dir. Prat. trib. », 1954, II, 33) che per rilevare nell'atto economico il fine economico (o di lucro, secondo l'identificazione posta dall'Autore) occorre trascendere l'esame obbiettivo dell'atto e spostare l'indagine sul soggetto, in astratto, dell'atto. E così si è sostenuto, derivando la formula da una sentenza della Corte di Appello di Brescia, richiamata nello studio, che secondo la legge sull'I.G.E., è atto economico imponibile quello compiuto da un soggetto identificabile come *homo oeconomicus*, figura paradigmatica che corrisponderebbe all'uomo che agisce per scopo di lucro.

Eppure dovrebbe essere chiaro che questa inconsistente e labile figurazione finisce con l'identificare l'attività economica dell'agente come attività commerciale, e quindi col porre il paradigma dell'uomo commerciante, che non è il solo uomo economico, neppure sotto il profilo del diritto. Infatti lo scopo di lucro non può essere del soggetto agente se obbiettivamente non si riscontra negli atti economici che pone in essere: ma gli atti economici aventi fine speculativo o di lucro sono commerciali, e la persona in astratto considerata come autore di una serie di tali atti è nel paradigma di legge il commerciante e non l'inconsistente *homo oeconomicus* il quale non è per nulla qualificato dalla persecuzione del lucro. È appena il caso di notare che la qualificazione di atto commerciale e di soggetto commerciante si è determinata alla stregua del Codice di commercio che era in vigore al momento dell'introduzione della legge sull'I.G.E. Infatti la qualificazione giuridica degli atti economici che il tributo intendeva colpire, non può farsi che alla stregua della legge del tempo. (In tal senso cfr.: COCIVERA: *L'imposta generale entrata* e Cass. 20 dicembre 1951 in « Riv. Dir. Prat. trib. », 1952, I, 197).

Ed è tanto vero che questo adulterato *homo oeconomicus* non può valere come la chiave per

riconoscere gli atti imponibili d'imposta sull'entrata che, proseguendo nello studio il Cesareo conclude che sono soggette al tributo le entrate realizzate (per servizi resi ai consorziati) da Consorzi dotati di personalità giuridica, mentre gli stessi contributi percepiti da consorzi privi di personalità non sono soggetti all'imposizione. Qui è evidente che la soluzione si fa dipendere dall'essere o no dell'*homo* (come soggetto), e non già dal suo modo di essere (qualificazione di *oeconomicus*), a parte il rilievo che nel diritto tributario sono configurabili soggetti passivi dell'imposta anche se privi di giuridica personalità (GIANNINI: *Istituzioni di Dir. trib.* », Milano, 1948, 74).

Il vero è che la creazione fantastica dell'uomo inteso al guadagno speculativo, come debitore dell'imposta sull'entrata, si rivela un ulteriore ed esacerbato tentativo di correggere la norma giuridica positiva in nome della pretesa « causa » dell'obbligazione tributaria, che già è stata rivelata elemento eterogeneo all'indagine giuridica (SCOCA in « Riv. Dir. pubb. », 1932, I, 650; BLUMSTEIN in « Riv. Dir. fin. e Sc. fin. », 1939, I, 355 segg.).

L'analisi condotta ci permette di concludere che alla stregua del primo comma dell'art. 1 della legge, che determina l'entrata imponibile come corrispettivo delle due categorie di atti economici indicate, non è richiesto il requisito di commercialità per l'integrazione del presupposto obiettivo del tributo.

Nè può servire il richiamo al disposto dell'articolo 2, lett. *b* della legge in combinazione a quello dell'art. 1 del Regolamento.

5. A questo proposito si deve affrontare un problema importante e delicato, che non pare sia stato messo a fuoco integralmente.

Quali sono i rapporti tra l'art. 1, comma primo della legge e le altre norme della stessa — particolarmente gli articoli 2 e 3 — in cui si enunciano le varie specie di entrate imponibili, delineando, specie per specie, il presupposto del tributo o il soggetto tenuto ad assolverlo, o le modalità di adempimento, o altre prescrizioni accessorie, oppure si stabilisce (art. 1 capoversi) che determinate entrate non sono soggette al tributo. Non si può dubitare che le statuizioni negative hanno l'effetto o di sottrarre, per via di esenzione oggettiva (ed anche eccezionalmente soggettiva), alla contribuzione particolari entrate, pur derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi; oppure di ribadire la delimitazione obbiettiva della materia imponibile, statuendo la non assoggettabilità di certe entrate, proprio perchè non costituenti corrispettivo nè di cessioni di beni nè di prestazione di servizi.

Ma quale valore si deve attribuire alle statuizioni di indole positiva, che enunciano le varie specie di entrate soggette al tributo, dando particolari prescrizioni per l'imposizione?

È lecito vedere nelle enunciazioni particolari una normazione che si sovrapponga a quella stabilita categoricamente nell'art. 1, nel senso che le categorie ivi indicate restino svuotate di contenuto dovendosi identificare la materia imponibile nella somma delle varie specie di atti generatori

di entrata tassabili, enunciate nelle altre norme di legge?

In altri termini se l'enunciazione delle entrate imponibili che si ricava dagli articoli 2 e 3 della legge (e da altri) non è completa, nel senso che vi sono enunciate solo alcune specie degli atti della duplice categoria contemplata nell'art. 1, si deve ritenere (come a noi pare naturale) che la prima norma integri l'incompleto contenuto delle successive, oppure si deve attribuire (come implicitamente vuole la teoria che contrastiamo) a queste ultime, forza derogativa nel senso di ridurre il contenuto normativo derivante dalla determinazione per categorie della materia imponibile?

Ora a noi pare che una tale concezione per la quale la materia imponibile si dovrebbe ridurre alla somma delle disposizioni particolari relative alle varie specie di entrate, esautorando ed involgendo nel nulla la statuizione normativa dell'articolo 1 della legge, si riveli *ictu oculi* contraria ad ogni sano criterio d'interpretazione.

E perciò ci sembra di poter affermare senz'altro che quand'anche l'art. 2, lett. *b*, della legge contemplasse solo le entrate derivanti da operazioni commerciali e tali non fossero le cessioni dei calciatori, e nonostante che tale operazioni non siano sussumibili sotto alcun'altra specie delle entrate contemplate negli articoli 2 e 3 o in altri della legge, tuttavia l'imponibilità dell'entrata deriverebbe immediatamente dal disposto dell'art. 1, comma 1°, per la corrispondenza all'ipotesi categorica ivi fatta.

Ed uguale discorso vale per qualsiasi entrata che sia « corrispettivo di cessione di bene o di prestazione di servizi », quantunque sia priva di ogni carattere di commercialità e non ne sia prevista altrimenti l'imponibilità per specie, e purchè non ricada sotto qualche ipotesi normativa di esenzione.

Ciò per la semplice ragione che è l'art. 1 della legge che fissa il presupposto obbiettivo del tributo, mentre le successive norme, nel medesimo quadro legislativo, vi si possono coordinare per integrazione, ma non possono spiegare effetto abrogativo per sovrapposizione.

Peraltro noi riteniamo che un'attenta analisi del disposto del surrichiamato art. 2 lett. *b*, valga a distruggere l'impressione che vi siano contemplate soltanto entrate derivanti da operazioni commerciali, così che l'esatta interpretazione della norma citata ci condurrà anche ad intendere il vero significato e la portata dell'art. I del Regolamento di applicazione della legge.

6. Nell'art. 2 lett. *b* sono considerati come esercenti un'attività da cui derivano entrate imponibili:

1° le « ditte, società ed aziende commerciali o industriali di qualunque genere » e cioè in una sola parola: l'imprenditore commerciale (in senso lato) individuale o collettivo;

2° « chiunque persona o ente compia atti economici che danno luogo a entrate inerenti all'attività esercitata anche se trattasi di atti occasionali » (è importante sottolineare questa formula per la quale l'attività considerata può essere sistematica, o anche occasionale).

Ora è indubitabile che i soggetti della seconda categoria suindicata debbono esercitare un'attività economica non commerciale, altrimenti si identificherebbero con i soggetti indicati nella prima categoria. Nè si può pensare che nella seconda categoria si vogliono individuare i prestatori di servizi, perchè di essi si occupa la successiva lett. *c* dell'art. 2.

Già dai rilievi fatti si deduce che se vi sono soggetti non commercianti che possono sistematicamente (la legge infatti prevede come eccezione l'occasionalità) esercitare un'attività da cui derivano entrate imponibili, evidentemente si deve trattare di attività non commerciale, che integra tuttavia normativamente il presupposto obiettivo del tributo.

La conferma si trae dall'analisi dell'attività obbiettiva che secondo la norma in esame rende i soggetti suelencati debitori del tributo. Infatti per l'art. 2, lett. *b*, l'entrata è, per quei soggetti, costituita dai proventi:

1° dell'atto economico compiuto;

2° o dell'esercizio occasionale o abituale del commercio;

3° o comunque consiste nelle somme introitate in dipendenza della detta attività.

Possiamo subito rilevare che l'ultima categoria s'inquadra nella precedente, e puntualizza gli atti che, non essendo commerciali in via principale, lo sono per accessorietà all'attività di commerciante del soggetto o all'atto di commercio occasionalmente da lui realizzato.

Restano dunque a contrapporsi le due prime categorie che esprimono l'una l'atto economico senz'altra qualificazione, e l'altra l'atto economico di commercio per ragioni soggettive (esercizio abituale) oppure oggettive (esercizio occasionale).

Rilevato che, tanto dal lato soggettivo quanto da quello oggettivo, l'art. 2 contempla espressamente alla lett. *b* l'imponibilità di atti economici di cessione di beni del tutto svincolati da qualsiasi requisito di commercialità, si può tuttavia constatare che la norma in esame integra il disposto dell'art. 1 della legge nel senso che rivela che gli atti ivi contemplati per categoria, non sono concepiti come atti puntualizzati in se stessi, ma come atti capaci di inquadrarsi nell'attività economica (ma non necessariamente commerciale) esercitata dal soggetto.

Ne consegue che restano fuori della materia imponibile solo le entrate derivanti da atti sporadici del non commerciante, come quelli che non sono inquadrabili nell'attività commerciale esercitata dal soggetto (gli atti occasionali di commercio sono legalmente attratti nel concetto di attività commerciale) e neppure in una qualsiasi altra attività economica del soggetto, nel senso che l'atto economico da cui deriva l'entrata appaia cospirante alla realizzazione degli interessi economici (anche non di lucro) perseguiti con qualche sistematicità (così vuole l'espressione attività, contrapposta ad atto) dal soggetto.

Sarà per ciò vero — per richiamare un esempio fatto dal Bigiavi nello studio avanti citato — che se un professionista vende la sua macchina da scrivere l'entrata corrispettiva non è tassabile,

ma ciò non soltanto perchè l'atto non è nè oggettivamente nè soggettivamente di commercio, ma anche perchè non si riscontra l'altro alternativo requisito dell'inquadramento dell'atto nell'attività economica esercitata dal soggetto.

Così — se è lecito argomentare esemplificando — se un gruppo di ragazzi, dopo ogni partita di calcio, vende il pallone, l'atto sporadico non costituirà materia imponibile, ma se la stessa vendita sia realizzata, dopo le partite, dalle associazioni calcistiche, che traggono i redditi dall'esercizio del gioco del calcio, l'entrata corrispettiva, siccome afferisce direttamente all'attività economica propria dell'associazione, dovrà assolvere il tributo.

È anche da notare che l'ultimo capoverso dell'art. 2 espressamente assoggetta all'imposta la entrata realizzata anche da chi non è commerciante, nè compie atto occasionale di commercio, quando dipenda da vendita a commerciante o industriale: anche in questo caso in sostanza l'atto economico non è commerciale per il soggetto che percepisce l'entrata eppure questi è tenuto ad assolvere il tributo.

Possiamo concludere che la legge sull'I.G.E. non pone come requisito assoluto di imponibilità la commercialità dell'atto da cui l'entrata dipende, neppure quanto alla categoria della cessione dei beni, salvo casi particolari in cui espressamente si richiede detto requisito (il che equivale ad una esenzione obbiettiva delle entrate della specie, prive del carattere commerciale) come ad esempio per la vendita di derrate e prodotti agricoli da parte del proprietario del suolo.

7. Possiamo ora affrontare l'interpretazione dell'art. 1 del Regolamento di attuazione della legge, secondo il quale « non danno luogo a entrata imponibile la vendita di cose mobili poste in essere tra persone fisiche ed enti in genere che non siano commercianti, sempre quando non costituiscano atti occasionali di commercio, previsti dall'art. 2 lett. *b* del decreto legge ».

L'espresso collegamento della norma regolamentare con quella di legge avanti analizzata, rende vano il richiamo del surriferito art. 1 del Regolamento a suffragio della tesi che la commercialità è requisito indispensabile dell'atto generatore di entrata tassabile.

Ed invero se — come ci lusinghiamo di aver dimostrato — non emerge dalla normativa di legge l'esigenza di tale requisito, non è concepibile che la restrizione sia introdotta dalla norma regolamentare.

Innanzitutto si deve rilevare che la norma del Regolamento si riferisce ad una sola ipotesi di « cessione di beni » e cioè alla « vendita di cose mobili », così che nessuna regola generale, relativa alla categoria, si potrebbe dedurre da un'eventuale regola particolare, relativa ad una specie di entrata. Ma il vero è che l'estensore del regolamento parla di vendita, soccorrendogli questa come la più tipica manifestazione di cessione di beni; e con la stessa approssimazione individua nell'attività commerciale la fonte dell'entrata imponibile in quanto il commercio è la tipica attività economica diretta alla realizzazione di entrata mediante cessioni di

beni, senza considerare che per legge (secondo l'analisi compiuta dall'art. 2, lett. b) ogni cessione che si inserisca nel quadro di una attività economica, avente un qualche carattere di sistematicità, produce entrata tassabile, restando escluse da tassazione solo le entrate derivanti da atti sporadici, quando questi non si concretino in atti occasionali di commercio.

Questa eccezione è espressamente recepita nella norma regolamentare, la quale rivela così di aver soltanto il proposito di tradurre esplicitamente l'esenzione, che già si ricava nell'art. 2, lett. b della legge, delle entrate realizzate con atti sporadici non commerciali. Perciò la circostanza che la norma regolamentare non ribadisca (come fa per gli atti occasionali di commercio) l'assoggettabilità delle entrate che, pur non derivando da attività commerciale, si inseriscono nel quadro di un'attività economica avente carattere di sistematicità, è l'effetto di una mera disattenzione, che viene automaticamente corretta col richiamo della norma di legge, cui quella regolamentare si giustappone con funzione meramente esplicativa.

È quindi manifesto che non ci si trova di fronte ad un'antinomia da risolvere secondo il sistema di forza delle fonti normative (che porterebbero comunque alla soccombenza della norma regolamentare, incapace di restringere, oltre i limiti di legge, il campo di applicazione del tributo) in quanto il contrasto è solo apparente, funzionando da correttivo dell'incompleta formula della norma regolamentare l'espresso richiamo dell'art. 2 della legge, con la conseguenza che la norma regolamentare resta valida dove dispone che la vendita da privato a privato, in quanto non rappresenti atto occasionale di commercio, non è soggetta al tributo, salvo l'ulteriore limitazione che l'atto non si inserisca neppure nel quadro di un'attività economica esercitata dal soggetto ed alla quale si ricollega l'entrata. Tale ulteriore salvezza, non espressa esplicitamente nella norma regolamentare vi entra per la forza imperativa e integrativa della legge sul Regolamento.

E questa interpretazione s'impone non solo perchè il Regolamento non voleva e non poteva derogare alla legge, ma perchè la *ratio* di questa non è ispirata ad un *privilegium* odioso contro i commercianti occasionali o abituali, ma tende a colpire chiunque eserciti un'attività economica, anche non commerciale, dalla quale trae con qualche sistematicità delle entrate (ad eccezione dei casi di espresso esonero per motivi vari: esempio: produttore agricolo, lavoratore salariato, ecc.) che siano corrispettivo di cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Finalmente si deve notare, per quanto necessario, che l'art. 2, lett. b, che abbiamo commentato si riferisce alla categoria delle cessioni di beni e non anche a quella delle prestazioni di servizi.

### III

8. È stato peraltro sostenuto che la c. d. cessione del giocatore non può assolutamente configurarsi neppure come cessione di un bene, perchè

la persona umana, il giocatore, non è riducibile alla stregua di una res, suscettibile di negoziazione.

E chi, come il Bigiavi, non ha ritenuto di poter far credito alla suggestività meramente retorica di tale obiezione, ha impostato la critica contro la sentenza del Tribunale di Genova sostenendo l'inceditibilità, per vari motivi, del contratto di lavoro tra associazione e calciatore, nel quale contratto quella sentenza ravvisa l'oggetto della cessione.

Quando alla prima critica si deve replicare che se mai, la dignità della persona umana non viene offesa dalla pretesa tributaria, essendo questa coordinata alla rilevazione di quello che di fatto avviene nel mondo sportivo, dove i giocatori di calcio hanno una quotazione commerciale, vengono disputati a suon di milioni sul c. d. mercato calcistico, e costituiscono per le società cui appartengono una ricchezza, un valore patrimoniale monetizzabile, e che viene monetizzato in occasione della cessione ad altre associazioni. Agli effetti fiscali non interesserebbe la interpretazione giuridica di tale fenomeno, bastando l'accertamento del fatto economico nel quale si concretano gli estremi del presupposto obiettivo dell'i.g.e.

Infatti, se anche si dovesse pervenire alla squalificazione, sul piano giuridico, di quelle operazioni, e al disconoscimento di un bene — in senso giuridico — nell'oggetto della contrattazione, agli effetti fiscali ciò non avrebbe rilevanza perchè in materia di i.g.e. presupposto obiettivo dell'imposta non è il *negozio giuridico* da cui deriva l'entrata, ma il «fatto economico» della realizzazione di una entrata in corrispettivo di un bene, tale in senso economico.

In altri termini se le società disponessero veramente di uno *ius in re* sui giocatori, beninteso nell'ambito dell'ordinamento sportivo, il fenomeno della cessione di tal diritto sul giocatore si offre come materia di una duplice valutazione per l'ordinamento giuridico statale. Considerato dal punto di vista della efficacia e validità negoziale quel fenomeno appare privo di ogni carattere di giuridicità, dovendosi negare, in generale, che l'ordinamento sportivo calcistico sortisca riconoscimento di giuridicità dell'ordinamento statale italiano, e, in particolare, non potendosi dubitare che questo ordinamento non potrebbe comunque riconoscere (per il principio generale dell'ordine pubblico) valore giuridico alla costruzione di uno *ius in re* sulla persona umana.

Ma il fenomeno potrà praticamente realizzarsi ugualmente, (nonostante la squalificazione giuridica, che, supponiamo, lo colpisce) in virtù del patto federale che lega le associazioni calcistiche e i giocatori professionisti, e che assicura validità ed efficacia al vincolo e alla cessione, mediante la costituzione di organi federali, chiamati ad applicare quei patti, in concomitanza al divieto assoluto di adire gli organi giudiziari statuali, pena la radiazione dalla Federazione, e cioè l'impedimento a esercitare professionalmente attività calcistica.

Ed allora, una volta che di fatto si è realizzato, il fenomeno, come dicevamo, diventa materia di rilievo da parte del nostro ordinamento da un punto di vista diverso — e privo di ogni interferenza — da quello della sua acceditibilità, e quindi tutelabilità, come valore giuridico negoziale.

Pertanto ad effetti diversi da quelli negoziali, che ipotizziamo non conseguibili, il nostro diritto non potrà ignorare il verificarsi del fatto, e, poichè questo si atteggia in modo da integrare gli estremi del presupposto obbiettivo del tributo, non occorre altro per giustificare la pretesa tributaria.

Ed infatti un'entrata realizzata, ad es., in virtù di un negozio nullo concreterà gli estremi di fatto dell'imposizione, purchè si sia verificato il fatto economico del trasferimento di prezzo contro cosa, anche se quel fatto deve ritenersi privo di valore giuridico negoziale.

Allo stesso modo lo scambio operato su di un bene non negoziabile, perchè legislativamente sottratto al libero commercio (ad es. cereali destinati all'ammasso, ovvero acquisto di oro all'estero e passaggio del confine in violazione del monopolio di importazione dello Stato), concreta il presupposto di fatto dell'i.g.e., nonostante che si sia realizzato illegalmente, o, se si vuole, illecitamente.

È opinione concorde della giurisprudenza, come della dottrina, che l'illiceità dell'atto o del fatto, che realizzano gli estremi del presupposto della imposta, non vale ad esonerare quelli dal pagamento del tributo, (cfr. in questa Rassegna 1953, p. 90 recensione di G. Olmi in tema di trattamento fiscale di attività illecite).

Se dunque sussiste nell'ordinamento calcistico « quel vincolo del giocatore che praticamente trasforma l'atleta in un oggetto di scambio, in una merce » (BERRI: *Requisitoria pronunciata davanti alla Corte di Cassazione in causa A. C. Torino c. Aliflotte Riunite*, in « Giur. Cassa. Civ. », 1953, 6° bim., p. 428) si dovrà senz'altro ammettere che, pur essendo vero che tal vincolo nel nostro ordinamento è quanto meno « metagiuridico », come il Berri lo definisce, perchè l'ordinamento calcistico « è oggi, di fatto, vincolante di fronte agli sportivi associati, ma non è opponibile ai terzi », cioè non ha valore giuridico esterno, riconosciutogli dallo Stato italiano, ciò nonostante la titolarità attiva di quel vincolo rappresenta — in un mondo di scambio limitato a quello delle associazioni calcistiche nella F.I.G.C. — un bene economico suscettibile di trasferimento.

Le Società dispongono della « titolarità attiva » di quel vincolo, come di una vera e propria ricchezza, di un bene di una loro « cosa propria » (così testualmente BARBERO in « Foro Padano », 1951, III, 157).

Potrà anche darsi, come l'A. citato afferma, che tale titolarità costituisca una « nuova specie di bene giuridico », ma per il momento ci basta aver riscontrato l'esistenza del bene in senso economico.

Nè si potrà obbiettare che la cessione di quel bene dà luogo a un'entrata avente carattere di precarietà in faccia al nostro ordinamento, dato che questo non può riconoscerne la giuridica acquisizione. A parte quanto s'è detto sulla irrilevanza dell'illegittimità del trasferimento, la titolarità del bene e la sua negoziabilità, sono garantite *de facto* da una concatenazione di impegni assunti da giocatori e associazioni sul piano nazionale e internazionale, e cioè in seno alla Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), a sua volta affiliata alla Federation Internationale Foot-Ball Association (F.I.F.A.), enti monopolizzatori del gioco del calcio,

come grande spettacolo sportivo organizzato con la partecipazione di giocatori professionisti.

Quegli impegni ricevono inderogabile attuazione in virtù dell'art. 11 dello Statuto federale per il quale società affiliate e giocatori « si impegnano a non adire mai per la tutela dei propri eventuali diritti e interessi e per la risoluzione di eventuali controversie comunque attinenti alla loro attività . . . e ai loro reciproci rapporti sportivi ed economici ad altre autorità che non siano quelle federali accettandone per espressa convenzione la decisione » E questa norma è rafforzata — per acquistare efficacia anche di fronte all'ordinamento statale — dall'art. 80 del R. O. con cui giocatori e Associazioni si impegnano a deferire ogni controversia a un apposito collegio arbitrale. E gravissima è la sanzione dell'inosservanza, assolutamente coercitiva, potendone derivare la radiazione dalla Federazione e quindi la cessazione dalla possibilità di esercizio professionale del gioco.

D'altra parte va tenuto presente che la norma praticata è quella dell'immediato pagamento, come ammonisce l'art. 47 lett. a del Regolamento, per il quale: « le obbligazioni di pagamenti dilazionati, dirette o indirette, per cessione o prestito di giocatori non sono riconosciute, *ritenendosi* le stesse, contratte a rischio e pericolo degli interessati ».

9. Tuttavia non sembra che il bene oggetto di cessione nel passaggio dei giocatori dall'una alla altra associazione calcistica contro il pagamento di un corrispettivo talora ingente, spesso elevatissimo, sia uno *ius in re* (tale nell'ordinamento calcistico) sulla persona umana, cioè in definitiva la stessa persona umana, avvilita ad oggetto di scambio e contrattazione.

È possibile invece pervenire a una corretta costruzione giuridica dalla quale emerga la « titolarità attiva del giocatore, come una nuova specie di bene giuridico » capace di valida negoziazione. Vi è un'affermazione in tal senso, come già abbiamo ricordato, in Barbero, ma l'autore, occupandosi del problema ad altri effetti, non procede ad alcuna dimostrazione.

Una prima ipotesi che si affaccia è quella che oggetto della cessione sia il contratto di lavoro, che vincola il giocatore ceduto all'associazione cedente. Quando il valore delle prestazioni di gioco di cui è creditrice l'associazione cedente è particolarmente elevato, per le alte virtù tecniche, morali, individuali di un dato atleta, è naturale che le altre associazioni appetiscano quelle prestazioni e siano disposte a pagare un elevato prezzo per ottenere attraverso la cessione del contratto di lavoro, la disponibilità (creditoria) di quelle prestazioni.

Il vincolo che lega il giocatore alle Associazioni calcistiche nonostante certe peculiarità, che sembrano condurre ad una sorta di soggezione *omnis vitae* (così REDENTI in « Giur. It. », 1951, IV, 49), sarebbe di natura puramente obbligatorio e troverebbe la sua fonte in un vero e proprio « contratto di lavoro », *sui generis* nel modo di atteggiarsi del rapporto, ma perfettamente aderente allo schema negoziale dommatico.

Accettando questa opinione — fatta propria dalla giurisprudenza nei tre gradi di giurisdizione esercitati nella causa promossa dall'Associazione

Calcistica Torino contro la Società Aliflotte Riunite per il risarcimento del danno patito per la perdita della squadra nella sciagura aviatoria di Superga — non vi sarebbe difficoltà a individuare il bene, oggetto di cessione, nel contratto di lavoro per l'utilità economica offerta dalla posizione creditoria delle prestazioni di gioco di un giocatore quotato. Il fatto che alla cessione intervenga il giocatore è perfettamente aderente al meccanismo della cessione di contratto (art. 1406 C. c.).

Ma dobbiamo considerare che in quella causa il problema si poneva sotto il profilo della risarcibilità del danno, al qual fine poteva essere sufficiente la scerverazione del vincolo come diritto reale oppure obbligatorio, mentre l'indagine deve farsi più specifica quando vogliamo individuare la natura giuridica del bene oggetto della cessione.

E non possiamo dissimularci che la soluzione suindicata alla quale sembra aderire — pur espressamente avvertendo di non assumerla a fondamento della decisione — Il Tribunale di Genova, presta il fianco alle critiche sollevate dal Bigiavi, anche se, in via ricostruttiva, non sembra neppure accettabile la teoria di questo Autore.

Si deve ammettere che è dubbio che il fenomeno possa ridursi a cessione del contratto di lavoro, quando si consideri (a parte gli argomenti sviluppati dal Bigiavi nella nota a suo tempo pubblicata nella « Giur. It. » del 1951, IV, 81) che la ragione che di solito giustifica il passaggio del giocatore da una squadra all'altra (si tenga presente che senza la sua adesione tale passaggio non è realizzabile) è proprio quella di contrarre con la nuova squadra condizioni di lavoro più vantaggiose — il che normalmente si verifica — di modo che sarebbe contraria alla realtà la soluzione in esame.

Non per questo è tuttavia accettabile, a nostro modesto avviso, la tesi del Bigiavi, per il quale oggetto della cessione è l'appartenenza del giocatore alla squadra, che si esprime in un rapporto di « sudditanza calcistica », da cui scaturisce un diritto assoluto *ad instar* di quello (che il QUADRI ha dichiarato reale) appartenente agli Stati sui propri cittadini. Su questo rapporto (organato in un ordinamento nel quale i singoli Stati associati sarebbero le varie associazioni calcistiche e l'ordinamento interstatuale risulterebbe composto dalla Federazione Nazionale) si innesterebbe, conservandosi distinto e diverso, il rapporto di lavoro vero e proprio tra l'associazione e il giocatore.

Per l'Autore oggetto della cessione sarebbe dunque « un bene immateriale, l'appartenenza del giocatore al sodalizio, che giuridicamente si definisce *sudditanza calcistica* ».

Il maggior pregio di questa costruzione è quello di aver avvertito l'irriducibilità ad un rapporto unico — quello di lavoro — della posizione che reciprocamente collega giocatore e associazione calcistica. Il rapporto di lavoro si costituisce al lato di un altro rapporto che già (logicamente se non cronologicamente) si rivela istituito tra l'Associazione e l'atleta.

Ma quando si identifica questo rapporto precostituito come « sudditanza calcistica » ci sembra che non si vada oltre un brillante accostamento dell'ordinamento calcistico a quello internazionale, trascurando di avvertire che mentre il secondo è

un ordinamento giuridico anche per il nostro diritto statale, i rapporti costituiti nell'ordinamento calcistico sono privi di giuridicità nell'ordinamento italiano, perchè questo non riconosce in alcun modo come fonte di diritto obbiettivo l'organizzazione calcistica nazionale e internazionale.

Del resto è tutt'altro che pacifico che esista sul piano del diritto internazionale un rapporto di sudditanza costitutivo di un diritto assoluto — se non reale — dello Stato sui cittadini (cfr. CAPO-TORE: *La nazionalità delle Società*, Iovene, Napoli 1951, p. 154), e comunque la costruzione è giustificabile solo per la particolarità di quell'ordinamento nel quale, come è noto, le persone fisiche non sono soggetti di diritto, cosicché è possibile concepirle come oggetto dei rapporti fra i soggetti di diritto internazionale, gli Stati. Viceversa nello ordinamento calcistico i giocatori sono membri costitutivi allo stesso modo della associazione, e di ogni altro tesserato nella Federazione. Ed infine è da considerare che, essendo le associazioni calcistiche prive di personalità giuridica, i rapporti da esse costituiti fanno capo secondo l'ordinamento giuridico italiano (cfr. RUBINO: *Le associazioni non riconosciute*, Milano, 1952, p. 260) ai singoli associati, con la conseguenza che, in ultima analisi titolari della « sovranità » sui giocatori sarebbero i membri della associazione. Ora comunque stiano le cose sul piano dell'ordinamento calcistico, e quantunque si voglia sostenere che detto ordinamento sia riconosciuto da quello statale, non può dubitarsi che un tale rapporto è irricepibile nel nostro ordinamento, al quale ripugna certamente il riconoscimento di rapporti di sovranità e sudditanza tra i propri cittadini.

Bisogna dunque avviarsi verso altre soluzioni. Uno spunto particolarmente interessante si trova in REDENTI (« Giur. It. » 1951, IV, 49), dove rileva che i giocatori devono accordare alle associazioni una « rigorosa esclusiva delle loro prestazioni »: sembra che per l'A. questa concessione di esclusiva si inserisca come un elemento caratterizzante dal rapporto di lavoro *sui generis*, istituito tra associazioni e calciatore; e tuttavia egli intuisce perfettamente che oggetto della cessione non può essere il contratto di lavoro, tanto vero che afferma: « malamente dal punto di vista giuridico, ma in modo significativo si parla di cessione del giocatore, mentre in realtà il fenomeno riguarda il rapporto contrattuale e non la persona e piuttosto che una cessione di contratto, bisognerà qui vedere una *rinuncia con effetto abdicativo, ma con riflessi traslativi* ».

L'unica obiezione sollevabile contro questa costruzione è che col cessare del rapporto di lavoro non dovrebbe esservi più materia per l'esercizio della rinuncia *de qua*, mentre è noto che il giocatore, i cui impegni di lavoro siano scaduti, è legato ancora per due anni alla squadra (si argomenta ex art. 50, del R. O.), e solo mediante regolare cessione (firma del modulo di passaggio) può passare al servizio di un'altra squadra, durante questo lasso di tempo. Ed allora bisogna dire che se oggetto della cessione è una rinuncia, questa non si esercita sul contratto di lavoro.

E di nuovo torna in vista la duplicità del rapporto tra associazioni e giocatori.

E non sembra riuscito il tentativo di TOSETTO e MANESCALCHI (in « Foro Padano », 1951, III, 49) di operare la riduzione ad unità del rapporto interpretando l'articolo avanti citato del Regolamento come dimostrativo di un *patto di non concorrenza* istituito tra associazione e giocatore, valido fino a due anni dopo la risoluzione del contratto di lavoro, il quale si costituirebbe invece a tempo indeterminato, all'atto della firma del c. d. « cartellino », che sarebbe il documento consacrante detto impegno contrattuale.

Partendo da tale impostazione quegli autori interpretano la c. d. cessione del giocatore come rinuncia al patto di non concorrenza in favore dell'associazione cessionaria, interessata ad ottenere prima della scadenza del biennio le prestazioni del giocatore.

Anche questa costruzione, se accettata, giustificherebbe (come del resto quelle avanti ricordate del BIGIAMI e del REDENTI) l'imponibilità dell'entrata, perchè si tratterebbe pur sempre dello scambio di un bene contro il suo corrispettivo in denaro, anche quando il trasferimento venga esercitato nella forma negativa della rinuncia.

Questo modo di trasferimento è giustificato chiaramente dal RUBINO nella sua *Compravendita* (p. 245) dove avverte che costituisce « attribuzione patrimoniale » (e quindi cessione di un bene) non solo il trasferimento di un diritto, ma anche la rinuncia ad un diritto, *quando con essa « viene apportato ad un altro soggetto un vantaggio economico mediante dichiarazione di volontà »*. Anche questo è dunque un contratto con prestazioni corrispettive: da una parte l'attribuzione del bene (vantaggio economico determinato, utilità) dall'altra corresponsione del prezzo. In tal modo ci sembra superabile la disputa tra chi ammette la figura della rinuncia traslativa (FADDA e BENDA: *Nota ad Windschid*. Vol. IV, 379) e chi la nega (CARIOTA FERRARA: *Il negozio giuridico*, p. 144).

Ed allora come è indubitabile che si può vendere un bene (materiale), oppure la rinuncia ad un diritto sul bene da cui derivi un'attribuzione patrimoniale in favore dell'altro contraente (ad esempio vendita dall'usufruttuario al proprietario della rinuncia dell'usufrutto), così è vero, che si può vendere un bene immateriale (diritto obbligatorio all'altrui comportamento sia positivo che negativo) oppure la rinuncia a quel bene, allorchè tale rinuncia arrechi all'altro contraente « un'attribuzione patrimoniale », perchè gli consenta l'acquisizione di un diritto (obbligatorio) a lui inaccessibile senza quella rinuncia.

Nè si può obiettare che la cessione di beni immateriali non è suscettibile di applicazione dell' i. g. e. perchè la smentita viene in forma irrefutabile dalla legge, che assoggetta al tributo i proventi di « diritti di autore » che sono bene immateriale per eccellenza, anzi tra i pochissimi cui la moderna dogmatica conserva tale qualificazione.

Le costruzioni e opinioni citate giustificherebbero dunque l'imposizione tributaria, perchè vi è sempre riconosciuto un bene giuridico, che è oggetto di cessione, contro il prezzo corrispettivo, onde si riscontrano gli estremi del presupposto dell' i. g. e.

L'Antonini in un breve studio sull'argomento (in *Giustizia Civile* 1954 loc. cit.), avendo presa

visione di questa nostra tesi, già esposta nella comparsa conclusionale presentata davanti al Tribunale di Torino, ci replica che non vale « far ricorso al negozio di attribuzione patrimoniale, in quanto nel caso in esame (cessione del giocatore) l'attribuzione non dipende direttamente dall'adesione della squadra cedente, ma dalla manifestazione di volontà del giocatore cui la detta adesione accede ». È manifesto l'equivoco nel quale cade l'A., che è meglio denunciato dall'affermazione che egli fa, sostenendo che « fonte volitiva della cessione » è lo stesso « intervento » del giocatore, « sicchè la dichiarazione della società cedente avrebbe il valore di un benessere, di un sensibile consenso ». E, secondo l'A., tale « rimozione di un ostacolo (sarebbe) difficilmente qualificabile come cessione di un bene ». Ora è chiaro che la volontà del giocatore, che si impegni con una nuova squadra, non può essere diretta ad una « cessione » (di che, di se stesso?) ma tutt'al più alla stipulazione di un contratto di lavoro, ma quel contratto non può operare a favore della nuova associazione contraente senza la rinuncia dell'associazione c. d. cedente al vincolo di esclusiva che ha sul giocatore, con la conseguenza che solo tale rinuncia è capace di attribuire al patrimonio della squadra c. d. cessionaria l'incremento patrimoniale derivante dalla godibilità (ottenuta come effetto della rinuncia) del contratto stipulato con il giocatore.

10. Ci sembra tuttavia che si debba pervenire all'individuazione dell'oggetto della c. d. cessione del giocatore in un bene immateriale, rappresentato dalla titolarità attiva del contratto speciale che vincola il giocatore all'associazione, non identificabile con il contratto di lavoro che in via accessoria può essere stipulato tra le due parti.

Abbiamo già accennato alla sussistenza di un duplice rapporto che si instaura tra associazioni calcistiche e giocatori, negando che il c. d. « vincolo derivante dalle disposizioni federali », che si contrae con la firma del cartellino (art. 46, lett. B del R. O ) e si estingue con l'iscrizione del giocatore in « lista di trasferimento » (art. 47, lett. A) possa identificarsi col rapporto di lavoro, che pur collega associazioni e calciatori.

Analoga distinzione si trova — anche se diversamente configurata — in Bigiavi, e ne danno atto — sia pure per negarla — Tosetto e Manescalchi.

Chi invece ha voluto sostenere che un solo ed unico rapporto, quello di lavoro, si istituisce tra società e giocatore con la firma del c. d. cartellino, il quale rappresenta il documento che consacra appunto un contratto di lavoro *sui generis*, ha avuto il torto di non considerare che lo stesso Regolamento prevede come abbiamo ricordato (art. 50, n. 3) la possibilità che un giocatore sia sciolto dagli impegni assunti verso la società (evidentemente da quelli di lavoro), senza con ciò affrancarsi dal vincolo contratto con la firma del cartellino. Questo vincolo sopravvive alla cessazione del rapporto di lavoro e non si scioglie se non con l'iscrizione in « lista di trasferimento », che può essere ottenuta anche coattivamente, se il giocatore, che non ha più impegni di lavoro, notifica alla società la sua intenzione di far cessare anche l'altro rapporto, e, a questo effetto, se ne sta inattivo per 24 mesi.

Contro la tesi di Tosello e Manescalchi, che l'art. 50, n. 3, parla erroneamente di scadenza degli impegni di lavoro, mentre vuol dire « risoluzione » del contratto (unico) di lavoro tra società e giocatore, onde l'articolo citato deve interpretarsi come istitutivo di un patto di non concorrenza biennale, decorrente dalla cessazione del contratto, si deve replicare che innanzi tutto si propone così un'arbitraria sostituzione della norma com'è con la norma come si preferirebbe che fosse; ed in secondo luogo che se il giocatore non dichiara preventivamente alla società di voler stare inattivo per 24 mesi *per ottenere l'iscrizione coattiva in lista di trasferimento*, egli resta sempre vincolato alla società a tempo indeterminato. — per altri tre o quattro o sei o dieci anni (a netta smentita di un patto di non concorrenza di due anni dalla risoluzione del c. di l.) — finchè non si verifica l'evento, che solo è idoneo a mettere fine al « vincolo derivante dalle disposizioni federali », e cioè l'iscrizione (volontaria e coattiva) del giocatore in « lista di trasferimento ».

Inoltre abbiamo già ricordato come ad ogni stagione, scaduto il contratto di lavoro, il giocatore sia libero di rinnovarlo oppure no, cioè di dare o non dare le sue prestazioni di lavoro alla associazione, pur restando legato a questa nel senso di non poter passare ad altra squadra, finchè non abbia ottenuto l'iscrizione in lista.

Se rinnova il contratto il giocatore ha diritto al c. d. *premio di reingaggio*, se è ceduto ad altra squadra egli intasca una percentuale del prezzo, che viene pagato dalla squadra cessionaria alla cedente (art. 48, lett. E del R. O.).

Ed allora resta provato che il contratto di lavoro si inserisce episodicamente nell'altro rapporto, già vincolante l'associazione ed il giocatore, del quale cerchiamo la figura giuridica.

\* \* \*

Per noi si tratta di un contratto innominato, che viene stipulato tra le parti all'atto della firma del cartellino, contratto che ha una causa giuridica ed un oggetto — oltrechè come si è visto una durata — diversi dal contratto di lavoro, che però normalmente viene ad accedere al rapporto di cui parliamo, il quale anzi rappresenta *conditio sine qua non* perchè associazioni e giocatori possano reciprocamente obbligarsi con un contratto di lavoro.

La *durata* del vincolo va, come abbiamo detto, dal momento della firma del cartellino al momento in cui il giocatore è messo dalla società in lista di trasferimento, il che egli può ottenere anche coattivamente in varie ipotesi.

Quanto all'*oggetto*, contraendo il vincolo, il giocatore non si obbliga a dare delle prestazioni di lavoro, tant'è che può starsene anche inattivo senza incorrere in sanzioni, anzi conseguendo in tal modo il beneficio di iscrizione coattiva in lista di trasferimento.

Infine la *causa giuridica* del contratto non può essere lo scambio del lavoro contro il corrispettivo salario o stipendio, perchè la società non è tenuta in base al solo vincolo contratto con la firma del cartellino a far lavorare e compensare il giocatore, nè questi è tenuto per la sola firma del cartellino

a prestare le sue energie di lavoro nella produzione del pubblico spettacolo calcistico organizzato dall'Associazione.

È inoltre da considerare che il c. d. *premio di ingaggio* che il giocatore talora riscuote alla firma del cartellino (se non è ceduto da altra squadra, nel qual caso il premio è rappresentato dalla percentuale sul prezzo di cessione) non è il corrispettivo per prestazioni di lavoro — che potranno non essere richieste dalla Società aggregante o essere rifiutate dal giocatore aggregato — ma il *prezzo* dell'impegno di aggregazione.

Non si dimentichi che oltre ai giocatori di grido, intorno ai quali si polarizza l'attenzione del pubblico, le associazioni esercitano un vero e proprio *allevamento* di giovani, i quali entrano in rapporto con esse con la firma del cartellino, e restano nella squadra (finchè non siano ceduti o messi in lista di trasferimento) spesso per anni prima di essere impiegati nello spettacolo calcistico, e di avere — solo allora — dalle società un contratto di lavoro.

Ed è proprio ad evitare che le società, dopo aver impiegato ragguardevoli costi, accumulatisi mentre il giocatore cresceva, si istruiva tecnicamente, si affinava athleticamente, si adattava ad un sistema di gioco, non ottengano da lui un contratto di lavoro, perchè egli preferisca stipularlo con altre associazioni, che il Regolamento federale provvede alla regolamentazione di un vincolo (che perciò si chiama « federale », mentre in realtà ne è titolare attiva ogni singola associazione) tra società e giocatore, in virtù del quale questi, entrando in una società (condizione indispensabile per avviarsi al professionismo calcistico e per poterlo esercitare) si obbligasse a non dare le sue prestazioni di gioco a favore di altre squadre, ottenendo in contraccambio da quelle società il tesseramento presso la Federazione (condizione per poter partecipare a gare ufficiali) e l'immissione nel complesso tecnico della società, in vista del duplice vantaggio di perfezionarsi tecnicamente e di poter ottenere dalla associazione — una volta tesserato per essa — un contratto di lavoro. Normalmente infatti la società, una volta maturo il giocatore, o lo terrà per sè, offrendogli la stipulazione di un contratto stagionale, oppure venderà o darà in prestito il giocatore ad altra squadra, che sia disposta ad offrire a quello un contratto di lavoro.

Ora si comprende bene come la « cessione » o il « prestito » avranno per effetto il *diritto alla esclusiva* a stipulare contratti di lavoro e comunque ad ottenere le prestazioni del giocatore nel pubblico spettacolo calcistico, che scaturisce dal rapporto innominato che abbiamo descritto e al quale ci sembra che si attagli la denominazione che proponiamo di contratto di aggregazione.

Infatti la causa del contratto per l'Associazione è fondamentalmente quella di aggregare l'atleta ai suoi colori, assoggettandolo a una rigida disciplina, ed ottenendo da lui un diritto all'*esclusiva* sulle sue attitudini calcistiche, del quale diritto potrà avvalersi per stipulare con lui, stagione per stagione, un contratto di lavoro, oppure, negativamente, per impedire che ponga le sue energie atletiche al servizio di associazioni concorrenti, oppure, strumentalmente, convertendo in denaro

il diritto (obbligatorio) all'esclusiva, mediante la cessione (col consenso dell'aggregato) ad altra associazione.

Correlativamente la causa del contratto per il giocatore sarà quella di aggregarsi ad un'associazione (impegnandosi a non dare a nessun'altra le prestazioni di gioco) assoggettandosi alla sua disciplina per ottenere in cambio oltre all'eventuale premio di ingaggio le cure per il perfezionamento tecnico, e principalmente l'iscrizione presso la Federazione, che è condizione indispensabile per esercitare il professionismo calcistico ed ottenere dalla squadra aggregante dei contratti di lavoro nello ambito dello spettacolo calcistico da quella esercitata; salvo il diritto del giocatore di aderire alla cessione del contratto di aggregazione, contro il compenso di una percentuale (art. 48, lett. e del R. O.) sul prezzo della cessione o di pagare il prezzo del personale riscatto alla squadra aggregante (art. 47, lett. p del R. O.) per potersi aggregare (contro un premio vistoso, oppure senza corrispettivo, secondo il valore tecnico del giocatore) ad un'altra associazione e con essa (presto o tardi) stipulare contratti di lavoro.

Siamo dunque nello schema dommatico del contratto oneroso a prestazioni corrispettive, queste realizzate nella forma associativa piuttosto che in quella di scambio. (Su tale categoria cfr. CARIOTA FERRARA: *Il negozio giuridico*, p. 240).

Infatti il fulcro del rapporto sta nella combinazione della attività delle due parti al fine di acquisire all'atleta la possibilità di esercitare la professione calcistica (a tal fine l'uno chiede l'iscrizione tramite l'associazione alla Federazione, e l'altra si obbliga ad eseguirla sotto pena, a sensi dell'art. 46, lett. n del R. O., di scioglimento coattivo del vincolo) e di perfezionarlo tecnicamente, l'una mettendo a disposizione mezzi e dirigenti, l'altro allenandosi al comando di questi ed osservandone le prescrizioni e persino le regole di vita. Le due parti mireranno concordemente a raggiungere l'ottima forma sportiva del giocatore, in modo che il suo impiego nel pubblico spettacolo calcistico dia il migliore rendimento. Tuttavia a tale spettacolo il giocatore parteciperà solo quando ottenga dalla propria associazione un contratto di lavoro per la stagione calcistica, contratto che potrà essere stipulato solo in costanza del rapporto di aggregazione.

Quanto alla normazione del contratto in questione le parti la costituiscono mediante concorde rinvio al Regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio, all'atto della firma del c. d. cartellino federale, la cui presentazione da parte della Società e sottoscrizione da parte del giocatore vale a perfezionare lo scambio di consenso.

È appena il caso di notare che il documento sunnominato spiega un duplice effetto in quanto contiene altresì la richiesta d'iscrizione del giocatore alla Federazione, cosicché effettuata questa a cura della società, si istituisce un ulteriore rapporto tra Federazione e giocatore con assoggettamento di questi alla disciplina dello Statuto e degli organi federali, ma tal rapporto è evidentemente distinto e diverso dal contratto di aggregazione.

Per virtù di questo, dunque, il giocatore non diventa una « cosa » dell'associazione, nè si asso-

getta a questa in perpetuo come lavoratore, sia perchè non deduce come oggetto diretto delle sue obbligazioni delle prestazioni di lavoro, sia perchè può sempre ottenere, sia pure con sacrificio, lo scioglimento dal vincolo che limita, negativamente, la libertà di disporre delle sue energie di lavoro.

Un contratto del genere potrebbe stipulare qualsiasi lavoratore dello spettacolo con un impresario al quale non conceda immediatamente le sue prestazioni di lavoro, obbligandosi per un certo tempo ad un certo compenso; ma gli conferisca solo l'esclusiva sulle prestazioni impegnandosi a non contrarre rapporti di lavoro con altri concorrenti.

Ed un'indagine estesa in altri rami della produzione dello spettacolo (sportivo o di arte o specialmente di cinematografia) rivelerebbe — e lo studio sarebbe interessantissimo nel diritto comparato — la diffusione di uno schema contrattuale del tipo esaminato, dove le parti, aggregante ed aggregato, si mettono in rapporto allo scopo di migliorare le attitudini tecniche e professionali del secondo, il quale si impegna a non prestarle al servizio di enti o persone concorrenti dell'aggregante, finchè questi non lo sciolga dal vincolo o questo non cessi legittimamente. Del resto oltrechè nel campo del pubblico spettacolo il contratto potrebbe trovare applicazioni in ogni ramo della produzione, da quella intellettuale (rapporto tra editore ed autore impostato come semplice aggregazione) a quella scientifico-industriale.

Il diritto all'esclusiva sulle prestazioni della persona che scaturisce dal contratto di aggregazione non è assoluto nè tanto meno reale, come giustamente escluse la Magistratura nella vicenda giudiziaria promossa dall'A. C. Torino, ma di natura obbligatoria, come ha riconosciuto lo stesso Tribunale di Torino nella sentenza che commentiamo, aderendo alla costruzione suddelineata e suffragandola del suo autorevole consenso.

La c. d. compravendita dei giocatori cade pertanto su di un oggetto che costituisce un bene immateriale sicuramente negoziabile e cioè la titolarità attiva del contratto di aggregazione, la cessione si realizza (art. 48 R. O.) con le forme proprie della cessione del contratto (art. 1406 C. c.) onde non può spiegare effetto senza il consenso del giocatore ceduto.

Ma resta un'ulteriore obiezione da superare: è stato sostenuto che le operazioni in questione darebbero luogo ad entrate realizzate dalle Associazioni cedenti « a titolo di capitale » e perciò esenti dall'imposta a sensi dell'art. 1, comma 3°, lett. a della legge.

Si tratta invero di una formula di esenzione che permette letteralmente ogni sforzo di trazione ed è infatti sotto questa etichetta che si è sostenuta l'esenzione dall'imposta delle ipotesi più diverse (contributi a consorzi, importazione di monete antiche, ecc.).

Si presenta quindi assai opportuno prendere lo spunto dalle cessioni dei calciatori per cercare di determinare il valore e i limiti concettuali della formula di esenzione a favore delle entrate « a titolo di capitale ».

GIUSEPPE MANZARI  
AVVOCATO DELLO STATO

(continua)

# NOTE DI DOTTRINA

H. STREET: **Governmental Liability**. Cambridge University Press, 1953.

L'importanza di questo libro del prof. Street sta, più che nell'esame che esso fa delle due leggi del 1946 e 1947 che per la prima volta hanno posto fine rispettivamente negli Stati Uniti ed in Inghilterra alla secolare immunità giurisdizionale dello Stato di fronte alle pretese dei cittadini per risarcimento di danni contrattuali od extracontrattuali subiti ad opera di suoi funzionari ed agenti, nello studio di diritto comparato che l'A. fa tra il sistema istituito negli Stati anglosassoni con le leggi sopra citate e quello vigente in Francia, assunto questo paese come il modello di quegli Stati il cui ordinamento giuridico riconosce e regola la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione.

Il libro comincia con una introduzione storica nella quale si tracciano sommariamente le linee dell'ordinamento vigente fino all'entrata in vigore delle sopracitate leggi, ordinamento secondo il quale, come s'è detto, il Re in Inghilterra e lo Stato negli Stati Uniti non potevano essere perseguiti giudizialmente da un privato.

Il fondamento di questo sistema in Inghilterra si trovava nel principio che era assurdo che il Re potesse essere portato in giudizio davanti alle Corti che egli stesso aveva creato per rendere la sua giustizia ai suoi sudditi.

Dal Re poteva ottenersi giustizia solo in via di grazia, nel senso che il cittadino poteva adire i tribunali contro la Corona solo quando alla sua azione giudiziaria fosse stato dato ingresso con il *fiat justitia* che il Re concedeva a sua discrezione.

Alla base di questo principio di carattere evidentemente processuale c'era peraltro il principio sostanziale che il Re non poteva commettere atti illeciti o comunque contrari alla legge e perciò non poteva cagionare a chicchessia danni risarcibili.

È strano che questo sistema fosse passato negli Stati Uniti, pur avendo questi una forma repubblicana di governo.

Nella introduzione storica è tracciato anche un breve saggio di diritto comparato con particolare riguardo al sistema francese, fondato com'è noto sulla giurisdizione duplice, per la quale la responsabilità dello Stato dell'esercizio delle sue funzioni pubbliche viene fatta valere davanti al Consiglio di Stato.

All'Italia si accenna solo incidentalmente per dire che lo Stato può essere citato avanti ai Tribunali civili ma non davanti ai Tribunali amministrativi (p. 21), affermazione questa di cui non si com-

prende assolutamente la portata, a meno che non la si interpreti nel senso che una condanna a risarcimento di danni per violazione di diritti si può ottenere solo dall'autorità giudiziaria ordinaria. Ma, evidentemente, così si trascura tutta la materia relativa alla lesione degli interessi legittimi i quali, com'è noto, trovano anche in Italia fin dal 1889 una tutela di carattere giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato.

Il secondo capitolo è dedicato all'esame del concetto di «Tort» e cioè dell'atto illecito ed è soprattutto importante per la delimitazione dei casi nei quali una illiceità non può riscontrarsi o come conseguenza del concetto stesso di atto illecito inteso come violazione di limiti precisi posti dalla legge all'azione dello Stato e dei suoi organi, o per speciali eccezioni poste dal diritto positivo con carattere di privilegio.

Un esempio della prima categoria si ha nella esclusione di responsabilità per gli atti discrezionali (per i quali, come si è detto, non è dato nemmeno ricorso a giurisdizioni analoghe al nostro Consiglio di Stato). Un esempio della seconda categoria si ha nella esclusione di responsabilità per atti compiuti da membri delle forze armate.

Il terzo capitolo tratta della responsabilità dello Stato per inadempimenti contrattuali.

Anche per danni derivanti da tali inadempimenti era preclusa fino al 1947 in Inghilterra ogni azione giudiziaria contro lo Stato, mentre fin dal 1887 una tale azione era data contro l'Amministrazione Pubblica degli Stati Uniti.

Nella trattazione di questa materia l'A. rileva che nel diritto anglosassone non vi è alcuna regola speciale per i contratti dello Stato che li distingua dai comuni contratti di diritto privato e non esiste pertanto la categoria del *contrat administratif* propria del diritto francese ed elaborata in quel paese dalla copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Il quarto capitolo tratta della responsabilità dello Stato per espropriazioni, ed altri titoli minori.

Il quinto capitolo concerne le azioni e gli altri procedimenti giurisdizionali ammessi contro lo Stato.

Il sesto capitolo tratta delle limitazioni sostanziali alla responsabilità dello Stato, limitazioni che sono da ritenere residui anacronistici del vecchio sistema ormai superato con le citate leggi del 1946 e 1947.

Il settimo capitolo concerne, invece, le limitazioni processuali in materia di responsabilità dello Stato.

Particolarmente importante in questo campo la, sia pur molto breve, trattazione dei limiti alla

esecuzione forzata delle decisioni giudiziarie contro l'Amministrazione dello Stato (p. 182).

Anche secondo la legge del 1947 non è consentito in Inghilterra alcuna esecuzione [forzata contro lo Stato, eguale sistema vige negli Stati Uniti.

Nella conclusione l'A., pur riconoscendo che le riforme del 1946 e 1947 hanno un carattere quasi rivoluzionario in relazione al sistema giuridico anglo-sassone lamenta, tuttavia, che con esse non si è ancora istituito un metodo efficiente per garantire al cittadino offeso da un atto illecito di un organo dello Stato un'adeguata protezione legale.

Egli tuttavia ammette che raggiungere un simile risultato è tutt'altro che facile ed esclude come assolutamente estranea all'ordinamento giuridico anglosassone la possibilità di istituire tribunali amministrativi separati secondo il sistema francese.

*Abbiamo voluto segnalare, sia pure brevemente, questo libro dello Street perchè esso ci sembra soprattutto interessante per quanto concerne il riconoscimento degli inevitabili limiti ai quali è soggetto il diritto del cittadino che fa valere delle pretese contro lo Stato.*

*Benchè, com'è noto, gli Stati anglosassoni siano celebrati come quelli che garantiscono la maggiore difesa dell'individuo contro lo Stato, è facile vedere che, a parte il fatto che solo recentemente è stata garantita la tutela giudiziaria del cittadino contro gli atti produttivi di danno compiuti da organi dello Stato, questa tutela non è affatto piena e, in confronto, per esempio, al nostro ordinamento giuridico, è di grado assolutamente inferiore.*

*Interessante, inoltre, ci sembra il rilievo che nemmeno l'ordinamento anglosassone consente che le decisioni giudiziarie contro lo Stato siano eseguite forzatamente come quelle contro un qualsiasi privato e questo rilievo appare tanto più tempestivo in un momento in cui da più parti sono state salutate quasi come conquiste del progresso giuridico delle decisioni aberranti che hanno consentito la esecuzione forzata su denaro pubblico, su beni demaniali, perfino su materiali di armamento appartenenti allo Stato.*

*La verità è che in questo campo appare pertinente la osservazione del prof. Laski (riportata nel volume a p. 182, nota 4), secondo la quale l'avente diritto ad un bene riconosciuto da una decisione giudiziale contro lo Stato dipende, per ottenerlo, da una combinazione di buona volontà e di pressione morale che egli può sperare di avere dalla opinione pubblica.*

*Sia ben chiaro, naturalmente, che con questo noi non vogliamo dire che il cittadino debba restare indifeso contro gli abusi dei pubblici funzionari i quali solo per malanimo non vogliono dare esecuzione a decisioni giurisdizionali. Ma, la responsabilità amministrativa, civile e soprattutto penale di questi rarissimi elementi, costituiscono uno strumento sufficiente per garantire il diritto nel cittadino ingiustamente leso, senza che appaia necessario arrivare al sovvertimento dei principii fondamentali dell'ordinamento giuridico.*

A. S.

**Il Foro Italiano.** Annata 1954 (rec. crit.).

Riteniamo opportuno segnalare alcuni importanti articoli e monografie contenuti nel fascicolo del « Foro Italiano » per l'annata 1954, che concernono questioni di particolare interesse per la Avvocatura dello Stato.

Citiamo anzitutto uno studio in materia di criterio discriminatore delle giurisdizioni (I, 777) nel quale l'Albano esamina l'evoluzione della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione e del Consiglio di Stato in merito a questa delicata questione. L'articolo è notevole soprattutto per l'abbondanza e la precisione della documentazione, specie per quel che riguarda le manifestazioni più recenti della Giurisprudenza.

Lo studio è redatto sotto forma di nota alla sentenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite) n. 65 del 15 gennaio 1954, sentenza pubblicata ed annotata anche in questa Rassegna (1954, 93). L'importanza di questa sentenza sta soprattutto nel fatto che essa sembra segnare una svolta decisiva nell'indirizzo giurisprudenziale della Cassazione con la rinunzia, pare definitiva, al c. d. criterio della prospettazione.

Interessante, nella stessa materia della giurisdizione, benchè probabilmente troppo succinta la nota dell'Andrioli alla sentenza della Corte di Cassazione n. 313/1953 (I, 10) nota nella quale il valente processualista critica l'affermazione della Corte Suprema secondo la quale « ancorchè il soccombente non abbia, nel ricorso, risollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione, respinta dal giudice di appello, deve la Corte di Cassazione riesaminarla di ufficio ».

L'Andrioli osserva che questa affermazione è in contrasto con il principio risultante dall'art. 279 n. 4 del Codice Procedura Civile secondo il quale anche la decisione sulla questione di giurisdizione costituisce un capo di sentenza sul quale, in difetto di impugnativa si può formare il giudicato.

La questione, come si vede, è di notevole importanza e merita ulteriore approfondimento.

Numerose sono poi le note in materia tributaria delle quali ricordiamo, come le più importanti, quella del Berliri sulla assoggettabilità all'i.g.e. dei contributi versati dai partecipanti ad un consorzio di irrigazione (I, 214). Il Berliri contesta che tali contributi abbiano carattere di entrata, dovendo invece considerarsi apporto di capitale.

Dello stesso Berliri è un'altra acuta nota (I, 737) sul concetto di appalto nelle leggi sulle agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia.

Di questa nota è soprattutto da mettere in rilievo la parte che concerne la critica alla affermazione della Cassazione secondo la quale « ai fini della applicazione del beneficio fiscale il criterio distintivo tra appalto e vendita deve desumersi dalla legge 19 luglio 1941 n. 771 e non dal Codice civile ».

Il Berliri contesta questa affermazione, sostenendo che il concetto di appalto deve desumersi soltanto dal Codice civile, ma non sembra che la critica sia esauriente in quanto non valuta la portata della citata legge del 1941, da considerare come legge speciale applicabile sempre quando la categoria giuridica dello appalto debba essere

considerata ai fini di applicazione di norme tributarie.

Particolare segnalazione merita poi una nota del Guarino sul contenzioso tributario e giurisdizioni speciali (3, 110), nota nella quale si fa il punto sullo stato attuale della dottrina della giurisprudenza e forse anche delle tendenze di politica legislativa in materia di sistemazione del contenzioso tributario.

Anche il Guarino è per l'opinione che il divieto costituzionale di istituire giurisdizioni speciali non implica soppressione delle Commissioni tributarie anche se queste debbono considerarsi come organi giurisdizionali secondo la ormai prevalente dottrina e la costante giurisprudenza.

Tra le trattazioni di diritto pubblico generale segnaliamo l'articolo del Rocco sulla discrezionalità e controlli sul suo esercizio (IV, 1).

È un tentativo di ricondurre sotto un unico concetto aspetti diversi della discrezionalità del-

l'esercizio del potere legislativo giudiziario ed esecutivo.

Si tratta, come è evidente, di una materia molto delicata, nella quale, forse, occorrerebbe dare un maggiore rilievo alla diversità dei controlli come criterio per distinguere i vari tipi di discrezionalità. A questo proposito non pensiamo che sia conveniente l'unificazione del concetto e che sia meglio mantenere il termine di discrezionalità per la sola attività amministrativa lasciando quella strettamente legata a questa come una sua essenziale caratteristica.

Segnaliamo, infine, la monografia del Sandulli sugli atti amministrativi generali a contenuto non normativo (IV, 217) nella quale con chiarezza e concisione si tracciano i criteri di distinzione tra atto amministrativo generale, regolamento e atto plurimo, traendone conseguenze di evidente importanza specialmente nel campo della giustizia amministrativa.

**AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - A.R.A.R. - Foro Erariale.** Cass., Sez. I, Civile, Sent. n. 4635/54 - Presidente: Acampora; Est. Caporaso; P. M. Martucci (c. conf.) - Soc. Tacazzani «SAMIC» c. A.R.A.R.

Ai sensi del D. L. 23 novembre 1945, n. 793 l'A.R.A.R. ha la forma di azienda autonoma, agente per conto e nell'interesse dello Stato, e sono, quindi, applicabili ad essa tutte le regole sulla rappresentanza in giudizio e sul patrocinio delle amministrazioni dello Stato di cui al T. U. 30 ottobre 1933 n. 1611.

La Cassazione, con le conformi conclusioni del P. M., si è limitata ad osservare che l'A.R.A.R. ha forma di azienda autonoma agente per conto e nello interesse dello Stato e che quindi sono ad essa applicabili tutte le regole sulla rappresentanza in giudizio e sul patrocinio della Amministrazione dello Stato di cui al T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611.

La sentenza viene opportuna perchè pur senza soffermarsi sulla questione se l'A.R.A.R. abbia o meno la personalità giuridica, esaminata dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 2218 del 9 luglio 1953 (sul cui contenuto v. SIMI in questa Rassegna 1954, 1) riconosce implicitamente che l'elemento dell'agire per conto e nell'interesse dello Stato, anche se con forma di azienda autonoma, è decisivo per l'applicazione dell'ampia formula dell'art. 1 del T. U. cit. «anche se organizzate ad ordinamento autonomo» e ne trae le debite conseguenze.

Se ne può dedurre, che l'orientamento del Supremo Collegio non è nel senso (accolto espressamente da qualche giudice di merito per la G.R.A. la cui posizione è analoga a quella dell'A.R.A.R.) che dal riconoscimento della personalità giuridica e dalla qualificazione di ente pubblico economico discenda il dissociamento a tutti gli effetti dallo Stato. Ma al contrario che la natura di ente pubblico economico non impedisca l'applicabilità delle norme sul foro erariale e di tutte quelle altre che attengono alla sostanza dell'attività più che alla forma dell'ente (per la compatibilità tra organo dello Stato e persona giuridica vedi p. es. Cassaz., Sezioni Unite n. 1688/52 in questa Rassegna 1953, p. 60, con nota critica). In ciò del resto confermerebbe la circostanza che il S. C. non ha mai rilevato nè il difetto di rappresentanza, nè l'inammissibilità per tale motivo rispetto alla impugnativa proposta dall'Avvocatura dello Stato per l'A.R.A.R. e la G.R.A., anche nelle cause in cui ha dichiarata la natura di ente pubblico economico di esse.

Naturalmente indirizzi in materia così delicata per le conseguenze delle tesi accolte, non possono considerarsi sufficienti a sciogliere i nodi delle varie questioni e a consigliare il comportamento della difesa,

per cui è ovviamente da procedersi con le più diligenti cautele.

La sentenza della Cassazione, peraltro, ci sembra meriti segnalazione pur essendo desiderabile un chiarimento definitivo.

Nel senso che l'A.R.A.R. sia amministrazione dello Stato perchè non ha patrimonio proprio (v. ROCCO F. in «Acque Bonifiche e Costruzioni» 1955, 109 e GASPARRI in «Diritto Lavoro» 1955, II, 71). In tale ultimo studio si ritiene che la G.R.A. non abbia tale natura, ma nel presupposto che essa abbia un patrimonio proprio (presupposto che — sia detto quindi per incidens — il D.L.L. 2 giugno 1946, n. 502, richiamato dalla legge n. 321 del 1948 dimostra infondato in fatto, e un diritto poichè la G.R.A. non ha che il patrimonio [centri autocarri] dello Stato).

V. S.

**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE - Alloggi di servizio - Alloggi a pagamento in edifici appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato - Revoca della concessione - Opposizione giudiziaria avverso il provvedimento di rilascio. Improprietà.** (Corte di Cass., S. U. Sent. n. 1473/55 - Pres.: Acampora; Rel.: Duni; P. M.: De Martini (conf.) - Amministrazione Difesa Marina c. Minerva).

Atteso il diretto rapporto di strumentalità fra il bene e lo scopo che l'Amministrazione statale si propone di raggiungere, è destinato a pubblico servizio e fa, quindi, parte del patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826 C. c., 3° comma) l'immobile che l'Amministrazione medesima utilizza per alloggio del proprio dipendente, facilitandone le condizioni di vita ed incidendo immediatamente sulla attività dallo stesso dipendente esplicata nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il rapporto che sorge fra l'Amministrazione statale ed il proprio dipendente per l'uso di un alloggio di servizio estrinseca una concessione amministrativa, in ordine alla quale, e più particolarmente per quanto concerne la revoca della medesima, discrezionalmente posta in essere dalla Amministrazione stessa, il giudice ordinario non ha giurisdizione.

Nel caso di specie i giudici di appello avevano escluso che l'immobile occupato dal dipendente statale fosse stato destinato a pubblico servizio sia in vista della distanza dall'ufficio, sia perchè l'Amministrazione percepiva un canone mensile, sia pure tenue, e sia ancora per la circostanza che il suddetto dipendente era rimasto nel godimento dell'immobile anche dopo la cessazione del rapporto di impiego.

Ma la S. C., dopo avere osservato che nel caso concreto la sussistenza di una concessione di alloggio di servizio era conclamato da un elemento riconosciuto fin dal primo grado del giudizio e, cioè, del fine che la Amministrazione si era proposta e che era quello di agevolare i propri dipendenti dando loro un alloggio ed a canone tenuissimo, ha sottolineato la assoluta irrilevanza degli elementi sui quali si erano basati i giudici di appello.

« A parte la distanza — si legge nella sentenza delle Sezioni Unite — assolutamente indifferente, è da rilevare che anche i beni indisponibili dello Stato possono produrre un reddito senza che ciò valga ad escluderne la indisponibilità e tale reddito può ben essere costituito, come nella specie, da un canone pagato da persona cui, per ragioni di servizio il bene è concesso in godimento (nello stesso senso vedi Sezioni Unite 30 aprile 1949, n. 1067, in causa Demanio-Culpe; Cass., III Sezione, Sent. n. 2530/49; Cass., 28 giugno 1951, n. 1741). D'altra parte la tolleranza che nel caso in esame la Amministrazione militare marittima abbia verso il sottufficiale lasciandolo ancora per qualche tempo nell'alloggio dopo il suo collocamento a riposo, non vale, ovviamente, a rendere disponibile il bene immobile, facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato ».

Se l'alloggio viene concesso non già a scopo di lucro, bensì per soddisfare ad un'esigenza di interesse pubblico, quale è quella di facilitare le condizioni di vita, anche economiche, del dipendente statale, in relazione all'attività dallo stesso esplicata; se il godimento dell'alloggio è unicamente in vista di siffatta qualità, consegue che il rapporto che sorge con l'Amministrazione riceve una precisa colorazione in dipendenza della causa che determina l'assegnazione dell'alloggio medesimo e non può altrimenti qualificarsi se non come un rapporto di diritto pubblico e, più precisamente, come concessione amministrativa.

Consegue ancora che l'Amministrazione può sempre disporre discrezionalmente la revoca della concessione stessa e che contro il provvedimento di revoca non può ritenersi ammessa alcuna azione avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria, la quale in materia è carente di giurisdizione.

Agli esatti rilievi della Corte Suprema, ci sia peraltro consentito di aggiungere che in sostanza, secondo la disciplina dei beni disponibili ed indisponibili dello Stato (legge sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvata con R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, e relativo regolamento R. D. 23 maggio 1924, n. 827) gli immobili costituenti il patrimonio dello Stato (disponibili o indisponibili) sono amministrati dal Ministero delle Finanze (art. 1 R. D. n. 2440). Ora, mentre detto Ministero provvede all'Amministrazione dei beni redditizi dello Stato, e cioè di quei beni di cui lo Stato si avvale jure privato, per il conseguimento di un reddito, le altre amministrazioni non possono detenere beni immobili ad altro titolo se non quello della destinazione ad un servizio pubblico. Per cui tutte queste altre amministrazioni hanno la disponibilità di alloggi esclusivamente nell'interesse del servizio che assolvono e tali alloggi sono necessariamente ricompresi fra i beni indisponibili e la loro specifica destinazione è rivolta esclusivamente ai fini di interesse generale perseguito da

dette amministrazioni, rispettivamente nello ambito della loro specifica competenza ed attività. In sostanza il fatto stesso che un immobile destinato ad alloggi di dipendenti statali è in possesso di amministrazioni diverse da quella finanziaria, dimostra di per sé stesso che detto immobile rientra fra i beni indisponibili, non potendo queste altre amministrazioni svolgere finalità lucrative o speculative, bensì finalità rivolte soltanto al miglior andamento del pubblico servizio.

Richiamiamo, peraltro, quanto al riguardo osservato su questa Rassegna, 1950, p. 107, 108.

T.L.G.

**IMPUGNAZIONE - Nullità della notificazione - Rinnovazione nei termini - Ammissibilità - Comuni e Provincie - Procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di decadenza di consiglieri - Legittimazione del prefetto - Consigliere - Giudizio di responsabilità - Decadenza.** (Cass., Sez. I, Sent. 22 febbraio 1955 - Pres.: Piacentini; Est.: Siciliani; P. M.: Guidi, conf. - Prefetto di Ravenna c. Pagani).

La notificazione dell'impugnazione, inficiata di nullità, può essere validamente rinnovata, purché non sia decorso il termine di impugnazione e sempre che non sia stata giudizialmente dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione, ai sensi degli articoli 365, 366 e 369 Codice procedura civile.

Il prefetto è legittimato a promuovere la deliberazione del Consiglio comunale che dichiara la decadenza di un consigliere, e ad impugnarla con ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'art. 160 R. D. 12 febbraio 1911, n. 297.

La decadenza, di cui all'art. 15 n. 6 del T. U. 5 aprile 1951 n. 203, riguarda qualunque lite pendente fra il comune e i consiglieri e quindi anche quella relativa all'accertamento di responsabilità amministrative dei consiglieri stessi avanti giurisdizioni amministrative.

Con la prima massima, che rappresenta ormai giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, si è ritenuto, in sostanza, che la norma dettata dall'art. 358 Codice Procedura civile per l'appello sia l'espressione di un principio generale, che si ricollega all'efficacia del giudicato. L'impugnazione, giudizialmente dichiarata inammissibile o improcedibile, non può essere riproposta, ancorché non siano decorsi i termini di impugnazione, perché il diritto alla impugnazione è consumato per effetto della sentenza. Ma finché questa non sia pronunziata e purché non siano decorsi i termini l'impugnazione (come il ricorso al Consiglio di Stato) può essere riproposta. La sentenza ha esaminato il caso della rinnovazione di notificazione nulla, ma noi riteniamo che il principio debba valere anche per la rinnovazione o riproposizione (rituale) d'impugnazioni affette da altre nullità. (Negli stessi sensi cfr. Cass. 7 settembre 1952; n. 2094 e 6 settembre 1952, n. 2849 citate in sentenza).

Le altre due massime costituiscono, anch'esse, giurisprudenza consolidata. (Per i precedenti cfr. « Rassegna Avvocatura dello Stato », 1954, pp. 18, 59, 61 e 188).

G. G.

**POSTE E TELEGRAFI - Rilascio di tessera postale - Mezzo di identificazione del titolare - Limiti - Rilascio di tessera irregolare - Responsabilità dell'Amministrazione postale - Presupposti.** (Corte di Cass., Sez. Un. 17 febbraio 1954, n. 400 - Pres.; Galizia; P. M.: Macaluso, conpl. parz. diff. - Amministrazione delle Poste c. Magri).

La tessera postale, per legge, serve soltanto come mezzo di identificazione del titolare ai fini della riscossione di quanto dovuto dall'Amministrazione delle Poste per vaglia, assegni postali, esclusi sempre quelli all'ordine, assegni localizzati, ed altri titoli postali d'importo superiore a diecimila lire.

Il rilascio di una tessera falsa è fonte di responsabilità per l'Amministrazione postale solo in quanto il danno sia stato sofferto da una persona il cui credito possa essere riscosso presso gli uffici postali e sempre che il danno stesso sia conseguenza immediata e diretta del rilascio della tessera.

*La specie di fatto è la seguente:*

Una tessera postale di riconoscimento veniva rilasciata su attestazione di due garanti entrambi impiegati dello Stato uno dei quali sottoscriveva il verbale di sottoscrizione anche nella qualità di controllore delle operazioni di rilascio. In seguito veniva accertato che quest'ultimo impiegato aveva fatto da teste senza conoscere il richiedente, il quale aveva declinato false generalità. Il richiedente stesso si serviva poi della tessera per riscuotere, presso un istituto di credito, un assegno bancario, intestato al titolare della tessera.

Evidentemente, la questione di responsabilità che qui si pone non deriva dall'erronea identificazione dell'esibitore del titolo di credito da parte dell'istituto bancario (vedi al riguardo Cass. 24 ottobre 1952, n. 3046, « *Foro Padano* », 1953, I, 742; MESSINEO: Titoli di credito, 1934, II, n. 195; FERRI: Titoli di credito, 1950, n. 38; GUALTIERI: I titoli di credito, Torino, 1953, p. 69 e segg.), ma piuttosto dal fatto che tale identificazione è avvenuta in base ad un documento fornito all'esibitore del titolo dall'Amministrazione delle Poste, la quale, pertanto, potrebbe apparire responsabile dell'erroneo pagamento.

Non vi ha dubbio che la natura dell'attività che svolge la Pubblica Amministrazione allorchè rilascia la tessera postale di riconoscimento, sia quella di una dichiarazione non negoziale (mero atto amministrativo) rivolta all'accertamento dell'identità personale del richiedente. Si tratta cioè di una manifestazione dell'attività di certificazione, o, in senso più ampio, di attestazione.

Tuttavia, l'attestazione contenuta nella tessera postale, come in genere quella contenuta in qualsiasi documento d'identificazione personale, si presenta con una caratteristica che la distingue profondamente da ogni altra attestazione, in quanto essa non è dalla legge destinata alla pubblica fede, ma è piuttosto destinata a far fede solo alla stessa Amministrazione da cui promana. Per la tessera postale ciò risulta testualmente dall'art. 23 del Regolamento generale dei servizi postali, già citato, nel quale è dichiarato che « le tessere di riconoscimento sono rilasciate dall'Amministrazione postale allo scopo di facilitare le operazioni per le quali occorre l'accer-

tamento dell'identità della persona che le compie ». Funzione codesta che viene confermata sia dall'abbinamento, sotto lo stesso titolo primo di detto Regolamento, delle « Disposizioni generali sui servizi a danaro » e delle « Tessere postali di riconoscimento », sia dall'obbligo stabilito nell'art. 27 del Regolamento medesimo a carico del titolare della tessera ed a cautela dell'Amministrazione, di denunciarne lo smarrimento a quest'ultima, la quale provvede a farne cessare l'efficacia entro il ristretto ambito dei suoi uffici e senza alcuna pubblicità all'esterno. Limitata funzione di attestazione che la stessa Amministrazione ha cura di rendere a tutti nota mediante un'apposita avvertenza sulla parte esterna della tessera, concepita, secondo il modulo di tipo unico stabilito dall'Unione Postale Universale e fornito dall'Ufficio Internazionale di Berna (art. 106 e 116 par. 2 del Regolamento d'esecuzione della Convenzione Postale Universale di Bruxelles 11 luglio 1952) nei seguenti termini: Certe cartes est reconnue comme pièce justificative d'identité pour les opérations postales. Les cartes d'identité sont délivrées exclusivement par le service des postes. (Mod. C. 25 annesso al Regolamento cit.). Dal che si desume che la dichiarazione di conoscenza che emette la Pubblica Amministrazione viene emessa non già per soddisfare l'interesse individuale del privato di ottenere un mezzo di riconoscimento personale, ma piuttosto per soddisfare un pubblico interesse, proprio della Amministrazione dichiarante e consistente nel regolare svolgimento dei servizi a danaro presso gli uffici postali, tanto per la speditezza quanto per la precisione delle operazioni.

E ciò anche in conformità ed in adempimento delle Convenzioni postali internazionali (cfr. art. 45 della Convenzione postale universale di Bruxelles già cit.), le quali prevedono e regolano il rilascio di tessere di riconoscimento, solo come documento giustificativo per le operazioni effettuate negli uffici postali degli Stati aderenti all'Unione Postale Universale. Come è noto, il prevalente carattere internazionale del servizio postale fa sì che l'Amministrazione interna di ogni singolo Stato associato sia talmente vincolata agli Accordi internazionali da apparire addirittura come « un'amministrazione delegata di quella (centrale) internazionale, e quindi indiretta, decentrata o autarchica rispetto ad essa ». (RAPISARDI-MIRABELLI: Il diritto internazionale amministrativo, 1939, 312). Ciò importa che anche le norme di diritto interno che stabiliscono la funzione e la modalità di rilascio della tessera postale in applicazione delle dette convenzioni internazionali, sono norme intese, come queste ultime, ad attribuire a tale documento una efficacia strettamente limitata alle operazioni postali, per le quali esso viene creato.

Il che, dopo tutto, è in armonia al principio generale a cui è ispirato lo stesso nostro ordinamento giuridico, e secondo cui i documenti di riconoscimento personale valgono esclusivamente a far fede alle pubbliche amministrazioni, che li rilasciano per i propri fini. La legge può stabilire per quali altri fini il documento rilasciato da una determinata amministrazione potrà spiegare efficacia; ma al di là di questi limiti, segnati dai fini propri per cui il documento viene emesso e da quegli altri eventualmente indicati dalla legge, il documento non ha alcuna

funzione probatoria. Valga l'esempio della carta d'identità, che il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone che ne facciano richiesta, di età superiore ai quindici anni, aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora (art. 3 R. D. 18 giugno 1931, n. 773), e che costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia (art. 288 del Regolamento per la esecuzione della legge di P. S. approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635), mentre, com'è notorio, essa è priva di valore come documento di riconoscimento per i pagamenti che vengono effettuati dagli istituti di credito nonchè per le stesse operazioni in denaro che si compiono presso gli uffici postali (cfr. PERRIS: Carta d'identità, in «Nuovo Digesto Italiano». D'altra parte, se talvolta, per i fini stessi a cui adempie la carta di identità, il riconoscimento personale può essere attestato con titoli equipollenti, ciò avviene esclusivamente nei casi in cui è espressamente consentito dalla legge, la quale stabilisce anche il documento che essa ravvisa tale e cioè qualsiasi documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato (art. 292 Regolamento cit.). Fuori però di tali casi, codesti documenti diversi dalla carta d'identità valgono solo per i fini per cui essi vengono emessi: e pertanto i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati dello Stato, le patenti automobilistiche, i libretti di porto di armi, i passaporti per l'estero e tutti gli altri documenti di identificazione attestano l'identità personale dei rispettivi titolari nei soli confronti dell'Amministrazione che emette il documento stesso e per i fini per cui esso viene emesso.

In conseguenza di siffatto carattere, di avere cioè come immediata finalità quella di servire al soddisfacimento di bisogni propri della stessa Amministrazione, l'attestazione di riconoscimento personale espressa nei documenti di identificazione non costituisce il contenuto di una prestazione amministrativa resa a privati, in senso tecnico, e quindi propriamente non è esplicazione di un pubblico servizio, del quale, invece, come si sa, è condizione indispensabile che l'attività prestata sia fine a sè stessa, abbia cioè il fine di recare utilità esclusivamente e direttamente ai privati nei rapporti della loro vita sociale, per dare sicurezza e garanzia ai loro diritti, (v. DE VALLES: I servizi pubblici, n. 16, in Trattato dell'ORLANDO, Milano 1930, vol. VI, p. 1; ALESSI: Le prestazioni amministrative rese ai privati, Milano, 1946, p. 42 e 59). Al contrario l'attività che viene prestata, in particolare, dall'Amministrazione delle Poste allorchè rilascia la tessera di riconoscimento, è un'attività esplicata in via del tutto secondaria, allo scopo precipuo del migliore assolvimento dei suoi propri compiti postali, e quindi come accessorio di altra attività. In altri termini, mentre la normale attività di attestazione ha come scopo immediato solo quello di far piena prova, di fronte a chicchessia, di quanto il pubblico ufficiale asserisce (cfr. art. 2700 C. c.), rimanendo poi l'Amministrazione completamente indifferente per l'uso che si faccia dell'attestazione, la quale può essere, per ciò, inquadrata nell'amministrazione pubblica del diritto privato (FRAGOLA: Atti amministrativi non negoziali, 1942, 181; ZANOBINI: Corso di diritto amministrativo, 1951, V, 173), la dichiarazione di scienza sull'identità personale contenuta nella

tessera postale è compiuta esclusivamente allo scopo di far fede agli stessi organi postali — interni o esteri — incaricati dell'esecuzione dei servizi a denaro. Per quanto non possa parlarsi di atto interno, perchè è la legge stessa che attribuisce alla tessera postale la idoneità a servire come mezzo di riconoscimento personale ai fini della riscossione di determinati titoli postali, pure non v'è dubbio che essa è destinata ad un uso meramente interno, che si esaurisce entro l'ambito dell'organizzazione della stessa Amministrazione che crea il documento.

E neppure entro questo stesso ambito, si noti, essa ha piena funzione probatoria, in quanto, per legge, l'accertamento dell'identità personale contenuto nella tessera postale non vale per la riscossione degli assegni all'ordine e dei titoli postali d'importo superiore alle lire 20.000 (art. 1 D. L. C. p. S. 11 settembre 1947, n. 1227, che sostituisce l'art. 9 del Regolamento), non vale cioè per le operazioni di maggior rilievo, per le quali è invece necessaria la conoscenza personale o l'intervento di garanti, o la autenticazione della firma di quietanza da parte di un notaio.

L'esistenza dei limiti che la legge pone alla efficacia dell'attestazione contenuta nella tessera postale è esplicitamente riconosciuta, nella sentenza annotata, dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, pur richiamandosi all'antico testo dell'art. 9 del Regolamento sui servizi postali a denaro (sostituito prima dall'art. 2 del R. D. 17 ottobre 1941, n. 1292, e poi dall'art. 1 del D. L. C. p. S. 11 settembre 1947, n. 1227, che spostano i limiti di valore dei titoli postali per la cui riscossione è ammessa l'efficacia probatoria della tessera), afferma che le norme che disciplinano il rilascio della tessera postale sono intese « a tutelare direttamente soltanto gli interessi della stessa Amministrazione e delle persone i cui crediti possono essere riscossi presso gli uffici postali mediante esibizione della tessera postale ». Coerentemente a tale principio, la stessa Suprema Corte decide la questione di responsabilità prospettata all'inizio, dichiarando che l'eventuale violazione di legge in cui possa essere incorsa la Pubblica Amministrazione nel rilasciare la tessera postale « sarebbe stato decisivo se la suddetta tessera falsa fosse stata usata nell'ambito dei servizi postali e nei limiti di valore e di qualità del titolo da riscuotere, entro i quali la tessera postale può essere usata come mezzo d'identificazione personale, ma non è decisivo ed è anzi irrilevante nel caso di specie, in cui la tessera postale fu usata fuori dei suddetti limiti ».

Con tali affermazioni evidentemente non contrasta il rinvio poi disposto per accertare se, nella fattispecie, il danno dipendente dall'irregolare rilascio della tessera sia stato sofferto da una persona tutelata dalle norme violate e se esso costituisca conseguenza diretta ed immediata del rilascio medesimo. Appunto perchè se tale esame di fatto condurrà ad accertare che, in concreto, danneggiato sia stato il titolare dello assegno bancario abusivamente da altri riscosso con l'uso della tessera postale, nessuna responsabilità potrà derivarne a carico della Amministrazione delle Poste, in quanto detta persona non rientra nella categoria di quelle alla cui tutela sono rivolte le norme regolatrici del rilascio della tessera postale, e che, secondo la stessa Cassazione, è costituita soltanto dalle persone titolari di crediti riscuotibili presso

gli uffici postali. Parimenti, la responsabilità della Pubblica Amministrazione dovrà essere esclusa se dall'esame di fatto risulterà che il danno risentito dalla detta persona non possa ritenersi conseguenza diretta ed immediata del rilascio della tessera, a causa del comportamento colposo del cassiere della banca, che ebbe a considerare valido titolo di riconoscimento un documento che tale valore non aveva in linea generale, in quanto esso è dalla legge posto

esclusivamente al servizio del diritto di credito contenuto in determinati titoli postali. Per tanto, secondo il pensiero della Suprema Corte di Cassazione, se una responsabilità può scaturire dall'irregolare rilascio di siffatto documento, tale responsabilità non può che riguardare il danno verificatosi per l'uso a cui esso è per legge destinato, cioè solo nella riscossione dei titoli postali.

A. NIGIDO

---

# ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

**IMPOSTE E TASSE - Diritto di licenza - Regime intertemporale.** (Trib. Genova 4 maggio 1955; Pres. Secco; Est.: Carratello - Soc. Ories c. Finanze).

L'obbligazione avente per oggetto il pagamento dei diritti di licenza sorge nel momento in cui le merci, soggette a tale diritto, passano la linea doganale.

Come è noto il D. L. 13 maggio 1935, n. 894, istituì uno speciale diritto di licenza nella misura del 3 % del loro valore, elevato in seguito al 10 % con D. L. 11 maggio 1947, n. 594, sulle merci la cui importazione è subordinata a permesso o licenza in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero.

Tale diritto fu abolito con decorrenza dall'entrata in vigore della nuova tariffa doganale (15 luglio 1950) dalla legge 15 giugno 1950, n. 330, che istituì dalla stessa data un diritto amministrativo nella misura del 0,50 % del valore delle merci importate.

Da ciò la questione se le merci che hanno passato la linea doganale prima di tale data, ma che siano state immesse al consumo posteriormente ad essa, siano soggette al diritto di licenza o al diritto amministrativo.

Il Tribunale ha osservato che lo sdoganamento, il quale avviene dopo che siano stati riscossi i diritti doganali, con il che le merci si considerano nazionalizzate (art. 5 e 55 Legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424), è un momento che attiene all'esecuzione dell'obbligazione, e più precisamente all'estinzione della stessa, per cui tale momento non può farsi coincidere come avrebbe voluto l'opponente, con quello nel quale sorge l'obbligazione doganale.

Ha inoltre rilevato che lo speciale regime di favore, stabilito dall'art. 5 delle disp. prel. alla nuova tariffa doganale, approvata con D. P. 7 luglio 1950, n. 442, secondo il quale si applicano i nuovi dazi, anche quando sia stata già consegnata la dichiarazione per l'introduzione in consumo e siano state consegnate le merci, se il nuovo regime risulti più favorevole all'importatore, riguarda i soli dazi portati dalla tariffa e non può pertanto essere esteso, trattandosi di applicazione di una norma di carattere eccezionale, al diritto di licenza.

Ha infine dichiarato che il principio per cui il diritto alla imposta sorge con il passaggio della linea doganale (art. 4) vale non soltanto per i diritti di confine ma anche per tutti gli altri diritti doganali, se non sia diversamente stabilito dalle leggi speciali che li riguardano (art. 7 e 8 legge doganale), e poiché è questa la situazione, che si verifica per il diritto

di licenza, è a quel momento che deve aver riguardo per l'applicazione dello speciale tributo.

*La soluzione appare esatta.*

Come è noto la natura giuridica del diritto di licenza ha dato luogo per il passato, in relazione all'importazione delle navi estere, questione ora espressamente risolta dall'art. 4 della legge doganale, ad un'ampia letteratura: vedasi SCOCA: in « Riv. it. Dir. fin. », 1941, II, 69 e 1943, II, 30 ed ivi autori citati, cui adde: CASATI in « Riv. Dir. com. », 1941, I, CARAVITA in « Foro It. », 1941, I, 1384; GIANNINI in « Dir. della nav. », 1949, II, 3; POMINI in « Riv. fin. e sc. fin. », 1949, II, 33 e V. UCKMAR in « Riv. dir. e pr. trib. », 1950, II, 72.

Della questione ebbe anche ad occuparsi la Suprema Corte in numerose sentenze, che trovansi citate negli scritti anzidetti; ed in altre più recenti, richiamate in Rel. Avv. Stato 1942-1950, vol. I, p. 826.

Trattasi, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, di un tributo speciale, di indole doganale, diretto a colpire gli incrementi economici derivanti dalle importazioni ed aventi caratteristiche tali da differenziarsi nettamente dai dazi.

Il fatto che tali diritti, aumentando il valore delle merci, esplicino sussidiariamente anche una funzione protettiva, ha scarsa rilevanza, posto che tale funzione è comune ad ogni e qualsiasi imposta che colpisca le sole merci importate.

Esattamente quindi il Tribunale ha escluso che il diritto di licenza possa equipararsi ai dazi e che possa quindi farsi ricorso all'eccezionale disciplina intertemporale per essi prevista.

Sul momento generativo dell'obbligazione doganale in generale devonsi del pari ritenere superate, di fronte al chiaro disposto della legge e al sistema che impronta tutto il regime e la disciplina dei diritti doganali, talune vecchie controversie.

Il principio generale valido salvo disposizioni speciali, per ogni e qualsiasi diritto doganale è quello che fa coincidere il sorgere dell'obbligazione con il passaggio della linea doganale.

Talvolta avviene, come per le merci di temporanea importazione o per quelle aventi una speciale destinazione, che le esonera dal tributo, che l'obbligazione resti sospesa in attesa dell'avveramento di un futuro evento; trattasi peraltro, come si desume dal sistema della legge di condizioni sospensive, che, appunto perchè tali retroagiscono al momento anzidetto (conf. GIANNINI: Ist. dir. trib. p. 404; DI LORENZO: Corso dir. dog., p. 127 ecc.: per una più diffusa trattazione vedasi anche Rel. Avv. Stato 1942-1950 l. c.).

A. REBORI

**PROCEDIMENTO CIVILE - Esibizione di documenti riservati dell'Amministrazione e richiesta di informazioni alla stessa.** (Artt. 212 e 213 C. p. c.). Lodo arbitrale 10 luglio 1954 - Consorzio Provinciale delle Cooperative di produzione e lavoro con sede in Ferrara c. Amministrazione LL. PP. - Pres. Cons.: Calderai; Tavolaro relatore est).

L'Amministrazione non può essere tenuta alla esibizione di documenti riservati ed a fornire informazioni al riguardo quando venga con ciò a violarsi la tutela del segreto d'ufficio.

*Il miglior commento alla massima è dato dallo stesso lodo arbitrale che ha pronunciato al riguardo, e che trascriviamo:*

« Cid premesso, il Collegio osserva che inammissibili sono i mezzi istruttori dedotti dall'istante.

« Non può anzitutto disporsi l'esibizione della lettera in data 7 marzo 1952, n. 57, di protocollo riservato, con cui l'ingegnere capo del Genio Civile di Ferrara trasmettendo al Provveditorato alle opere pubbliche l'istanza di riesame amministrativo avanzata dal Consorzio nelle more del procedimento arbitrale, ha espresso parere che al medesimo fosse corrisposto — in linea di equità — un compenso ridotto nella misura di lire 6.360.674.

« Il contenuto di tale lettera risulta esaminato e confutato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'esibita relazione del 30 luglio 1952, e mentre dalla risultanza di questa possono indubbiamente desumersi, sia pure in via indiretta, utili elementi di convincimento, il rifiuto espresso dall'Amministrazione attraverso la formale opposizione spiegata dall'Avvocatura dello Stato, preclude la possibilità di acquisire la lettera medesima. Nella specie non ricorrono infatti le condizioni perchè possa ordinarsene l'esibizione, quanto non si tratta di un documento comune alle parti, ma di un atto riservato, avente finalità interne di puro carattere amministrativo, perchè redatto al solo scopo di mettere in grado l'Amministrazione appaltante di prendere con piena cognizione e con assoluta libertà le proprie decisioni in ordine alla richiesta dell'appaltatore. A conferma di ciò vale il fatto che la lettera in parola appare compilata perfino dopo la domanda di arbitrato, e per giunta da un funzionario diverso da quello che dirigeva la stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori.

« Non ricorrono nemmeno le condizioni perchè in ordine al tenore del predetto documento, possano richiedersi informazioni di ufficio, giacchè il legislatore introducendo la norma di cui all'art. 213 del Codice di procedura civile, ha tenuto espressamente ad avvertire che il principio di utile collaborazione tra gli organi pubblici enunciato dall'articolo medesimo « non può importare alcun intralcio alla Pubblica Amministrazione, giacchè è evidente che l'ente pubblico può sempre rifiutare le informazioni quando ritenga che possano essere nocive al pubblico interesse » (Relazione del Guardasigilli n. 169); così in sostanza riconfermando che in nessun caso può essere intaccata la tutela del segreto di ufficio, riconosciuta perfino di contro alle esigenze della giustizia punitiva (art. 342 Codice procedura penale).

« Per le stesse considerazioni di cui sopra non può essere disposto l'interrogatorio dell'attuale capo del

Genio Civile di Ferrara, il quale dovrebbe in sostanza confermare il contenuto della lettera da lui stesso compilata, essendo evidente che non può essere consentito eludere le garanzie disposte dalla legge col semplice fatto di sostituire un diverso mezzo di prova a quello considerato inammissibile ».

L. B.

**RICCHEZZA MOBILE - Reddito agrario - Differenza - Ordinarietà e normalità del reddito - Reddito medio catastale - Eccedenza.** (Trib. di Bologna - Sent. 15 febbraio - 13 aprile 1955 - Finanze c. Manodori Galliani Guido; conformi Corte di Bologna 14-29 aprile 1954 in causa Rangoni Macchiavelli c. Finanze e Tribunale Bologna 4-17 maggio 1954 in causa Finanze c. Corazza).

1. Dopo l'entrata in vigore della legge 29 giugno 1939, n. 976, i redditi derivanti dalle ulteriori manipolazioni dei prodotti agricoli devono essere assoggettati alla r. m., ove essi redditi, per derivare da operazioni ritenute non ordinarie nella zona, furono esclusi dalle voci costituenti le tariffe catastali del reddito agrario, e ciò con giudizio insindacabile delle Commissioni censuarie.

2. L'art. 30 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, deve ritenersi abrogato o, se pure può ritenersi ancora in vigore, serve solo a fornire alle Commissioni censuarie, in via preventiva, l'ulteriore criterio della « normalità », in aggiunta a quelli della medietà e della ordinarietà del reddito nella zona, per la compilazione delle tariffe.

3. L'esenzione delle eccedenze dei redditi su quello medio catastale è limitato alle sole eccedenze ricavate dall'agricoltore relativamente alle voci prese in considerazione per la redazione delle tariffe di reddito agrario, e non anche a quelle relative a voci non ritenute comunemente agrarie nella zona.

Le massime di cui sopra non rivestirebbero eccessiva importanza, conformi come sono alla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 30 febbraio 1951 in « Foro It. », 1952, I, 1204 e Cass. 14 aprile 1953 in « Giust. Civ. » 1952, 1214), se non fosse avvenuto che, successivamente alla giurisprudenza in parola, la Commissione Centrale Imposte, che pure in un primo tempo, con una lunga serie di decisioni la prima delle quali, a Sezioni Unite, in data 7 luglio 1947 trovata pubblicata in « Foro It. », 1948, III, 163, aveva condivisa la tesi dell'Amministrazione, abbia mutato opinione, ritenendo, in un'altra serie di decisioni, intassabili i maggiori utili degli agricoltori che, oltre i metodi ordinari di coltivazione in uso nella zona, usano manipolare i prodotti agricoli. L'Amministrazione finanziaria, a mezzo della Avvocatura, non ha mancato di impugnare avanti l'Autorità giudiziaria le ultime decisioni e la prima e terza delle sentenze sopra indicate del Tribunale di Bologna hanno appunto posto nel nulla due di quelle decisioni, affermando la piena legittimità dello assoggettamento alla r. m. dei maggiori redditi come sopra ricavati ed a nostro avviso con pieno fondamento. Infatti è ben vero che la Cassazione nella citata sentenza 30 novembre 1951 ha affermato che il concetto della « normalità » portato dall'art. 30 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, non può intendersi abrogato

*(sul che sarebbero legittimi alcuni dubbi), ma ha chiarito che esso deve essere inteso coordinato e fuso con quello della ordinarietà recato dalla nuova legge n. 976 del 1939, ai fini di non determinare in astratto la natura agraria e industriale del reddito, bensì ai fini della valutazione che, in concreto ed in via generale e preventiva, deve compiere l'Amministrazione catastale per predisporre le tariffe, sicchè, escluso da questa e dalle Commissioni censuarie che in una provincia un reddito sia normale ed altresì ordinario per l'agricoltore, non è più possibile discuterne la natura, che resta determinata, in quel luogo, per industriale e pertanto soggetto alla r. m.. Erra quindi la Commissione centrale laddove, partendo dalla natura agraria in senso astratto del reddito derivante dalle manipolazioni dei prodotti agricoli, giunge a*

*ritenerne l'intassabilità: ed erra altresì quando si richiama al concetto della medietà del reddito catastale, con esenzione delle eccedenze o « punte » oltre la media tassabile, perchè tale esenzione va ovviamente riferita non a qualsiasi altra attività che in connessione con l'agricoltura venga svolta bensì alle sole eccedenze che l'agricoltore ricava dalle voci di reddito prese in considerazione ed accertate come ordinarie e facenti quindi parte del reddito agrario. Che se invece una voce di reddito non è stata ritenuta tale nella zona, non può essere esente da imposta perchè eccedenza del reddito agrario medio catastale, dal momento che non è in senso fiscale reddito agrario, mentre soltanto nell'ambito di questo può parlarsi di punte esenti.*

M. FAZIO

# SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

## ACQUE PUBBLICHE

1. Tanto le controversie sulla demanialità delle acque che quelle sulla assoggettabilità delle utenze al canone preteso con ingiunzione amministrativa, competono al Tribunale Regionale AA. PP. (Tribunale Catania, 22 dicembre 1954, Cont. 16215, Avv. Catania).

2. L'utente di una derivazione di acqua pubblica è obbligato al pagamento del canone anche quando non faccia o non possa fare uso in tutto o in parte dell'acqua. (Trib. Perugia, 10 febbraio 1954, Cont. 5/226, Avv. Perugia).

3. La controversia sull'irregolarità della procedura di occupazione di terreni per procedere alla captazione e al convogliamento di acque è di competenza del Tribunale delle Acque se si discute della natura pubblica dell'acqua stessa. (Trib. Catania, 15 marzo 1955, Cont. 17791, Avv. Catania).

4. La domanda di risarcimento dei danni per l'inattuabilità di un progetto di trasformazione agraria dipendente dalla deviazione di un corso d'acqua effettuata dall'Amministrazione per la costruzione di un acquedotto, è di competenza del Tribunale delle Acque se sia contestata la natura, pubblica o privata, dell'acqua. (Trib. Catania, 15 marzo 1955, Cont. 17791, Avv. Catania).

## AGRICOLTURA

1. Gli enti di riforma agraria possono chiedere la risoluzione delle affittanze dei terreni sottoposti ad espropriazione ancorchè stipulati con coltivatori diretti. (Trib. Potenza, 25 novembre 1954, Cont. 1388, Avv. Potenza).

(Vedi: *Esecuzione* 2, 3, 4; *Imposte in genere*, 5; *Responsabilità*, 2).

## AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

1. Sono nulle le donazioni, riguardanti un comune, che anzichè dal notaio siano state rogate dal segretario comunale. (Corte Cass., S. U., 18 febbraio 1955, n. 470, Finanze c. Comune Foggia; Foro It., 1955, I, 471).

(Vedi: *Locazione*, 1).

## APPALTO

1. L'Autorità giudiziaria è carente di giurisdizione sulla domanda di revisione dei prezzi nei contratti di fornitura con la Pubblica Amministrazione per cui è prevista una particolare procedura amministrativa. (Trib. Perugia, 2 agosto 1954, Cont. 638, Avv. Perugia).

2. L'autonomia di cui gode l'appaltatore nella esecuzione dell'opera esclude quel rapporto di dipendenza richiesto dalla legge perchè siano configurabili una colpa in eligendo o in vigilando e una responsabilità indiretta dell'Amministrazione. (Trib. Genova, 10 dicembre 1954, Cont. 17448, Avv. Genova).

(Vedi: *Imposta di registro*, 4).

## ATTO AMMINISTRATIVO

1. L'atto amministrativo è, in materia di competenza, nullo o inesistente quando nell'organo vi è carenza assoluta di potestà intesa anche in senso generico ed astratto. (Trib. Pen. Bologna, 25 settembre 1954, « Foro It. », 1955, II, 20).

(Vedi: *Responsabilità*, 3).

## AZIONE POSSESSORIA

(Vedi: P.N.F., 3, 4).

## CACCIA

1. Il proprietario dei terreni non è proprietario degli animali selvatici esistenti in essi, ed ancorchè organizzati nella riserva industrialmente lo sfruttamento della selvaggina, il diritto di caccia è indipendente dalla proprietà o dal possesso dei fondi, talchè gli animali non possono considerarsi frutti o accessori dei fondi e ciò perchè il diritto esclusivo di caccia spettante al concessionario di una riserva non promana dal diritto di proprietà ma da una concessione amministrativa talchè il concessionario deve osservare nel funzionamento della riserva le norme della legge ed è sottoposto al controllo dell'autorità. (Corte Cass., 24 gennaio 1955, n. 175, Salviati c. Finanze).

2. Il concessionario di una riserva di caccia può con le prescritte limitazioni dare permessi di cac-

cia a terzi o affittare la riserva, ma questo ultimo non è un contratto di locazione agraria perchè trasferisce non un privato diritto di godimento ma il diritto pubblicistico del concessionario insieme con privati interessi non derivanti dalla proprietà: la facoltà di affitto non è in contrasto con la natura pubblicistica della riserva, apparendo che il legislatore se ne sia occupato assicurando il concessionario dell'indennizzo per i danni dell'esercizio della caccia e un concorso nei gravosi oneri di concessione. (Corte Cass., S. U., 24 gennaio 1955, n. 175, *Salviati c. Finanze*; « *Foro It.* », 1955, I, 317).

(Vedi: *Imposta di ricchezza mobile*, 1).

#### CANONI

(Vedi: *Acque pubbliche*, 2).

#### CEREALI

1. Al riso, non essendo esso un cereale, non si applica, quanto al recupero delle differenze prezzo sulle giacenze, il D. n. 471 del 1947. (Trib. Brescia, 21 gennaio 1955, Cont. 3256, *Avv. Brescia*, massima *abnorme*).

(Vedi: *Profitti di contingenza*, 3).

#### CIRCOLAZIONE

1. Indipendentemente dal fatto che riguardo ai passaggi a livello l'art. 28 Codice stradale non distingue fra quelli custoditi e non, l'obbligo di accertarsi prima di impegnare un passaggio a livello che nessun treno sia in vista è di comune prudenza, valido quindi anche per l'attraversamento del passaggio a livello custodito. (Corte App. Firenze, 23 marzo 1954, Cont. 14272, *Avvocatura Firenze*).

(Vedi: *Responsabilità*, 4).

#### CITAZIONE

(Vedi: *Procedimento penale*, 2).

#### COMPETENZA

(Vedi: *Acque pubbliche* 1; *Atto amministrativo*, 1; *Agricoltura*, 1; *Ingiunzione*, 2; *Obbligazioni e contratti*, 3; *Reati finanziari*, 1).

#### CONCUSSIONE

1. Indispensabile per la concussione è la abusiva costrizione della vittima da parte del pubblico ufficiale, talchè mancando la prova che gli imputati abbiano chiesto per sé una somma pretesa a titolo di penalità per contravvenzioni postali, essi vanno assolti perchè il fatto non costituisce reato. (Corte App. Pen. Trento, 14 ottobre 1954, Contenzioso 696, *Avv. Trento*).

#### CONSULENZA TECNICA

(Vedi: *Procedimento civile*, 4).

#### CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

1. Le norme di contabilità generale dello Stato non costituiscono solo norme interne ma hanno vera forza vincolante di diritto oggettivo sia nei confronti della Pubblica Amministrazione che di terzi. (Trib. Genova, 10 dicembre 1954, Contenzioso 20215, *Avv. Genova*).

2. Contro la Pubblica Amministrazione non può invocarsi una tacita rinnovazione dei contratti poichè non è ammissibile che le norme rigorose dettate a garanzia dell'Amministrazione dello Stato, siano sostituite da un atto materiale come l'accettazione del fitto e che possa in questo riconoscersi l'espressione di un consenso. (Corte Appello Genova, 17 novembre 1954, Cont. 19085, *Avv. Genova*).

3. Un contratto, nella specie di locazione, quando ne sia parte la Pubblica Amministrazione deve essere stipulato, per essere valido ed efficace, con l'osservanza delle norme di contabilità dello Stato e cioè per iscritto a pena di nullità. (Trib. Genova, 10 dicembre 1954, Cont. 20215, *Avv. Genova*).

(Vedi: *Esecuzione*, 1; *Imposta straordinaria patrimonio*, 1).

#### CONTRABBANDO

1. L'art. 136 legge doganale che disciplina la obbligazione civile in dipendenza di contrabbando configura un'ipotesi di responsabilità obiettiva. (Corte App. Pen. Genova, 13 gennaio 1954, Contenzioso 16381, *Avv. Genova*).

2. Il contrabbando doganale di tabacchi esteri viola tanto la legge doganale quanto quella sui monopoli, tuttavia agli effetti della sanzione si applica l'art. 148 legge doganale che attenuando il rigoroso principio del concorso formale dei reati prevede l'applicazione della pena più grave anzichè di entrambe. (Corte App. Pen. Genova, 13 gennaio 1954, Cont. 16381, *Avv. Genova*).

3. È contrabbando ai sensi dell'art. 10 R.D.L. n. 105 del 1930, la detenzione nella propria abitazione di accendigas e pietrine focaie che non abbiano assolto al diritto di monopolio. (Trib. Penale Bolzano, 25 ottobre 1954, Cont. 1042, *Avvocatura Trento*).

(Vedi: *Legittimazione*, 1).

#### CONTRIBUTI

1. I canoni di abbonamento alle radio audizioni hanno natura tributaria pertanto per l'opposizione ed ingiunzione occorre adempiere al *solve et repete*, la cui eccezione è pregiudiziale ad ogni altra di

merito o diritto, compresa quella di incompetenza per materia. (Pret. Venezia, 20 luglio 1954, Contenzioso 5, Avv. Venezia).

2. Gli interessi sulla restituzione del contributo sui saldi attivi di rivalutazione monetaria sono dovuti dalla domanda giudiziale e non dal passaggio in giudicato della sentenza. (Corte App. Torino, 30 dicembre 1954, Cont. 503, Avv. Torino).

#### DANNO

1. La morte di una bimba di sette anni produce ai genitori un danno emergente in considerazione delle spese sostenute per allevarla e della loro improduttività per la morte, e un lucro cessante per l'impossibilità a causa del decesso, che la figlia possa aiutarli col proprio guadagno quando i genitori non fossero più in età lavorativa. (Corte App. Firenze, 15 febbraio 1954, Cont. 14833, Avvocatura Firenze).

2. Chi per lesioni da atto illecito è stato ricoverato in clinica ha diritto al rimborso non della intera retta ma della differenza fra questa e il costo del suo mantenimento normale ove non si fosse ammalato pel trauma. (Corte App. Firenze, 24 dicembre 1953, Cont. 11693, Avv. Firenze).

3. Le spese di cura e di degenza non sono soggette a rivalutazione: lo è invece la somma spettante a titolo di invalidità totale temporanea in quanto l'infortunato privo di ogni fonte di reddito non ha potuto conseguire quelle utilità che era solito ricavare quando era in grado di attendere alle normali occupazioni, ed allora la reintegrazione deve avvenire con danaro avente la stessa capacità di acquisto. (Corte App. Firenze, 24 dicembre 1954, Cont. 11693, Avv. Firenze).

4. Il coefficiente da adottare per la capitalizzazione di un'invalidità parziale permanente è quello dell'inizio di tale stato; altrimenti, con l'adozione di quello della data del sinistro si duplicherebbe il risarcimento per lo stesso fatto dannoso: i relativi interessi decorrono dal momento stesso dell'inizio dello stato di invalidità. (Corte App. Firenze, 24 dicembre 1954, Cont. 11693, Avv. Firenze).

5. Gli interessi su un capitale liquidato *ex bono et aequo* per risarcimento danni per fatto illecito non vanno liquidati dalla data del sinistro ma dedotti dal capitale liquidato. (Corte App. Firenze, 15 febbraio 1954, Cont. 14833, Avv. Firenze).

6. In caso di estinzione di un reato per amnistia il diritto al risarcimento del danno si prescrive ex art. 2947 C.c. con decorrenza dalla data in cui entra in vigore il decreto; nè è di ostacolo la facoltà dell'imputato di rinunciare, perchè, a prescindere dalla questione se in caso di amnistia condizionata l'estinzione del reato avvenga nel

momento in cui si avveri la condizione, la facoltà di rinuncia non è una condizione, ma solo una causa impeditiva dell'applicazione della amnistia. (Corte Cass. 20 gennaio 1955, n. 145, Targhetti c. C.R.I.).

(Vedi: *Acque pubbliche*, 4).

#### DANNO DI GUERRA

1. La perdita di attrezzature rimaste sul posto in conseguenza della ritirata dinanzi al nemico, costituisce danno di guerra. (Trib. Catania, 19 febbraio 1955, Cont. 17912, Avv. Catania).

#### DEMANIO

1. I beni demaniali non sono tenuti all'osservanza delle distanze, ma la costruzione di un'opera pubblica sul confine integra una servitù indennizzabile a sensi dell'art. 46 legge espropriazione p. u. (Corte App. Genova, 30 marzo 1955, Contenzioso 18556, Avv. Genova).

(Vedi: *Legittimazione*, 2, 3).

#### DIFESA

(Vedi: *Legittimazione*, 11).

#### DIFESA DELLO STATO

(Vedi: *Lavoro*, 1).

#### DISTANZE

(Vedi: *Demanio*, 1).

#### DONAZIONE

(Vedi: *Amministrazione Pubblica*, 1).

#### EDILIZIA

(Vedi: *Ferrovie*, 1).

#### ELEZIONE

1. Il termine per proporre ricorso alla Corte di Appello contro le decisioni della G. P. A. in tema di impugnazione di elezioni è di giorni venti per coloro che furono parti nel giudizio avanti la G. P. A. e decorre dalla data della notifica del provvedimento impugnato. (Corte App. Ancona, 28 luglio 1954, Cont. 2069, Avv. Ancona).

#### ESAZIONE

1. L'esecuzione intrapresa singolarmente dalla Esattoria contro il fallito ex art. 97 T. U., n. 1401 del 1922, può essere proseguita anche se nel passivo fallimentare concorrono creditori con privilegio poziore a quello dell'Esattoria. (Corte Appello Perugia, 3 ottobre 1953, Cont. 302, Avvocatura Perugia).

## ESECUZIONE

1. Sono sottratte ad esecuzione forzata per conto di privati le macchine da scrivere in uso presso la Pubblica Amministrazione, costituenti cose destinate a pubblico servizio. (Pret. Bolzano, 30 ottobre 1954, Cont. 1065, Avv. Trento).

2. Ove si proponga opposizione a precetto di rilascio di immobile per eccepire che sussistano i presupposti legali di cui all'art. 3, Legge n. 765 del 1952, la competenza spetta al giudice della esecuzione non già alla Sezione specializzata agraria. (Pret. Matera, 31 dicembre 1954, Cont. 1426, e altri 4, Avv. Potenza; Pret. Pisticci, 20 febbraio 1955, Cont. 891 ed altri 5, Avv. Potenza).

3. Anche dopo sentenza negatoria di proroga in favore degli enti di riforma agraria si applica nella procedura esecutiva l'art. 3 della legge n. 765 del 1952, che sospende per un anno l'esecuzione della decisione e ciò per non esservi deroga alcuna in favore di tali enti. (Pret. Matera, 31 dicembre 1954, Cont. 1426 ed altri 4, Avv. Potenza; Pret. Pisticci, 20 febbraio 1955, Cont. 891 e altri 5, Avv. Potenza; idem 31 gennaio 1955, Cont. 898 ed altri 8, Avv. Potenza; Pret. Rotondella, 18 marzo 1955, Cont. 1347 ed altri 2, Avv. Potenza)

4. Non costituendo nè la notifica del precetto nè quella del preavviso atti di esecuzione, in quanto questa si inizia con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sull'immobile oggetto della procedura di rilascio, l'opposizione al precetto da parte di chi contesta ex art. 3, legge n. 765 del 1952, il diritto di procedere all'esecuzione stessa va proposta davanti alla Sezione specializzata agraria e non davanti al pretore. (Pret. Bella, 28 febbraio 1955, Cont. 787, Avv. Potenza).

5. Le opposizioni riguardanti la validità del pignoramento e quindi una irregolarità formale dell'esecuzione, costituiscono opposizione agli atti esecutivi sulle quali competente in materia mobiliare è il Pretore. (Trib. Potenza, 28 febbraio 1955, Cont. 529, Avv. Potenza).

6. L'ordinanza di distribuzione del ricavo dell'esecuzione forzata opera il trapasso di proprietà del denaro dal debitore al creditore. (Pret. Catania, Ord. 21 luglio 1954, Canc. c. Zappalà; « Foro It. », 1955, I, 464).

7. Il terzo pignorato ancorchè non contesti la resa dichiarazione deve sempre partecipare al giudizio di merito fra creditore e debitore. (Corte App. Perugia, 3 ottobre 1953, Cont. 302, Avvocatura Perugia).

## ESENZIONE

(Vedi: *Imposte in genere*, 3, 4).

## ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

(Vedi: *Acque pubbliche*, 3).

## FALLIMENTO

(Vedi: *Esazione*, 1).

## FARMACIA

1. Riconosciuta la comproprietà di una farmacia privilegiata il comproprietario se non abbia trasferito la sua quota per atto fra vivi, può validamente trasferirla *mortis causa* a titolo universale o particolare, anche a persona non qualificata che però può alienare la quota stessa *una tantum*, nel biennio della morte del *de cuius* e solo a favore di farmacista: se l'altro comproprietario è farmacista, avrà diritto ad unificare in sé l'esercizio regolando i propri rapporti patrimoniali col successore del comproprietario. (Trib. Udine, 30 giugno 1954, Comesatti c. Finanze; « Foro It. », 1955, I, 626).

## FERROVIE

1. L'assegnazione di case economiche per ferroviari ha natura di concessione con corrispettivo pur avendo forma intrinseca di locazione: pertanto è inammissibile un'opposizione al diritto dell'Amministrazione di far cessare il rapporto sussistendo le condizioni nè il giudice può interferire sulle modalità e forme che l'Amministrazione nella sua azione deve seguire. (Pret. Genova, 26 giugno 1954, Cont. 19258, Avv. Genova).

(Vedi: *Circolazione* 1; *Imposte in genere*, 6; *Legittimazione*, 9).

## FINANZE

(Vedi: *Legittimazione*, 4, 5, 6).

## FURTO

1. Per un furto in danno dello Stato di lire 1.600.000, non sussiste l'attenuante di particolare tenuità del danno poichè tale somma non è modesta neppure in relazione al bilancio dello Stato. (Trib. Potenza, 30 luglio 1954, Cont. 390, Avv. Potenza)

## GIUDIZIO (rapporto)

1. Il semplice avviso espresso nella motivazione di una sentenza penale che l'evento dannoso sia principalmente opera di un terzo non intervenuto nel processo, non esercita autorità di giudicato, nella causa di rivalsa che il condannato in via penale proponga contro il terzo. (Trib. Genova, 21 gennaio 1955, Cont. 19381, Avv. Genova).

## GIURISDIZIONE

1. Quando si controverte su una lesione di diritto in dipendenza di un provvedimento amministrativo annullato può il titolare del diritto leso

adire il giudice ordinario che, constatata la nullità dell'atto amministrativo restringe il giudizio alle conseguenze dannose e determina l'ammonitare del danno da risarcirsi dalla Pubblica Amministrazione. (Trib. Potenza, 2 marzo 1955, Contenzioso 498, Avv. Potenza).

(Vedi: *Appalto*, 1; *Profitti di contingenza*, 1; *Regione*, 1).

#### GUERRA

1. Le disposizioni ex D. L. n. 517 del 1948 sull'assunzione da parte dello Stato degli obblighi contratti da formazioni partigiane attribuiscono solo un interesse non un diritto soggettivo, quindi il privato, cui sia stato negato il riconoscimento, non può impugnare tale diniego in quanto l'azione ex art. 11 cit. D. L. è data soltanto contro il provvedimento effettivo di liquidazione. (Trib. Genova 10 dicembre 1954, Cont. 20335, Avv. Genova).

2. Il provvedimento di liquidazione dal quale decorre il termine di decadenza per proporre l'azione giudiziale in tema di obbligazioni contratte da formazioni partigiane, può essere anche il provvedimento negativo che respinge la richiesta di indennizzo. (Corte App. Torino, 29 maggio 1954 Cont. 11674, Avv. Torino).

3. La lotta di liberazione non può ritenersi cessata al 25 aprile 1945 ma ad una data da accertarsi in fatto, caso per caso, per le singole formazioni; i documenti pertanto da cui risulta la obbligazione contratta dalle formazioni partigiane sono validi per l'assunzione dell'obbligazione da parte dello Stato se di data anteriore a quella particolare effettiva di cessazione della lotta. (Corte App. Torino, 29 maggio 1954, Cont. 11674, Avv. Torino).

4. In tema di contratti di guerra, ivi compresi i provvedimenti di autorità, l'azione giudiziale sorge solo in via di impugnazione del provvedimento del Commissario liquidatore, sussistendo difetto temporaneo di giurisdizione fino a che tale provvedimento, di natura amministrativa, non sia emesso, non potendosi neppure applicare l'istituto del silenzio-rifiuto. (Trib. Catania, 19 febbraio 1955, Cont. 17912, Avv. Catania).

#### IMPOSTA DI BOLLO

1. Non sussiste l'infondatezza prima *facie* della pretesa tributaria esonerativa dell'osservanza del *solve et repete*, quando l'opponente contro un decreto ministeriale di infissione di pena pecuniaria per evasione d'imposta di bollo, assuma pur essendo firmatario dei documenti non bollati, di non essere titolare, ma solo direttore della ditta, e ciò sia perchè l'indagine sulla posizione in ditta dell'opponente viene resa necessaria sia perchè anche la semplice qualità di institore o dipendente non è sufficiente ad escludere una responsabilità tributaria. (Trib. Venezia, 28 luglio 1954, Contenzioso 10333, Avv. Venezia).

#### IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

1. Con le sole eccezioni ex art. 3, lettere *a* e *b* legge i.g.e. e art. 9 D. L. n. 789 del 1948, è regola generale che i passaggi di merci dalla fabbrica al negozio appartenenti allo stesso proprietario soggiacciono all'i.g.e., quindi il passaggio da un laboratorio di confezioni al negozio quando la sede sia diversa sconta il tributo nè a ciò è di ostacolo l'art. 20 Reg. i.g.e. (Trib. Torino, 2 novembre 1954, Cont. 1358, Avv. Torino).

2. Perchè siano soddisfatte le condizioni dell'art. 21 legge i.g.e. per la esecuzione della vendita di merci destinate all'esportazione non basta il fatto dell'esportazione ma occorre che il venditore abbia direttamente spedito le merci oltre confine o le abbia consegnate in luogo soggetto a vigilanza doganale. L'inosservanza di queste formalità rende applicabile il tributo. (Trib. Torino, 20 novembre 1954, Cont. 1565, Avv. Torino).

3. Poichè l'i.g.e. deve essere versata per gli atti economici costituiti da trasferimento di merci fra commercianti non oltre il quinto giorno dalla consegna totale o parziale della merce, in caso di cambiamento di aliquota dopo il pagamento di un acconto nel prezzo, la nuova aliquota si applica solo alla differenza del prezzo ancora dovuta. (Corte App. Torino, 7 maggio 1954, Cont. 11631, Avv. Torino).

4. È soggetto all'i.g.e. il corrispettivo che una associazione calcistica versa ad altra associazione per il trasferimento di un giocatore. (Tribunale Milano, 10 marzo 1955, Avv. Milano; «*Foro It.*» 1955, I, 584).

5. Più evasioni all'imposta generale entrata ancorchè accertate in unico contesto e fatte valere globalmente dalla Finanza, permangono distinte; convenuta una rateazione dell'importo complessivo, non è necessario il pagamento dell'intero per la proponibilità dell'azione, la quale si verifica per quelle violazioni, identificate in base alle regole dell'imputazione di pagamento, per cui è avvenuto il pagamento mediante le rate soddisfatte prima dell'opposizione. Nè è di ostacolo l'estensione in citazione della contestazione a tutte le evasioni potendo il contribuente successivamente limitare il contesto a quelle sole evasioni per cui il debito risulti mediante le rateazioni adempite soddisfatto. (Corte App. Venezia, 19 gennaio 1955, Cont. 9149, Avv. Venezia).

6. L'azione per far dichiarare insussistente il credito per i.g.e. indicato nell'avviso di notifica del verbale di accertamento, e per revocare il sequestro conservativo disposto a sensi art. 26, legge n. 4 del 1929, non è sottoposta all'osservanza del *solve et repete* sino a quando non sia notificata l'ordinanza intendentizia contenente la richiesta del tributo: con la revoca del sequestro è giustificata la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno. (Corte App. Torino 24 novembre 1954, Cont. 282, Avv. Torino).

## IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE

1. La tassazione colpisce il valore reale dei titoli: per quelle tassabili dal 1947 si deve tener conto del valore di borsa del 1946 e se durante tale anno il capitale sia aumentato o diminuito, il tributo va liquidato nel prezzo di compenso determinato a partire dal mese successivo a quello della tassazione mentre il valore delle azioni gratuite, non ancora determinato in borsa, deve ritenersi incorporato da quello delle vecchie azioni e non può essere tassato al valore nominale. (Tribunale Torino, 29 dicembre 1953, Cont. 11500 Avv. Torino).

## IMPOSTA DI REGISTRO

1. La sentenza pronunciata in contraddittorio con uno solo dei contribuenti relativa al pagamento della mediazione costituisce solo un indizio della occultazione del prezzo e non spiega efficacia di cosa giudicata nella successiva vertenza tributaria sulla tassazione del prezzo occultato. (Trib. Torino, 15 gennaio 1954, Cont. 30, Avv. Torino).

2. Il concordato fiscale è nullo se vi sia stata occultazione di prezzo: la maggior taxa richiesta sul prezzo occultato si prescrive in tre anni dal giorno della registrazione, e in venti anni se l'occultamento risulta da prova scritta. (Trib. Torino, 15 gennaio 1954, Cont. 30, Avv. Torino).

3. Se l'Ufficio abbia qualificato l'imposta pretesa, come suppletiva, il contribuente non è tenuto ad indagare se l'imposta sia per sua natura complementare, e quindi non è tenuto al *solve et repete*. (Trib. Torino, 15 gennaio 1954, Cont. 30, Avv. Torino, *massima abnorme*).

4. Se se ne faccia uso mediante produzione in giudizio arbitrale o comunque se nel lodo siano riportati, gli appalti esenti da imposta di registro ai sensi dell'art. 4, legge n. 33 del 1949, sono soggetti a taxa proporzionale. (Trib. Brescia, 21 gennaio 1955, Cont. 3310, Avv. Brescia).

5. Il certificato del sindaco che attesta i danni riportati dall'edificio ai fini del beneficio fiscale per la ricostruzione aveva la stessa autorità di quello del Genio Civile o dell'Ufficio tecnico erariale, ed è paragonabile al giudizio di stima *ex legge* di registro.

Pertanto non può essere inficiato in base ad un'attestazione dell'Ufficio tecnico erariale ma può solo dimostrarsene l'erroneità con regolare giudizio, nel quale però la richiesta di consulenza tecnica per impugnare il certificato del sindaco deve essere respinta se non si prospetta un grave ed evidente errore di apprezzamento. (Corte Appello Torino, 11 novembre 1954, Cont. 5, Avvocatura Torino, questione aperta).

6. La registrazione con taxa fissa in base a certificato del sindaco che attesti il danneggiamento dell'immobile per guerra ai fini dei benefici fiscali

per la ricostruzione, e che dopo la registrazione sia ritenuto inesatto costituisce errore soggettivo per cui la taxa è supplementare e non soggiace al *solve et repete*. (Corte App. Torino, 11 novembre 1954, Cont. 5, avv. Torino, questione aperta).

7. Poichè l'imposta colpisce l'atto e non il trasferimento, non può essere rimborsata l'imposta su una donazione sol perchè da un giudicato precedente la stipulazione risulti la simulazione dell'atto di acquisto del donante e quindi la mancanza di proprietà circa il bene donato. (Trib. Catania, 4 febbraio 1955, Cont. 18014, Avv. Catania).

8. Poichè nella società di fatto i soci concorrono in piede di parità alla ripartizione degli utili, mentre nell'associazione in partecipazione questi sono dall'associante, investito della direzione, attribuiti all'associato, la prima, ove vi sia conferimento di contratti, va tassata solamente in base ai contratti esistenti al momento della costituzione e non anche di quelli successivamente acquisiti, mentre un criterio opposto vige per l'associazione in partecipazione. (Trib. Brescia, 21 gennaio 1955, Cont. 3310, Avv. Brescia).

## IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

1. L'utile che il proprietario di un fondo ritrae dall'affitto di una riserva di caccia normalmente non è un reddito di r. m. perchè il canone funziona come indennizzo per i danni da esercizio della caccia e come concorso nelle spese organizzative; se però il concessionario abbia organizzato industrialmente la riserva a fine di lucro, la cessione di essa non è esente da tributo sempre che il canone non rappresenti un rimborso di spese. (Corte Cass., 24 gennaio 1955, n. 175, Salviati c. Finanze; « Foro It. », 1955, I, 317).

2. La revisione straordinaria dei redditi di r. m. ex D. L. n. 384 del 1944, può applicarsi anche quando un reddito sia stato definitivamente accertato per effetto di un giudicato amministrativo precedente. (Corte Cass., 26 gennaio 1955, n. 200, Gull c. Finanze; « Foro It. », 1955, I, 479).

3. L'art. 8 legge n. 825 del 1940 sugli accertamenti di r. m. degli stabilimenti ampliati o trasformati nella zona di Palermo, esclude solo gli aumenti di reddito per maggiore produttività degli stabilimenti a seguito di ampliamento, non quelli da altra causa come aumento del costo dei prodotti, anche indipendentemente dalla svalutazione, aumenti che sono tassabili. (Corte Cass., 26 gennaio 1955, n. 200, Gull c. Finanze; « Foro It. », 1955, I, 479).

## IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO

1. L'art. 7 D.L. n. 119 del 1948, costituito dall'art. 9 del D.L. n. 1057 del 1949, sopprime il contributo sui saldi attivi di rivalutazione monetaria e considerante le somme versate a tale titolo come versamento anticipato dell'imposta straor-

dinaria sul patrimonio ha valore retroattivo: se quindi un ente per l'art. 78 del Trattato di pace non sia tenuto all'imposta straordinaria sul patrimonio esso ha diritto al rimborso del contributo sui saldi attivi di rivalutazione già pagato, nè a ciò è di ostacolo l'art. 9 del D. L. n. 1057 del 1948 che esclude dal rimborso le eccedenze pagate rispetto all'imposta sul patrimonio perchè tale norma presuppone l'obbligo di tale importo, mancando il quale la somma pagata a titolo di saldi attivi di rivalutazione deve essere per intero rimborsata. (Corte App. Torino, 30 dicembre 1954, Cont. 503, Avv. Torino).

#### IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

1. Il saldo passivo di un contocorrente bancario usufruito per assegni, ha natura esclusivamente contrattuale sia che si tratti di conto di corrispondenza che di apertura di credito regolata in contocorrente, non costituisce perciò debito risultante da effetti all'ordine ai sensi art. 45, comma 5, legge successioni e non è deducibile dall'asse. (Corte App. Catania, 11 febbraio 1955, Cont. 18042, Avv. Catania).

#### IMPOSTE DOGANALI

1. L'esenzione del pagamento dei diritti doganali quando la merce contrabbandata sia stata sequestrata presuppone una condanna definitiva; trovando essa applicazione solo in sede esecutiva, prima di essa il sequestro non ha giuridica efficacia quindi il giudice può condannare il contribuente al pagamento dei tributi non corrisposti condizionatamente al mancato realizzo in sede di vendita della merce definitivamente confiscata, sui tributi su essa gravanti. (Corte App. Penale Genova, 25 gennaio 1955, Cont. 17755, Avv. Genova).

(Vedi: *Contrabbando*, 1).

#### IMPOSTE IN GENERE

1. L'azione di accertamento negativo non è ammessa in tema d'imposte dirette, lo è invece in tema di imposte indirette presupponendo essa un interesse che può essere soltanto generico. (Corte App. Torino, 24 novembre 1954, Cont. 282, Avv. Torino).

2. I termini di prescrizione in materia finanziaria in corso durante la guerra sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1951, ancorchè in precedenza fossero già scaduti. (Trib. Torino 15 gennaio 1954, Cont. 30, Avv. Torino).

3. L'eccezione di irretrattabilità del pagamento del tributo avvenuto a sensi dell'art. 35 della legge n. 25 del 1951 per fruire di esenzione di penali, non è sollevabile di ufficio, attenendo al merito. (Corte App. Torino, 7 maggio 1954, Cont. 11631, Avv. Torino).

4. Il pagamento per fruire dell'esenzione da penali, art. 35 legge n. 25 del 1951, è irretrattabile determinando la sistemazione definitiva della vertenza tributaria, nè la riserva di ripetizione ha efficacia in quanto gli effetti del pagamento derivano dalla legge. (Trib. Torino, 2 novembre 1954 Cont. 500-799, Avv. Torino).

5. Le agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito agrario non sono applicabili ad un contratto di cessione di credito stipulato a maggior garanzia del pagamento della somma mutuata, dato che detta forma di garanzia non è prevista dalla legge speciale. (Trib. Perugia, 15 maggio 1953, Cont. 478, Avv. Perugia; idem, 2 maggio 1953, Cont. 414, Avv. Perugia).

6. Le agevolazioni fiscali per i contratti di appalto dei lavori per la costruzione della Ferrovia Centrale Umbra, di che al D. L. n. 617 del 1908, costituendo norme eccezionali non possono interpretarsi estensivamente ed applicarsi agli appalti di riparazione della linea ferroviaria. (Corte Appello Perugia, 14 luglio 1954, Cont. 371/435, Avvocatura Perugia, in riforma della contraria sentenza del Tribunale di Perugia 13 ottobre 1953).

7. L'art. 3 D. L. n. 221 del 1946, ha espressamente valore retroattivo, quindi le agevolazioni fiscali contemplate in detto decreto con riferimento al D. L. n. 322 del 1945 per i lavori di ricostruzione si applicano anche agli appalti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della norma. (Trib. Perugia, 27 luglio 1953, Cont. 368 ed altri 3, Avv. Perugia).

(Vedi: *Profitti di contingenza*, 2; *Regione*, 4, 5).

#### IMPUGNAZIONE

(Vedi: *Elezione*, 1; *Notifica*, 1; *Regione*, 2, 3).

#### INGIUNZIONE

1. L'art. 645 C. p. c. nel testo modificato dalla disposizione n. 857 del 1950, ha ridotto a metà, per le opposizioni a decreto ingiuntivo i soli termini di comparizione, non i termini di costituzione delle parti che rimangono anche in tali procedimenti quelli comuni ex art. 165 e 166 C. p. c. (Corte Cass., 10 gennaio 1955, n. 8, G.R.A. contro Ronzi).

2. Competente ad emettere decreto ingiuntivo contro un'amministrazione dello Stato è il giudice del foro dello Stato. (Trib. La Spezia, 18 novembre 1954, Cont. , Avv. Genova).

#### INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA

1. La regola del *solve et repete* va osservata anche quando trattandosi di tributi (nella specie i.g.e.) vien fatta opposizione ad ingiunzione ex T. U. n. 639 del 1910. (Trib. Potenza, 14 marzo 1955, Cont. 683, Avv. Potenza).

## INTERESSI

(Vedi: *Contributi*, 2; *Danno*, 5).

## INTERVENTO

(Vedi: *Procedimento civile*, 3).

## LAVORI PUBBLICI

(Vedi: *Legittimazione*, 10).

## LAVORO

1. La competenza circa gli obblighi previdenziali del datore di lavoro e cioè quella del Tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Ente cui deve essere fatta la denuncia, cade in caso di amministrazioni dello Stato di fronte alla competenza funzionale del foro dello Stato. (Trib. La Spezia, 18 novembre 1954, Cont. , Avv. Genova).

(Vedi: *Legittimazione*, 8).

## LEGGE

(Vedi: *Contabilità generale dello Stato*, 1).

## LEGITTIMAZIONE

1. L'art. 7 r. d. n. 577 del 1941 sulla rappresentanza dell'Amministrazione dei monopoli da parte dell'Ispettore compartimentale nei giudizi penali di contrabbando non è applicabile al caso di contrabbando di tabacchi esteri in cui essendo parte offesa la Finanza, competente alla rappresentanza è l'Intendente di Finanza. (Corte App. Pen. Genova, 13 gennaio 1955, Cont. 16381, Avv. Genova).

2. La rappresentanza dell'Amministrazione demaniale non appartiene al Procuratore del registro ingiungente e chiamato in giudizio, e ciò a pena di nullità. Peraltro la regolare costituzione dell'Amministrazione in persona dell'Intendente di Finanza sana la nullità. (Trib. Catania, 22 dicembre 1954, Cont. 16215, Avv. Catania).

3. Poichè gli Intendenti di Finanza non hanno, in materia demaniale, una competenza propria come in materia tributaria e poichè inoltre le norme sulla rappresentanza obbligatoria della Pubblica Amministrazione sono dettate nell'ipotesi che questa sia la convenuta in giudizio, l'Intendente di Finanza del luogo ove ha sede l'Autorità giudiziaria competente pel giudizio ai sensi delle norme sulla difesa dello Stato può rappresentare il Demanio anche per una vertenza relativa ad un immobile demaniale sito nella circoscrizione di altra Intendenza. (Corte App. Genova, 17 novembre 1954, Cont. 19085, Avv. Genova).

4. Per l'Amministrazione tasse e imposte indiritte sugli affari la legittimazione compete allo Intendente di Finanza e non al Procuratore del

registro a pena di nullità dell'opposizione notificata a questo ultimo. (Trib. Potenza, 31 dicembre 1954, Cont. 742 Avv. Potenza; Trib. Perugia 14 luglio 1954, Cont. 472, Avv. Perugia).

La stessa massima anche in causa di opposizione a ingiunzione fiscale per imposta generale entrata. (Trib. Potenza, 24 marzo 1955, Cont. 1555, Avvocatura Potenza).

5. La citazione in giudizio deve essere fatta al nome dell'Intendente di Finanza competente e non a quello del Ministro, tuttavia l'appello proposto in persona del Ministro è valido quanto meno per eccepire e far dichiarare di ufficio il difetto di rappresentanza. (Corte App. Torino, 4 dicembre 1954, Cont. 1674, Avv. Torino).

6. Convenuto in giudizio in lite tributaria il Procuratore del registro non può chiamarsi ad integrazione l'Intendente di Finanza, mancando la legittimazione congiunta che dà luogo a un *litis-consorzio* necessario, ma l'Intendente va citato in via autonoma previa rinuncia al giudizio precedentemente incoato contro il Procuratore del registro. (Trib. Caltanissetta, 30 aprile 1954, Contenzioso 522, Avv. Caltanissetta).

7. Non contro il Procuratore del registro ingiungente, ma contro il Ministro del Tesoro, va proposta l'opposizione, con la quale si contesta la infrazione e quindi il credito dello Stato, contro l'infrazione di pena pecuniaria per violazioni tributarie. (Trib. Catania, 22 gennaio 1955, Contenzioso 18346, Avv. Catania).

8. Le Commissioni comunali per la massima occupazione in agricoltura come organi periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sono rappresentate, in ciò che si riferisce alla tutela del lavoro e quindi anche in giudizio, dal relativo ministro. (Trib. Potenza, 2 marzo 1955, Cont. 498, Avv. Potenza).

9. Per tutte le controversie interessanti le ferrovie, escluse in parte quelle in materia di trasporto, la legittimazione spetta, fuori Roma, ai capi Compartimento a pena di nullità non sanata dalla costituzione in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (Trib. Genova, 23 gennaio 1955, Cont. 19610, Avv. Genova).

10. L'Amministrazione dei Lavori Pubblici può essere in una controversia di danni per circolazione stradale, convenuta in persona del Ministro anzichè del Provveditore regionale la competenza del quale riguarda solo le controversie inerenti alla attività demandata col D. n. 16 del 1945 ai Provveditorati. (Trib. Genova, 12 gennaio 1955, Contenzioso 20406, Avv. Genova).

11. Il comandante di Legione C. C. non rappresenta l'Amministrazione militare in giudizio ancorchè l'ingiunzione opposta provenga da esso comandante. (Trib. Bolzano, 26 novembre 1954, Contenzioso 907, Avv. Trento).

## LOCAZIONE

1. L'art. 47 legge n. 253 del 1950 che estende fino a nuova legge, a determinati enti le norme sugli sfratti ex art. 33, non è applicabile allo Stato che provvede, nell'esercizio di un potere ispirato a motivi di pubblica utilità e quindi tipicamente discrezionale, all'esecuzione di uno sfratto amministrativo. (Pret. Genova, 26 giugno 1954, Contenzioso 19258, Avv. Genova).

2. I contratti locatizi formalmente stipulati dopo il 1° marzo 1947 sono esclusi dalla proroga e non ha rilievo il fatto che come inizio della locazione sia stata indicata nell'atto una data precedente al 1° marzo 1947. (Corte App. Genova, 17 novembre 1954, Cont. 19085, Avv. Genova; Tribunale Firenze, 28 maggio 1954, Cont. 14306, Avv. Firenze).

3. Il momento cui deve riguardarsi per accertare se una locazione sia o meno soggetta a proroga è quello della formale stipulazione del negozio. (Trib. Genova, 10 dicembre 1954, Contenzioso 20215, Avv. Genova).

4. La soggezione al regime vincolistico di una locazione che ne sarebbe esente può scaturire dalla volontà delle parti, ma la clausola per cui il locatario si obbliga a restituire i locali in qualunque momento all'Amministrazione locatrice dimostra che le parti non intesero sottostare al blocco. (Trib. Firenze, 28 maggio 1954, Contenzioso 14306, Avv. Firenze).

5. L'indennità per occupazione di locali divenuti disponibili per scadenza contrattuale di precedente locazione deve corrispondere al mancato lucro attuale del proprietario che avrebbe potuto utilizzare i locali stessi. (Corte App. Genova, 17 novembre 1954, Cont. 19085, Avv. Genova).

(Vedi: *Contabilità generale dello Stato*, 3; *P. N. F.*, n. 2).

## NOTIFICA

1. Nelle notifiche a mezzo posta questa avviene solo con la consegna del plico al destinatario non essendo sufficiente che il ricorso sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario e da questi spedito nel termine di impugnazione, se sia stato recapitato alla controparte dopo tale termine. (Corte App. Ancona, 28 luglio 1954, Cont. 2069, Avvocatura Ancona).

## OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

1. Nell'azione per l'adempimento del contratto mediante pagamento, le clausole a stampa che attengono alle condizioni generali del contratto hanno piena efficacia verso l'altro contraente se al momento del contratto questi le ha conosciute o, con normale diligenza, poteva conoscerle. (Tribunale Potenza, 28 febbraio 1955, Cont. 529, Avvocatura Potenza).

2. L'errore può avere rilevanza come vizio del consenso solo se riconoscibile dall'altro contraente; pertanto la sottoscrizione di un contratto a stampa induce la persuasione nell'altro contraente che il sottoscrivente si sia reso conto delle clausole contenute nel modulo, ragion per cui non può dirsi riconoscibile dall'altro contraente l'eventuale discordanza fra la volontà del sottoscrittore e le clausole sottoscritte. (Corte App. Perugia, 26 maggio 1953, Cont. 322, Avv. Perugia).

3. Il giudice è competente a pronunciare circa l'annullamento per vizi di consenso di un contratto di vendita stipulato da un Comune. (Corte Appello Catania, 8 gennaio 1955, Cont. 18547, Avvocatura Catania).

4. Nella simulazione per interposizione di persona occorre che l'accordo simulatorio riguardi non solo i due contraenti apparenti, ma anche il terzo a vantaggio del quale l'atto si intenderebbe stipulato: anche tale terzo è soggetto alle limitazioni di prova ex art. 1417 C. c. (Trib. Perugia, 27 luglio 1953, Cont. 347, Avv. Perugia).

5. La Pubblica Amministrazione che ha preso in consegna un edificio danneggiato da guerra per eseguire direttamente i lavori non può quando abbia sospeso i lavori *sine die* detenerlo ulteriormente ed è responsabile per i danni da ritardo nella restituzione, e da restituzione come non sgombero ma occupato da terzi: comunque, se l'abbia offerto nello stato in cui si trova, l'Amministrazione non può essere condannata a restituirlo sgombero da persone e da cose, tanto più che come semplice detentrica l'Amministrazione non avrebbe veste per ottenere lo sgombero dei terzi abusivi occupanti. Nè l'obbligo di custodire importa la condanna dell'Amministrazione al ripristino dello stabile nelle condizioni in cui era alla data della sospensione dei lavori. (Trib. Torino, 24 dicembre 1954, Cont. 11843, Avv. Torino).

(Vedi: *Contabilità generale dello Stato*, 2).

## OCCULTAMENTO

(Vedi: *Imposta di registro*, 1).

## OCCUPAZIONE

(Vedi: *Locazione*, 5).

## OLTRAGGIO

1. L'atto arbitrario del pubblico ufficiale quale discriminante al reato di oltraggio è quello compiuto con la coscienza della illegittimità del proprio operato, cioè sapendo di non aver potestà di compierlo. (Trib. Pen. Bologna, 25 settembre 1954; « Foro It. », 1955, II, 20).

2. L'arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale come discriminante del reato di oltraggio, deve

essere effettiva e reale e non semplicemente supposta dal colpevole. (Trib. Pen. Bologna, 25 settembre 1954; « Foro It. », 1955, II, 20).

#### OMICIDIO E LESIONI COLPOSE

1. Nell'esecuzione di lavori di mina la morte di un operaio per distacco di una sporgenza di roccia perforata non è imputabile al capo squadra, che aveva solo incarico di sorvegliare la continuità oraria delle prestazioni, senza attribuzioni di natura tecnica specializzata, ma agli organi amministrativi e dirigenti del cantiere che avevano in precedenza ispezionato la località, nè l'imperizia del caposquadra può assumersi come elemento di responsabilità in quanto inserita nella serie causale, costituendo essa un fatto soggettivamente non riprovevole e penalmente inapprezzabile. (Corte App. Pen. Roma, 3 novembre 1954; Foro It. », 1955, II, 10).

2. Ove l'imputazione per omicidio colposo da investimento si riferisca solo all'eccesso di velocità in relazione all'art. 36 Codice stradale la sentenza di condanna che si riferisca a circostanze diverse non contestate (violazione della precedenza, omissione di segnali) va riformata mancando il nesso coll'accusa contestata. (Corte App. Penale, Trento, 8 novembre 1954, Cont. 399, Avv. Trento).

(Vedi: *Danno*, 1, 2, 3, 4).

#### PECULATO

1. Poichè non occorre il processo verbale per perfezionamento del sequestro penale, le cose sequestrate entrano con la semplice dichiarazione di sequestro nel dominio dell'Amministrazione e qualora gli agenti sequestranti se ne appropriano commettono peculato. (Corte Cass. Penale, 15 gennaio 1954; « Foro It. », 1955, II, 31).

2. Il titolare di un ufficio di vendita monopoli che sia pure con l'autorizzazione espressa o tacita dei superiori vende tabacchi a privati senza versare all'Amministrazione l'aggio previsto solo per i rivenditori, commette peculato, ma se si appropria della differenza sul prezzo dei tabacchi dovuta al fatto che il superiore deposito monopoli gli aveva spedito i tabacchi al prezzo della vecchia tariffa aumentata nel tempo fra la ordinazione e la spedizione commette il minore reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui. (Tribunale Potenza, 21 giugno 1954, Cont. 231, Avvocatura Potenza).

(Vedi: *Reati militari*, 2, 3).

#### P. N. F.

1. La destinazione di una casa del Fascio a servizio pubblico, come caserma di carabinieri, rientra nella competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri. (Trib. Pen. Bologna, 26 settembre 1954; « Foro It. », 1955, II, 20).

2. Mancando il decreto di destinazione di un immobile ex p. n. f. a un pubblico servizio, il contratto con cui l'Amministrazione dà ad un terzo, l'immobile in godimento costituisce non concessione ma locazione di diritto privato. (Tribunale Firenze, 28 maggio 1954, Cont. 14306, Avv. Firenze).

3. È inammissibile l'azione di reintegrazione nel possesso da parte degli occupanti di un immobile ex p. n. f. contro l'esecuzione amministrativa di un'ordinanza di sgombero dell'Intendente di Finanza a seguito del decreto del Presidente del Consiglio ex art. 38 R. D. n. 159 del 1944. (Pret. Sampierdarena, 12 gennaio 1955, contenzioso 16429, Avv. Genova).

4) Non può l'Intendente di Finanza disporre in via amministrativa, il rilascio dei beni p.n.f. occupati da terzi, che la Presidenza del Consiglio ha destinato a servizio pubblico: quindi il giudice può sospendere ai sensi dell'art. 700 C. p. c. la esecuzione del rilascio. (Pret. Perugia, Ord. 1° dicembre 1954, P.S.I., U.D.I., E.N.A.L. di Marsciano c. Intendenza Finanza Perugia; « Foro Italiano », 1955, I, 293).

#### PRESCRIZIONE

(Vedi: *Danno*, 7; *Imposta registro*, 2; *Imposta in genere*, 2).

#### PROCEDIMENTO CIVILE

1. L'indagine sulla competenza deve precedere quella sulla legittimazione della parte ingiunta e sulla inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per nullità della notifica. (Trib. La Spezia, 18 novembre 1954, Cont. , Avv. Genova).

2. Nelle nuove norme C. p. c. il termine di costituzione dell'attore e rispettivamente del convenuto sono tenuti distinti con carattere ciascuno di perentorietà nel senso che la costituzione tardiva è inefficace salvo che non avvenga dopo che la controparte si sia tempestivamente costituita; l'art. 307 in apparente contrasto con tale statuzione s'interpreta nel senso che si sia richiamato l'art. 166 C. p. c. come l'ultimo termine utile in cui una parte almeno, quella convenuta, possa costituirsi giacchè l'attore si sarebbe dovuto costituire prima e cioè nei dieci giorni dalla notifica della citazione. (Corte Cass., 10 gennaio 1955, n. 8, GRA c. Ronzi).

3. Quando il giudice istruttore rinvi semplicemente la causa per consentire la costituzione del convenuto è prima udienza di trattazione quella a cui la causa fu differita ed in quella il convenuto costituitosi può proporre istanza per il termine per chiamare in causa un terzo. (Tribunale Genova, 10 dicembre 1954, Cont. 17448, Avv. Genova).

4. Non ricorrono gravi motivi per sostituire il consulente tecnico d'ufficio ove questi abbia proceduto alle operazioni senza ammettere a presentiarvi quello di parte e ciò per non essere tale atteggiamento determinato da l'intento di favorire una parte a danno dell'altro: bene pertanto il giudice istruttore ordinando la rinnovazione della consulenza ha confermato l'incarico allo stesso consulente. (Corte App. Firenze, 24 dicembre 1954, Cont. 11693, Avv. Firenze).

5. I fatti accertati in un procedimento penale definito con amnistia possono essere utilizzati solo come indizi insieme alle prove raccolte nel processo civile, per la determinazione della responsabilità e per l'affermazione di un eventuale concorso di colpa da parte del leso. (Trib. Firenze, 13 settembre 1954, Cont. 13039, Avv. Firenze).

6. Cassata con rinvio una sentenza di appello che abbia negato l'ammissibilità di una prova testimoniale confermando la sentenza di rigetto di primo grado, il giudizio di rinvio è limitato alla questione dell'ammissibilità della prova. (Corte App. Catania, 8 gennaio 1955, Cont. 18547, Avvocatura Catania).

(Vedi: *Proprietà industriale*, 1).

#### PROCEDIMENTO PENALE

1. La garanzia amministrativa ex art. 8 e 158 legge comunale e provinciale 1915 è compatibile con la Costituzione, ma non tutela il sindaco pei reati commessi come capo dell'Amministrazione comunale. (Corte Cass. Pen. 21 maggio 1954, « Foro It. », 1955, II, 57).

2. La mancata riproduzione delle firme del presidente e del cancelliere sulle copie notificate del decreto di citazione a giudizio non è causa di nullità dell'atto, nè occorre l'autenticazione da parte del cancelliere delle copie notificate essendo il crimine di autenticità dato dalla relazione e dalla firma dell'ufficiale giudiziario. (Corte App. Penale Genova, 13 gennaio 1954, Cont. 16381, Avv. Genova).

(Vedi: *Omicidio e lesioni colpose*, 2).

#### PROFITTI DI CONTINGENZA

1. È semplice estimazione, sottratta al sindacato del giudice, il giudizio di accertamento della sussistenza di profitti eccezionali di contingenza. (Corte App. Catania, 31 dicembre 1954, Contenzioso 17710, Avv. Catania).

2. L'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza non ha natura di imposta. (Trib. Brescia, 21 gennaio 1955, Cont. 3256, Avv. Brescia, *massima abnorme*).

3. Il recupero di differenze prezzo sulle giacenze di cereali è fondato sulle norme per l'avocazione dei profitti di contingenza. (Trib. Brescia, 21 gennaio 1955, Cont. 3256, Avv. Brescia).

#### PROPRIETÀ INDUSTRIALE

1. La Commissione dei ricorsi in materia di brevetti è legalmente costituita con la partecipazione di tre membri con voto deliberativo. (Comm. Ric. 2 ottobre 1954, Cianamid ed altri c. Ind. Comm. ed altri; « Foro It. », 1954, I, 1374 e nota Scheggi; « Foro It. », 1955, I, 441).

2. Possono costituire oggetto di brevetto i processi per la produzione di medicinali ancorchè rappresentino il solo mezzo noto per la preparazione di quei medicinali (Comm. Ric. 2 ottobre 1954; Cianamid ed altri c. Ind. e Comm., e altri; « Foro It. », 1954, I, 1374 e nota Scheggi; « Foro It. », 1955, I, 441).

#### PROROGA

(Vedi: *Locazione*, 2, 3, 4).

#### PROVA

(Vedi: *Procedimento civile*, 5).

#### QUERELA

1. L'esercizio del diritto di querela da parte di una società non spetta al presidente o agli amministratori ma all'assemblea che può delegarlo a un procuratore speciale. (Pret. Massa Marittima, 30 dicembre 1954; « Foro It. », 1955, II, 69).

#### REATI FINANZIARI

1. La competenza per territorio a conoscere di reati finanziari è data dal luogo di accertamento, cioè dalla concreta rilevazione del reato. (Corte App. Pen. Genova, 13 gennaio 1955, Cont. 16381, Avv. Genova).

#### REATI MILITARI

1. Non costituisce sottrazione di documenti segreti quella di documenti semplicemente riservati, custoditi nella cassaforte di un comando di reggimento. (Trib. Pen. Trento, 28 ottobre 1954, Cont. 1064, Avv. Trento).

2. È peculato militare la sottrazione da parte del sottufficiale preposto a uno spaccio militare di caserma, di somme di cui sia venuto per tale qualità in possesso. (Trib. Pen. Trento, 28 ottobre 1954, Cont. 1064, Avv. Trento).

3. Compie peculato militare l'ufficiale che incaricato di funzioni amministrative si appropri del danaro posseduto, senza che sussista l'aggravante dell'art. 47, n. 2, C. p.m.p. (grado) per avere il peculato militare quale suo presupposto tale qualità, nè le attenuanti dell'art. 62, n. 6, C.p. se il danno sia solo parzialmente risarcito e dell'art. 48 C.p.m.p. se l'ottima condotta non risulti esplici-

tamente dal rapporto informativo. Nè può escludersi l'aggravante dell'art. 61, n. 7, C.p. pel solo fatto che la parte lesa sia la Pubblica Amministrazione se il danno sia apprezzabile o addirittura rilevante. (Trib. Pen. Bolzano, 6 dicembre 1954, Cont. 1007, Avv. Trento).

#### REATO

(Vedi: *Danno*, 6).

#### REGIONI

1. L'alta Corte Regione Siciliana non può sindacare la misura delle agevolazioni fiscali contenuta in una legge regionale. (Alta Corte Regionale Siciliana, 11 dicembre 1954, n. 8, Comm. Stato c. Regione Siciliana; « *Foro It.* », 1955, I, 1).

2. Anche nei giudizi avanti l'Alta Corte della Regione Siciliana, si applica la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo del termine di atti processuali che scada in giorno festivo. (Alta Corte Regione Siciliana, 11 dicembre 1954, n. 8, Comm. Stato c. Regione Siciliana, « *Foro It.* », 1955, I, 1).

3. Tanto se contro una legge regionale non sia stato ricorso quanto se vi sia stato ricorso e pronuncia, sempre è ammesso ricorrere senza alcuna preclusione contro altra legge ancorchè di identico contenuto. (Alta Corte Regione Siciliana, 11 dicembre 1954, n. 8, Comm. Stato Regione Siciliana; « *Foro It.* », 1955, I, 1).

4. È legittima la legge regionale riguardante sgravi fiscali per nuove costruzioni ancorchè non risultino le condizioni che abbiano consigliato per l'isola variazioni della misura e durata degli sgravi o ancorchè determinino una grave sperequazione con le stesse categorie del restante territorio nazionale. (Alta Corte Regione Siciliana, 11 dicembre 1954, n. 8, Comm. Stato Regione Siciliana; « *Foro It.* », 1955, I, 1).

5. Nei tributi di sua competenza la Regione può introdurre solo quelle esenzioni ed agevolazioni contemplate dalla corrispondente legislazione statale e per di più esse esenzioni e agevolazioni devono rientrare nella competenza esclusiva regionale: quindi è illegittima un'esenzione in ordine ad edilizia di lusso ed è legittima quella in ordine all'industria alberghiera. (Alta Corte Regione Siciliana, 11 dicembre 1954, n. 8, Comm. Stato contro Regione Siciliana; « *Foro It.* », 1955, I, 1).

#### RESPONSABILITÀ

1. Accertato penalmente un peculato per appropriazione di carte annonarie è dovuto all'Amministrazione il risarcimento dei danni commisurati alla differenza fra prezzo economico e quello politico dei generi acquistati con le carte sottratte. (Trib. Trento, 6 ottobre 1954, Cont. 804, Avvocatura Trento).

2. È improponibile la domanda del proprietario contro il Ministero degli Interni per risarcimento dei danni per occupazione di terreni effettuata sulla base di un decreto prefettizio di occupazione di poi annullato per illegittimità del Consiglio di Stato. (Trib. Potenza, 21 gennaio 1955, Cont. 415, Avv. Potenza).

3. L'Autorità giudiziaria non può sindacare l'operato della Pubblica Amministrazione improntato a discrezionalità tecnica a meno che non sia stato violato il principio del *neminem laedere*. (Trib. Perugia, 14 luglio 1954, Cont. 665, Avv. Perugia).

4. Ove il conducente di un autotreno fattosi aprire un passaggio a livello custodito abbia per errata manovra mantenuto l'ingombro nei binari, malgrado che l'apertura si sia protratta oltre dieci minuti, senza avvertire il custode e provocando così l'investimento del proprio rimorchio da parte di un treno sopraggiungente, nessun risarcimento è tenuta a dare l'Amministrazione, ed anzi vanno risarciti in solido col proprietario i danni causati agli impianti ferroviari. (Trib. Trento, 10 ottobre 1954, Cont. 876, Avv. Trento).

(Vedi: *Appalto*, 2).

#### REVISIONI

(Vedi: *Imposta di ricchezza mobile*, 2, 3).

#### REVOCAZIONE

1. Poichè la revocazione non può concorrere con altri mezzi di impugnativa, è inammissibile la revocazione proposta contro una sentenza di appello, per errori in procedendo denunciabili per cassazione. (Corte App. Catania, 24 dicembre 1955, Cont. 17440, Avv. Catania).

2. Se fra gli errori di fatto denunciati e la decisione non vi sia un rapporto di causalità, l'istanza di revocazione è inammissibile. (Corte App. Catania, 24 dicembre 1954, Cont. 17440, Avv. Catania).

#### RICOSTRUZIONE

(Vedi: *Imposta registro*, 5, 6; *Imposte in genere*, 7; *Obbligazioni e contratti*, 5).

#### RINVIO (GIUDIZIO DI)

(Vedi: *Procedimento civile*, 6).

#### RIVALSA

(Vedi: *Giudizio [rapporto]*, 1).

#### SEQUESTRO PENALE

1. Non può essere disposto in sede di istruzione sommaria il sequestro conservativo a carico de responsabile civile. (Corte Cass. Pen., 25 febbraio 1954, « Foro It. », 1955, II, 66).

(Vedi: *Imposte doganali*, 1; *Peculato*, 1).

#### SIMULAZIONE

(Vedi: *Imposta di registro*, 7; *Obbligazioni e contratti*, 4).

#### SOCIETÀ

(Vedi: *Imposta registro*, 8; *Querela*, 1).

#### SOLVE ET REPETE

1. Non ricorre il temperamento al principio del *solve et repete* per la rilevabilità *prima facie* della infondatezza della pretesa tributaria quando il giudice debba nel decidere, fare una complessa valutazione delle disposizioni di legge interpretandole in relazione alla particolare fattispecie. (Corte App. Perugia, 14 aprile 1954, Cont. 505, Avv. Perugia).

(Vedi: *Contributi*, 1; *Imposta di bollo*, 1; *Imposta generale entrata*, 5, 6; *Imposta registro*, 3; *Ingiunzione amministrativa*, 1).

#### TABACCHI

(Vedi: *Contrabbando*, 2; *Peculato*, 2).

#### TRASPORTO FERROVIARIO

1. Si considera ritrovata in luogo di pertinenza dell'Amministrazione la valigia erroneamente prelevata dal bagagliaio di un treno in sosta trasportata fuori della stazione e quindi scoperto l'errore riconsegnata all'Amministrazione che successivamente la mise all'asta. (Corte App. Roma, 27 gennaio 1954, Trasporti c. Zimato; « Foro It. », 1955, I, 156).

2. Nel trasporto ferroviario dall'Italia all'estero, eseguito con spedizione dalla stazione di confine con nuova lettera di vettura alle ferrovie estere per il prosieguo del viaggio in territorio estero, ha luogo un trasporto autonomo e distinto da quello svoltosi in Italia, e ciò anche riguardo alle responsabilità connesse all'insorgere del nuovo contratto di trasporto. (Corte Cass. 18 gennaio 1955, n. 104, Ferrovie Sud-Est c. FF. SS.).

#### VIOLAZIONI VALUTARIE

(Vedi: *Legittimazione*, 7).

# INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE È STATA PRESA

**ACQUE PUBBLICHE.** — I) Se sia legittima la concessione di una derivazione di acque pubbliche di quantità imprecisata (n. 31). — II) Se le Amministrazioni dello Stato siano concessionarie di derivazioni di acque pubbliche in seno proprio (n. 32). — III) Quale sia il valore giuridico del provvedimento di concessione di derivazione di acque pubbliche a favore di un'Amministrazione dello Stato (n. 32). — IV) Se l'Amministrazione dello Stato che abbia in uso esclusivo la derivazione di acque pubbliche sia tenuta al pagamento del sovraccanone di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (n. 32). — V) Se sia necessario che il competente Ufficio del Genio Civile comunichi la domanda di taluno per l'autorizzazione a ricerche di acque sotterranee al proprietario del fondo finitimo, quando le ricerche debbano avvenire a profondità rientrante nella sfera di interesse del detto proprietario finitimo (n. 33).

**AGRICOLTURA.** — Quale sia, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della Legge Sila e dell'art. 21 della Legge Stralcio, in correlazione alla disposizione di carattere generale, contenuta nell'art. 3 della stessa Legge Stralcio, la natura giuridica dell'atto di assegnazione, in via provvisoria ed in via definitiva, delle terre espropriate ai lavoratori della terra, se quella di un negozio di diritto pubblico o di diritto privato (n. 8).

**AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.** — I) Se il prefetto, il quale non sia parte in causa, sollevata la questione di giurisdizione ai sensi degli articoli 41 e 368 C.p.c., possa intervenire avanti la Corte di Cassazione nel giudizio, che sia stato riassunto dalle parti in causa (n. 181). — II) Se l'Amministrazione sia legittimata a proporre opposizione di terzo avverso la sentenza resa in materia in cui sia investita di una potestà o eserciti un diritto (n. 181).

**ANTICHITA' E BELLE ARTI.** — I) Se, ai fini dell'ampliamento di un poligono di tiro per artiglieria contraerea possa espropriarsi una torre da difesa costiera costruita da vari secoli e dichiarata di particolare interesse storico ed artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (n. 30). — II) Se la Sovrintendenza ai Monumenti possa costituirsi parte civile nei procedimenti penali per inosservanza della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e art. 734 C.p. (costruzione abusiva in zona di «rispetto») (n. 31).

**APPALTO.** — I) Se la ritenuta del 5 % per esonero cauzionale decorra dalla data dell'atto di sottomissione fino al termine massimo per il collaudo oppure alla successiva effettiva data del collaudo stesso (n. 200). — II) Se sia ammissibile la revisione discrezionale dei prezzi prevista dal D.L. n. 857 del 1950, nel caso in cui la

revisione contrattuale sia esclusa (n. 201). — III) Se contratti esclusi dalla revisione prezzi in quanto la durata prevista dai lavori non permetteva l'inclusione della clausola secondo la legge del tempo della stipulazione, possano essere ammessi alla revisione quando, in base a provate difficoltà di esecuzione non imputabili all'impresa ed a conseguenti regolari proroghe, l'esecuzione stessa si sia protratta oltre quel limite di durata che impediva l'inserzione in contratto della clausola revisionale (n. 201).

**CASE ECONOMICHE E POPOLARI.** — Se le case per i senza tetto appartengano al patrimonio indisponibile dello Stato (n. 54).

**CATASTO.** — Se la pena pecuniaria inflitta per violazione della legge sul nuovo Catasto Terreni abbia natura di sanzione civile (n. 3).

**COMPETENZA E GIURISDIZIONE.** — I) Se le obbligazioni derivanti dalla collisione di una vettura militare italiana e un automezzo delle forze armate americane, dislocate in Italia per l'attuazione del dispositivo previsto dal Trattato Nord-Atlantico siano regolati dalla legge italiana (n. 11). — II) Se la norma del diritto internazionale generale, recepita nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 della Costituzione che stabilisce il divieto di esercizio della giurisdizione da parte dei tribunali nazionali, quando sia convenuto in un processo uno Stato straniero, o sempre che il convenuto non rinunci all'immunità, sia applicabile a soggetti internazionali diversi dagli Stati, quali la N.A.T.O. (n. 11). — III) Se il principio di immunità sia operante quando l'esame della controversia non coinvolga una indagine intorno all'esplicazione dell'attività di imperio dello Stato convenuto (n. 11). — IV) Se il prefetto il quale non sia parte in causa, sollevata la questione di giurisdizione ai sensi degli articoli 41 e 368 C.p.c. possa intervenire avanti la Corte di Cassazione nel giudizio, che sia stato riassunto dalle parti in causa (n. 12).

**COMUNI E PROVINCE.** — I) Se l'Azienda Elettrica Consorziata di Bolzano-Merano, costituita allo scopo di provvedere nell'interesse dei comuni associati ai servizi di fornitura di energia elettrica, vada considerata Ente locale o Azienda municipalizzata (n. 58). — II) Se possano ritenersi tuttora in vigore gli articoli 270 e 271 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, che prevedono alcune ipotesi di sospensione di decadenza degli amministratori comunali (n. 59). — III) Se la richiesta di rinvio a giudizio e la richiesta di citazione a giudizio siano causa di sospensione degli amministratori comunali

(n. 59). — IV) Se la sospensione degli amministratori comunali derivi in ogni caso, quando il rinvio o la citazione a giudizio abbiano ad oggetto un reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio (n. 59). — V) Se, agli effetti della sospensione dell'amministratore comunale, per la determinazione del minimo edittale, debba farsi ricorso al criterio stabilito dall'articolo 32 C.p.c. (n. 59). — VI) Se, per effetto della concessione della libertà provvisoria ai sensi dell'art. 227 C.p.p. cioè col venir meno dello stato di detenzione, cessi la speciale causa di sospensione e il sindaco debba riprendere possesso della carica finchè non intervenga il decreto di citazione o la sentenza di rinvio a giudizio per un reato che legittimi la sospensione della carica fino all'esito del giudizio (n. 59). — VII) Se le cause di ineleggibilità a consigliere comunale previste dall'art. 13 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, che siano venute meno anteriormente alla seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva all'elezione, cessino di produrre i loro effetti (n. 60). — VIII) Se il processo penale possa considerarsi « lite pendente col Comune » anche quando si proceda in seguito a denuncia o a querela del Comune, finchè questo non si sia costituito parte civile (n. 60). — IX) Se, agli effetti della pendenza della lite col Comune abbia rilievo il fatto che il consigliere, costituendosi in giudizio, accetti, sia pure integralmente, la domanda del Comune facendo venir meno la causa di decadenza (n. 60).

**CONCESSIONI.** — I) Se alle concessioni amministrative per le utilizzazioni agricole di beni del Demanio pubblico siano applicabili le disposizioni del Codice civile sulle locazioni agrarie (n. 45). — II) Se la circostanza che durante le more della concessione l'immobile sia stato sclassificato dai beni del demanio pubblico e trasferito al patrimonio dello Stato importi che la concessione amministrativa si trasformi *ipso jure* in una locazione (n. 45). — III) Se per i contratti di locazione agraria dello Stato sia sempre necessario l'atto scritto ad *substantiam* (n. 45). — IV) Se l'Amministrazione possa agire in via di autotutela amministrativa rispetto a beni patrimoniali indisponibili (n. 46). — V) Quale sia la natura del provvedimento di graduazione dello sfratto emesso dal pretore ai sensi degli articoli 33 e seguenti della legge 23 maggio 1950, n. 253 (n. 46).

**CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.** — I) Se un mandato irrevocabile sia da considerarsi cessione e, quindi, sia ammissibile sotto le condizioni ed i limiti sostanziali e fiscali, con cui le cessioni di credito divengono efficaci nei confronti dell'Amministrazione, qualora l'irrevocabilità impegni anche l'Amministrazione pagante (n. 133). — II) Quale sia nei confronti dell'Amministrazione, l'effetto della revoca, da parte del mandante di un mandato irrevocabile (n. 133).

**CONTRATTI AGRARI.** — I) Se alle concessioni amministrative per utilizzazioni agricole di beni del Demanio pubblico siano applicabili le disposizioni del Codice civile sulle locazioni agrarie (n. 16). — II) Se la circostanza che durante le more della concessione l'immobile sia stato sclassificato dai beni del Demanio pubblico e trasferito al patrimonio dello Stato importi che la concessione amministrativa si trasformi *ipso jure* in una locazione (n. 16). — III) Se per i contratti di locazione agraria dello Stato sia sempre necessario l'atto scritto ad *substantiam* (n. 16).

**CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI.** — I) Se possa attuarsi l'accollo al fondo di garanzia di cui all'art. 9 del D.L. 15 dicembre 1947, n. 1419, recante disposizioni a favore delle medie e piccole imprese industriali, del 70 % di un credito, rimasto scoperto per il fallimento dell'Impresa e per l'antecollocazione di due crediti, uno, per i.g.e. della Finanza e l'altro per contributi, dello I.N.P.S., ove si assuma una pretesa colpa dell'Ente finanziatore che avrebbe concesso il finanziamento senza assicurarsi che il credito fosse assistito da un privilegio speciale (n. 7). — II) Se per ammettere l'addebito dello scoperto della quota consentita sul fondo di garanzia, di cui all'art. 9 del D.L. n. 1419 del 1947, sia necessario un decreto ministeriale, da registrare poi alla Corte dei Conti (n. 7). — III) Se gli articoli 19 e 20 della legge 11 aprile 1953, n. 298, regolanti la partecipazione finanziaria della Cassa per il Mezzogiorno al fondo di dotazione dell'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.) nonchè alla costituzione, presso detto Istituto, del fondo speciale di cui all'art. 12 della stessa legge n. 298, 1953, abbiano abrogato l'art. 2, comma 4° e 5°, della precedente legge 22 marzo 1952, n. 166, col quale venivano stabilite le norme per i finanziamenti industriali della Cassa (n. 8). — IV) Se la convenzione intervenuta fra la Cassa per il Mezzogiorno e l'I.S.V.E.I.M.E.R. in applicazione della suddetta legge n. 298 del 1953 debba essere sottoposta a registrazione nel termine prescritto, sia pure con la forma speciale di abbonamento stabilita dall'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa (n. 8).

**COSTITUZIONE.** — Se la norma di diritto internazionale generale, recepita nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 della Costituzione, che stabilisce il divieto di esercizio della giurisdizione da parte dei Tribunali nazionali quando sia intervenuto in un processo uno Stato straniero, o sempre che il convenuto non rinunci all'immunità, sia applicabile a soggetti internazionali diversi dagli Stati, quali la N.A.T.O. (n. 3).

**DANNI DI GUERRA.** — Se possa chiedersi l'indennizzo per danni di guerra per la perdita di un autoveicolo, requisito in proprietà da formazioni partigiane e distrutto per fatti di guerra (n. 51).

**DAZI DOGANALI.** — I) Quale sia la natura del rapporto giuridico fra lo Stato e il contribuente per le operazioni doganali (n. 5). — II) Se possano accettarsi, a garanzia delle operazioni doganali, polizze fidejussorie da parte di una società assicuratrice, che sia autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzioni, limitatamente alla garanzia dei contratti (n. 5).

**DEMANIO.** — I) Quale sia la linea di condotta da adottarsi dall'Amministrazione militare per chiudere un strada privata posta sul confine di un suo stabilimento ove l'apertura della medesima contrasti con le esigenze militari (n. 114). — II) Se possa esperirsi una azione di danni contro il privato che, nella sua proprietà, abbia aperto una strada sul confine di uno stabilimento militare (n. 114). — III) Se l'Amministrazione militare possa, in sede di autotutela amministrativa, chiudere una propria strada al confine di altra strada privata (n. 114). — IV) Se l'atto di concessione in uso dell'immobile patrimoniale o del bene demaniale costituisca solo il presupposto per l'esercizio legittimo di poteri e

facoltà da parte delle singole Amministrazioni o possa considerarsi giuridicamente atto costitutivo o traslativo di diritto (n. 115). — V) Se i beni del patrimonio indisponibile siano sottratti alla regola della comunione forzosa del muro perimetrale (n. 116). — VI) Se le case per i senza tetto appartengano al patrimonio indisponibile dello Stato (n. 116). — VII) Se l'Amministrazione possa agire in via di autotutela amministrativa rispetto a beni patrimoniali indisponibili (n. 117).

**ELETTRICITÀ.** — I) Se l'esenzione dal sovrapprezzo stabilito a carico di certe categorie di utenti di energia elettrica e dal quale, nei vari provvedimenti intervenuti sulla materia, sono stati sempre esentati gli autoproduttori « per l'energia da essi prodotta e consumata nei propri stabilimenti, gestiti sotto la stessa ragione sociale », si applichi all'energia c.d. vettoriata (n. 2). — II) Se la detta esenzione si applichi all'energia c. d. di scambio (n. 2).

**ENFITEUSI.** — Se gli aumenti stabiliti nella legge 1° luglio 1952, n. 701, siano applicabili soltanto ai canoni enfiteutici o anche alle altre prestazioni fondiari perpetue, come censi e livelli (n. 22).

**ESPROPRIAZIONE PER P. U.** — I) Se l'art. 3 del D.L. 11 marzo 1948, n. 409, che regola ora per allora l'occupazione del suolo occorso per la costruzione di opere permanenti di protezione antiaerea e il pagamento dei danni relativi, sia applicabile alle occupazioni effettuate in vista della costruzione di opere permanenti non portate a compimento nonchè ai danni verificatisi successivamente purchè in diretto rapporto causale con la costruzione dell'opera pubblica (n. 113). — II) Se la detta norma si applichi alle opere permanenti costruite su immobili requisiti temporaneamente e poi derequisiti (n. 113). — III) Se, ai fini dell'ampliamento di un poligono di tiro per artiglieria contraerea possa espropriarsi una torre da difesa costiera costruita da vari secoli e dichiarata di particolare interesse storico ed artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (n. 114).

**FARMACIA.** — I) Se l'Amministrazione, decorsi i termini di impugnativa del decreto di riconoscimento di farmacia legittima, possa revocare il decreto stesso, ove risulti che il medesimo è stato emanato sulla base di un errore dipendente da sua colpa (n. 2). — II) Se l'Amministrazione, decorsi i termini di impugnativa, possa adottare il detto provvedimento di revoca, ove risulti che il decreto di riconoscimento è stato emanato sulla base di un errore dipendente da colpa dell'interessato (n. 2).

**FERROVIE.** — Se l'invenzione di una sabbiera di automotrice da parte di un sottocapo tecnico delle FF. SS. non incaricato di studi e ricerche, integri gli estremi della « invenzione di servizio » (n. 230).

**FERROVIE E TRANVIE.** — Se la costruzione delle funicolari sia soggetta agli adempimenti ed ai controlli previsti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 (n. 231).

**IMPIEGO PRIVATO.** — Se la sospensione cautelare sia applicabile, ove i regolamenti degli enti pubblici non la prevedano espressamente, anche nelle ipotesi in cui si tratti di rapporto di pubblico impiego, disciplinato in via sussidiaria dalla legge sull'impiego privato e dalle norme del codice civile ai sensi dell'art. 2129 C.c. (n. 38).

**IMPIEGO PUBBLICO.** — I) Se un impiegato comandato presso altra Amministrazione possa vantare pretese per la eventuale determinazionale della c.d. indennità di comando (n. 384). — II) Se il collocamento in posizione di aspettativa a tempo indeterminato, non previsto dal regolamento di un Ente pubblico, al fine di consentire all'impiegato di assumere altro impiego, possa ritenersi quale una concordata sospensione del rapporto (n. 385). — III) Se il periodo trascorso in detta speciale posizione debba essere computato agli effetti dell'anzianità (n. 385). — IV) Se un dipendente dello Stato, inquadrato nei ruoli speciali transitori, possa far valere alcuna pretesa verso l'Amministrazione pel fatto del mancato versamento dei contributi all'I.N.P.S. per il periodo di avventiziato (n. 386). — V) Se la sospensione cautelare possa ritenersi istituto generale del pubblico impiego (n. 387). — VI) Se la sospensione cautelare sia applicabile, ove i regolamenti degli enti pubblici non la prevedano espressamente, anche nelle ipotesi in cui si tratti di rapporto di pubblico impiego, disciplinato in via sussidiaria dalla legge sull'impiego privato e dalle norme del Codice civile ai sensi dell'art. 2129 C.c. (n. 387).

**IMPOSTA DI REGISTRO.** — Se la convenzione intervenuta fra la Cassa per il Mezzogiorno e l'I.S.V.E. I.M.E.R. in applicazione della legge 11 aprile 1953, n. 298, debba essere sottoposta a registrazione nel termine prescritto, sia pure con la forma speciale di abbonamento stabilita dall'art. 26 della legge 10 agosto 1950 n. 646, istitutiva della Cassa (n. 111).

**IMPOSTA DI SUCCESSIONE.** — Se con l'espressione usata dall'art. 68 della vigente legge sulle successioni: « Lo Stato ha privilegio per la riscossione delle tasse di successione sui mobili ed immobili cui la tassa si riferisce » si sia inteso scindere il privilegio e l'imposta relativamente ai mobili e agli immobili oppure si sia inteso significare che il privilegio stesso può esercitarsi sui soli beni immobili anche per la parte di imposta che riflette più propriamente i mobili e viceversa (n. 16).

**IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA.** — I) Se, agli effetti dell'art. 14 del D.L.C.p.S. 27 dicembre 1946, n. 469, possa ritenersi cessionario di un'azienda, l'originario cedente, il quale ne sia rientrato coattivamente in possesso in forza di sentenza che abbia dichiarato risolto il precedente contratto di cessione (n. 49). — II) Se il passaggio della merce dall'estero nel territorio nazionale debba soggiacere a due imposte (imposte sulla importazione a i.g.e.), quando il passaggio della merce avvenga a favore dell'acquirente nazionale a mezzo di rappresentanti delle ditte venditrici (n. 50). — III) Se, in base all'art. 11 del D.L. 3 maggio 1948, n. 799, sia sufficiente, perchè sorga il presupposto dell'obbligazione tributaria, che il negozio giuridico « compravendita » sia stato concluso in Italia oppure sia necessario, oltre alla conclusione in Italia del negozio giuridico, che dall'atto economico derivi una entrata imponibile a termine delle disposizioni vigenti (n. 50).

**IMPOSTE E TASSE.** — A quale organo spetti la competenza a decidere le controversie sulla sussistenza dei requisiti mutualistici delle società e degli enti cooperativi nonchè dei loro consorzi, agli effetti dell'esenzione dall'imposta straordinaria sul patrimonio (n. 260).

**INFORTUNI SUL LAVORO.** — Se, in linea di massima, possa ipotizzarsi, a carico dell'appaltatore dei lavori in una stazione un concorso di colpa al verificarsi di un evento dannoso a carico di un suo dipendente, investito da una locomotiva, per non aver adottato il complesso di misure idonee ad assicurare l'incolumità degli operai (n. 38).

**LOCAZIONI.** — I) A quale mese vada imputato il pagamento del canone di locazione, effettuato da un inquilino nel bollettino di conto corrente, rimessogli dall'Amministrazione locatrice con l'indicazione a tergo del mese cui va riferito il versamento, se al mese così indicato ovvero all'eventuale canone insoluto di data più remota (n. 86). — II) Se la proroga legale delle locazioni sia applicabile ai contratti, stipulati posteriormente al 1° marzo 1947; ma i cui effetti operino retroattivamente fino ad epoca anteriore a tale data (n. 87). — III) Quale sia la natura del provvedimento di graduazione dello sfratto emesso dal pretore ai sensi degli articoli 33 e seguenti della legge 23 maggio 1950, n. 253 (n. 88).

**MANDATO.** — I) Se, ai fini di rendere esigibile un credito con quietanza di un mandatario, sia necessario che il mandato non contenga disposizioni circa la sua irrevocabilità (n. 5). — II) Se un mandato irrevocabile sia da considerare cessione e, quindi, sia ammissibile sotto le condizioni e i limiti sostanziali e fiscali, con cui le cessioni di credito divengono efficaci nei confronti dell'Amministrazione, qualora l'irrevocabilità impegni anche l'Amministrazione pagante (n. 5). — III) Se il mandato irrevocabile vada registrato come cessione di credito o come mandato (n. 5). — IV) Quale sia, nei confronti dell'Amministrazione, l'effetto della revoca, da parte del mandante, di un mandato irrevocabile (n. 5).

**NOBILTA' ONORIFICENZE ED ORDINI CAVALLERESCHI.** — I) Se la norma contenuta nella disposizione XIV della Costituzione circa l'abolizione dei titoli nobiliari costituisca norma di immediata applicazione o soltanto programmatica (n. 9). — II) Se l'ufficiale di stato civile possa legittimamente rifiutarsi di inserire negli atti di stato civile qualificazioni nobiliari o se, invece, debba consentirne l'inserimento a norma ed agli effetti dell'art. 451 C.c. (n. 9).

**OPERE PUBBLICHE.** — I) Se le condizioni previste dall'art. 4, lett. d, del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, debbano concorrere per escludere la necessità della denuncia alla Prefettura della costruzione dell'opera in conglomerato cementizio (n. 39). — II) Se la costruzione delle funicolari sia soggetta agli adempimenti e ai controlli previsti del citato R.D. n. 229 del 1939 (n. 39).

**PARTE CIVILE.** — Se la Sovrintendenza ai Monumenti possa costituire parte civile nei procedimenti penali per inosservanza della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e art. 734 C.p. costruzione abusiva in zona di «rispetto» (n. 7).

**PENA.** — Se la pena pecuniaria, inflitta per violazione della legge sul Nuovo Catasto Terreni abbia natura di sanzione civile (n. 7).

**PENSIONI.** — I) Se sia consentito agli infortunati civili di cumulare la pensione di guerra con altro trattamento economico dovuto, per lo stesso titolo, da altro ente, e non derivante da atti di previdenza facoltativi (n. 69). — II) Se l'interessato il quale abbia fatto la dichiarazione di opzione tra la pensione di guerra e il diverso trattamento di quiescenza senza rendersi conto dei due trattamenti e delle conseguenze della scelta, possa impugnare la dichiarazione stessa (n. 69).

**PRESCRIZIONE.** — Se, nel caso di sentenza penale di primo grado impugnata in appello, dichiarato successivamente inammissibile, per mancata presentazione dei motivi, la irrevocabilità della sentenza, e, quindi, l'inizio del termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno (art. 2947, 3° comma, C.c.) decorra dalla scadenza del termine per proporre una valida impugnazione o dalla data della definitività dell'ordinanza di inammissibilità del gravame di cui all'art. 207 C.p.p. (n. 23).

**PREVIDENZA ED ASSISTENZA.** — Se un dipendente dello Stato, inquadrato nei ruoli speciali transitori, possa far valere alcuna pretesa verso l'Amministrazione per il fatto del mancato versamento dei contributi allo I.N.P.S. per il periodo di avventiziato (n. 14).

**PREZZI.** — I) Se il C.I.P. abbia potere di dislocare i prezzi bloccati o solo di variarli (n. 22). — II) Se l'esenzione dal sovrapprezzo stabilito a carico di certe categorie di utenti di energia elettrica, e dal quale, nei vari provvedimenti intervenuti sulla materia, sono stati sempre esentati gli autoproduttori «per l'energia da essi prodotta e consumata nei propri stabilimenti, gestiti sotto la stessa ragione sociale», si applichi all'energia c.d. vettoriata (n. 23). — III) Se la detta esenzione si applichi all'energia c.d. di scambio (n. 23).

**PROCEDIMENTO CIVILE.** — I) Se l'Amministrazione sia legittimata a proporre opposizione di terzo avverso la sentenza resa in materia in cui sia investita di una potestà e non eserciti un diritto (n. 22). — II) Se per i processi civili la pendenza della lite si determini con la semplice notificazione dell'atto di citazione (n. 23).

**PROCEDIMENTO PENALE.** — Se il processo penale possa considerarsi «lite pendente col Comune» anche quando si proceda in seguito a denuncia o a querela del Comune, finché questo non si sia costituito parte civile (n. 4).

**PROPRIETA'.** — I) Se sia necessario che il competente Ufficio del Genio Civile comunichi la domanda di taluno per l'autorizzazione a ricerche di acque sotterranee al proprietario del fondo finitimo, quando le ricerche debbano avvenire a profondità rientrante nella sfera di interesse del detto proprietario finitimo (n. 14). — Se i beni del patrimonio indisponibile siano sottratti alla regola della comunione forzosa del muro perimetrale (n. 15).

**PROPRIETA' INTELLETTUALE.** — Se l'invenzione di una sabbiera di automotrice da parte di un sottocapo tecnico delle FF.SS., non incaricato di studi o ricerche, integri gli estremi della «invenzione di servizio» (n. 13).

**RAPPORTI DI LAVORO.** — Se, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 940, la gratifica al personale domestico debba essere corrisposta entro il dicembre anche per il 1953 (n. 30).

**REQUISIZIONI.** — I) Se possa riconoscersi valore alla domanda di indennizzo, presentata per ottenere l'adempimento dell'obbligazione contratta da formazioni partigiane con la requisizione di un automezzo anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 19 aprile 1948, n. 517 (n. 109). — II) Se possa chiedersi l'indennizzo per danni di guerra per la perdita di un'autoveicolo, requisito in proprietà da formazioni partigiane e distrutto per fatti di guerra (n. 109).

**RESPONSABILITA' CIVILE.** — I) Se l'Amministrazione militare, per il recupero in rivalsa, a carico di ex militari, di somme pagate in seguito ad incidenti stradali, possa in ogni caso procedere avvalendosi delle disposizioni di cui al T.U. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 161). — II) Se nei rapporti interni tra l'Amministrazione, responsabile quale proprietaria del veicolo, e l'ex militare trovino applicazione le norme circa le presunzioni di responsabilità stabilite dalla legge (n. 161).

**SCAMBI E VALUTE.** — I) Se il passaggio della merce dall'estero nel territorio nazionale debba soggiacere a due imposte (imposta sull'importazione e i.g.e.), quando il passaggio della merce avvenga a favore dell'acquirente nazionale a mezzo di rappresentanti delle ditte venditrici (n. 9). — II) Se, in base all'art. 11 del D.L. 3 maggio 1948, n. 799, sia sufficiente, perchè sorga il presupposto dell'obbligazione tributaria, che il negozio giuridico « compravendita » sia stato concluso in Italia oppure sia necessario, oltre alla conclusione in Italia del negozio giuridico, che dall'atto economico derivi un'entrata imponibile a termine delle disposizioni vigenti (n. 9).

**SERVITU'.** — I) Quale sia la linea di condotta da adottarsi dall'Amministrazione militare per chiudere una strada privata posta sul confine di uno suo stabilimento, ove l'apertura della medesima contrasti con le esigenze militari (n. 14). — II) Se possa esperirsi un'azione di danni contro il privato che, nella sua proprietà abbia aperto una strada sul confine di uno stabilimento militare (n. 14). — III) Se l'Amministrazione militare possa in sede di autotutela amministrativa, chiudere una propria strada al confine di altra strada privata (n. 14).

**SOCIETA'.** — A quale organo spetti la competenza a decidere le controversie sulla sussistenza dei requisiti mutualistici delle società e degli enti cooperativi nonché dei loro consorzi agli effetti dell'esenzione dall'imposta straordinaria sul patrimonio (n. 66).

**STATO CIVILE.** — Se l'ufficiale di stato civile possa legittimamente rifiutarsi di inserire negli atti di stato civile qualificazioni nobiliari o se, invece, debba consentirne l'inserimento a norma e agli effetti dell'art. 451 C.c. (n. 5).

**STRADE.** — I) Quale sia la linea di condotta da adottarsi dalla Amministrazione militare per chiudere una strada privata posta sul confine di un suo stabilimento, ove l'apertura della medesima contrasti con le esigenze militari (n. 17). — II) Se possa esperirsi una azione di danni contro il privato che, nella sua proprietà abbia aperto una strada sul confine di uno stabilimento militare (n. 17). — III) Se l'Amministrazione militare possa, in sede di autotutela amministrativa, chiudere una propria strada al confine di altra strada privata (n. 17).

**SUCCESSIONI.** — Se, con l'espressione usata dall'art. 68 della vigente legge sulle successioni, « lo Stato ha privilegio per la riscossione delle tasse di successioni sui mobili ed immobili cui la tassa si riferisce », si sia inteso scindere il privilegio e l'imposta relativamente ai mobili ed agli immobili oppure si sia, inteso significare che il privilegio stesso può esercitarsi sui soli beni immobili anche per la parte di imposta che riflette più propriamente i mobili e viceversa (n. 45).

**TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI.** — I) Se le obbligazioni derivanti dalla collisione tra una vettura militare italiana e un automezzo delle forze armate americane, dislocate in Italia per l'attuazione del dispositivo previsto dal Trattato Nord-Atlantico, siano regolate dalla legge italiana (n. 3). — II) Se la norma di diritto internazionale generale, recepita nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 della Costituzione che stabilisce il divieto di esercizio della giurisdizione da parte dei Tribunali nazionali, quando sia convenuto in un processo uno Stato straniero, o sempre che il convenuto non rinunci all'immunità sia applicabile a soggetti internazionali diversi dagli Stati, quali la N.A.T.O. (n. 3). — III) Se il principio di immunità sia operante quando l'esame della controversia non coinvolga un'indagine intorno all'esplicazione della attività di imperio dello Stato convenuto (n. 3).

# RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO

A CURA DI SALVATORE SICA

## AUSTRIA

### A) *Responsabilità dello Stato.*

La legge costituzionale (Bundesverfassungsgesetz) del 18 dicembre 1948, n. 19 (Bundesgesetzblatt für die Republik Oesterreich del 31 gennaio 1949), ha modificato l'art. 23 della Costituzione austriaca, secondo l'ordinamento del 1929, per quanto concerne la disciplina della responsabilità (Schadenshaftung) degli enti di diritto pubblico in genere (Gebietskörperschaften). L'art. 1 della legge 1948 contiene la nuova stesura dell'art. 23 della Costituzione. La Federazione Austriaca (Bund), le sue provincie-stati (Länder), i distretti (Bezirke), i comuni (Gemeinde) e gli altri corpi (Körperschaften) ed istituti (Anstalten) di diritto pubblico rispondono per i danni che abbiano comunque provocati a terzi, con la loro condotta illegale (durch ein rechtswidriges Verhalten), le persone che operano in qualità di loro organi nell'adempimento delle leggi (par. 1). Le persone, che operano in qualità di organi di un ente di cui al primo paragrafo (Rechtsträger), rimangono verso l'ente stesso responsabili per i danni che l'ente abbia dovuto risarcire al danneggiato, e ciò in quanto a dette persone sia imputabile il dolo (Vorsatz) o la colpa grave (Grosse Fahrlässigkeit) (par. 2). Le persone che operano in qualità di organi di un ente di cui al paragrafo primo, rispondono per i danni che, nell'adempimento delle leggi, abbiano direttamente (unmittelbar) provocati all'ente per la loro condotta illegale (par. 3). Un'apposita legge federale integrerà dette disposizioni (par. 4). Una legge federale adatterà i detti principi alla materia concernente i servizi postali, telegrafici e telefonici (par. 5). L'art. 2 della legge del 1948 precisa che la nuova norma costituzionale sarebbe entrata in vigore col 1° gennaio 1949.

La legge 18 novembre 1948, n. 20 (Bundesgesetzblatt del 31 gennaio 1949) ha disciplinato la responsabilità della Federazione Austriaca, degli stati-provincie (Länder), dei distretti, dei comuni e degli altri corpi ed istituti di diritto pubblico per i danni arrecati nell'esecuzione delle leggi. La legge è chiamata *Amtshaftungsgesetz*; essa è divisa in tre parti, concernenti la prima l'obbligo del risarcimento (Haftpflicht), la seconda la procedura e la terza certe norme conclusive e di transizione. La federazione, i Länder, i distretti, i comuni e gli altri corpi ed istituti di diritto pubblico nonché gli enti della previdenza sociale (Träger der Sozialversicherung), qui appresso nominati, sono respon-

sabili, secondo le norme del diritto civile, dei danni alle cose ed alle persone che comunque le persone operanti in qualità di organi di detti enti abbiano arrecati, nell'esecuzione delle leggi, a causa della loro illegale condotta; l'organo non risponde verso il danneggiato; i danni sono risarcibili solamente in denaro (art. 1, par. 1). Sono organi, nel senso della presente legge federale, tutte le persone fisiche che operino in esecuzione delle leggi (giustizia od amministrazione) tanto se aventi un rapporto stabile con l'ente, tanto se abbiano un rapporto precario o stabilito per il singolo caso determinato, tanto se siano state elette, nominate od altrimenti preposte, tanto se il loro rapporto con l'ente debba essere considerato come avente carattere pubblico o privato (art. 1, par. 2).

La legge n. 20 del 1949, che consta di 17 articoli, è stata commentata nel 1951 da Loebenstein-Kaniak (Kommentar zum Amtshaftungsgesetz). Walter Antonioli (Allgemeines Verwaltungsrecht, Mansche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien, 1954), nel segnalarci un'ampia bibliografia sulla materia (pp. 269-270) espone sistematicamente i concetti della legge, che potrebbero riuscire oscuri nella mera traduzione del testo; seguiamo qui la esposizione di Antonioli, professore all'Università d'Innsbruck e membro della Corte di giustizia costituzionale.

Nello Stato austriaco Antonioli, seguendo la vecchia concezione di O. Mayer (*Deutsches Verwaltungsrecht*, 3<sup>a</sup> ediz., 1924), distingue tre specie di responsabilità dello Stato in relazione al carattere del comportamento da parte della Pubblica Amministrazione:

1° Responsabilità della Pubblica Amministrazione (Amtshaftung) nell'esercizio dei suoi poteri sovrani (im bereich des hoheitlichen Handelns); la legge anzidetta del 1949 ha riconosciuto la risarcibilità civile verso i terzi dei danni prodotti dallo Stato amministrativo (Stato ed enti minori) per la illegalità o la colpa dei suoi agenti nell'esercizio del potere di supremazia (*in Ausübung hoheitlicher Gewalt*).

2° Responsabilità della Pubblica Amministrazione operante nei modi del diritto privato (Privatwirtschaftsverwaltung); la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre ammesso che, per la sua condotta ricadente nel campo del diritto privato lo Stato risponda similmente ai privati per i danni arrecati in violazione della legge (Rechtswidrig) o per colpevolezza (schuldhaften Schaden).

3° Responsabilità della Pubblica Amministrazione non più per comportamento illegale nell'eser-

cizio del suo potere sovrano, ma di fronte a norme precise disposte dall'ordinamento giuridico e richiedenti il risarcimento ai cittadini per una determinata condotta dell'Amministrazione onde evitare a costoro, in certi casi, uno sproporzionato sacrificio (ein unverhältnismässig grosses Opfer), che deve invece ricadere sulla generalità dei cittadini.

Dal punto di vista storico la responsabilità dello Stato e dei suoi organi per il danno dipendente dalla condotta illegale da parte dell'Amministrazione pubblica, operante fuori dei termini del diritto privato, non sarebbe stata estranea all'antico diritto austriaco, secondo l'Antonilli (che trae anche argomento dal *Commentario* di Loebenstein-Kamiak). Mentre restava indiscussa la responsabilità dell'Amministrazione operante nei rapporti di diritto privato, un decreto reale del 14 marzo 1806, n. 758, dava motivo a negare la responsabilità dello Stato nel campo dei suoi poteri di supremazia. Le leggi 144 e 145 del 1867 si fermarono sull'argomento per quanto concerne il potere giudiziario e l'esercizio del potere amministrativo sopraggiunge; la legge 12 luglio 1872 (Richterliche Syndikatgesetz) sulla responsabilità dei giudici, legge modificata dalla legge 22 novembre 1918, alinea 2, sul potere giudiziario. La Costituzione 1920 diceva all'art. 23: tutte le persone incaricate di funzioni dell'Amministrazione federale, dei Länder, dei comuni, o di funzioni giudiziarie, sono responsabili di ogni danno cagionato a chiunque nell'esercizio delle proprie funzioni per violazioni del diritto, commesse intenzionalmente o risultanti da grossolana negligenza; la Federazione, i Länder ed i comuni sono responsabili delle violazioni di diritto commesse dalle persone operanti in qualità di organi di tali enti. La legge costituzionale federale del 7 dicembre 1929 modificò l'art. 23 come segue: « In quanto non siano da considerarsi come titolari di diritti privati, la Federazione, i Länder, i distretti ed i comuni sono responsabili dei danni che le persone operanti come loro organi arrechino ad un terzo, allorchè per l'esercizio illegale delle loro attribuzioni esse abbiano leso intenzionalmente o per una grossolana negligenza i diritti appartenenti al terzo verso l'ente; i dettagli saranno stabiliti da una legge federale; in quanto detti enti debbano considerarsi come titolari di diritti privati, la loro responsabilità per i danni causati dalle persone operanti come loro organi è retta dalle disposizioni del diritto civile; le persone operanti in qualità di organi dei detti enti sono responsabili di fronte agli enti stessi, in conformità delle norme stabilite dalla Legislazione federale, dei danni ch'esse avessero direttamente provocati all'ente nell'esercizio della loro attività o per i quali l'ente avesse pagato una indennità a terzi. Abbiamo visto come la legge costituzionale del 18 dicembre 1948, n. 19 e la legge 18 dicembre 1948, n. 20, sono venute a disciplinare definitivamente la materia. Vedi anche legge n. 60 del 1952.

La responsabilità dell'ente (Rechtsträger) per i suoi agenti non dipende dalla mera dipendenza dell'agente (Zugehörigkeit) dall'ente; essa è funzionale, nel senso che occorre stabilire se l'agente di un ente determinato abbia operato per il Bund, o per un Land ecc. (ved. Antonilli, p. 272). La

responsabilità concerne il comportamento esecutivo (*legis executio*; Vollziehung der Gesetze) e non invece il danno che possa aver provocato la stessa legislazione (legislatio; gesetzgebung) (ved. ANTONILLI, pag. 275).

La legge n. 20 del 18 dicembre 1948 (Bundesgesetzblatt 31 gennaio 1949) stabilisce i casi di esclusione della responsabilità (art. 2, par. 2 e 3). Non è ammissibile la domanda di risarcimento qualora il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno attraverso un'azione dinanzi ai giudici (durch Rechtsmittel) o attraverso un ricorso (Beschwerde) alla Corte di giustizia amministrativa (art. 2, pag. 2); nessuna domanda di risarcimenti può derivare da una sentenza della Corte di giustizia costituzionale (Verfassungsgerichtshof), della Corte suprema di giustizia (Oberste Gerichtshof) e della Corte di giustizia amministrativa (Verwaltungsgerichtshof) (art. 2, par. 3). Nel far valere la domanda di risarcimento non occorre riferirsi ad un organo (persona) determinato; basta fornire la prova che il danno sia stato provocato dall'infrazione (Rechtsverletzung) da parte di un organo dell'ente accusato (eines Organes des beklagten Rechtsträgers) (art. 2, par. 1); è prevista la prescrizione in tre e dieci anni, computati ai sensi dell'art. 6, par. 1, per la domanda di risarcimento; la rivalsa verso l'organo è prescritta nei sei mesi computati ai sensi dell'art. 6, par. 2.

La illegalità (Rechtswidrigkeit) consiste anche nell'infrazione della norma solamente materiale (regolamento) (ved. Antonilli, p. 276); essa non può essere proposta nelle operazioni di valutazione senza che vi sia un errore di valutazione (ved. Antonilli, ivi). L'Amministrazione non risponde che per le operazioni dannose imputabili (für schuldhaftes Schadenshandlungen); non risponde che per il debito in se (Verschuldenshaftung) e non per le conseguenze (Erfolgshaftung); essa risponde però per qualunque colpa del suo agente, per quanto possa essere lieve; la colpa ed il grado della colpa si misurano in base al Codice civile, che distingue tra dolo, colpa grave e colpa lieve; escludono la colpa l'errore scusabile (Entschuldbarer Irrtum), la violenza ((Zwang) e lo stato di necessità (Notstand) (Antonilli, ivi, Loebenstein-Kamiak, p. 61 e seg.).

Non sarebbe possibile la rivalsa (Rückensatz) verso l'agente (Organ) quando costui abbia creduto di rifiutare l'ordine (Auftrag; Befehl) del superiore manifestamente incompetente o l'ordine contrario alle norme del diritto penale (art. 4). È disciplinata la responsabilità collegiale (art. 3, par. 2).

Lo straniero è ammesso al risarcimento soltanto in caso di reciprocità; il giudice in tali casi attende istruzioni vincolanti da parte della Cancelleria del Bund (art. 7).

Gli articoli 8-14 della legge (Amtshaftungsgesetz) regolano la procedura. La protezione dei diritti dei danneggiati è data dai tribunali ordinari di seconda istanza (Landesgerichten). Le pronuncie sui ricorsi amministrativi o alla Corte di giustizia amministrativa sarebbero soltanto relative. Il carico dell'agente (per colpa grave o dolo) è stabilito dalle Commissioni di disciplina (Dienstpragmatik 1944, n. 15), senza possibilità di ricorso alla Ver-

waltungsgerichtshof (art. 133, n. 2, Costituzione 1929, rimessa in vigore con legge costituzionale n. 4 del 1° maggio 1945). La Corte dei conti (Rechnungshof) denuncia ma non decide.

Per casi di risarcimento per legge ved. leggi n. 177 del 1909; n. 318 del 1918; n. 242 del 1932; n. 316 del 1934 ecc.

Ved. *il Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch* (di F. Geschnitzer, R. Höller, H. Klang, R. Köstler, A. Verdross-Drosseberg, K. Wahle, O. Wentzel, E. Weiss, W. Wilburg, K. Wolff), 2ª ediz., Wien, Druck und Verlag der Oesterreichischen Staatsdruckerei, 1952, vol. 3º, p. 3, 608 seg., 792 seg.; vol. 6º, p. 6, 408.

## B) L'Avvocatura di Stato.

La difesa della Repubblica Austriaca e di enti determinati è affidata alla Procura di Finanza in Vienna.

La legge 12 settembre 1945, n. 172 ha disciplinato la Procura di Finanza in Vienna (Finanzprokurator in Wien). La legge è chiamata Prokuratorgesetz (Staatsgesetzblatt für die Republik Oesterreich del 28 settembre 1945, p. 263).

La legge tratta i compiti della Finanzprokurator (artt. 1-3), gli interventi di questa dinanzi ai giudici ordinari ed ai giudici commerciali (artt. 4-6), dinanzi alle autorità amministrative ed alla Corte di giustizia amministrativa (Verwaltungsgerichtshof), il rimborso delle spese (art. 8), il rapporto della Prokurator con il personale dello Stato (art. 9), le norme di servizio (art. 10), le norme transitorie (artt. 11-13).

La legge venne emanata dal Governo provvisorio (Staatsregierung) in base all'art. 30 della legge del 20 luglio 1945, n. 94 sul trapasso (Ueberleitung) delle norme relative all'Amministrazione ed alla Giustizia del vecchio regime nell'ordinamento giuridico della Repubblica Austriaca (Behörden-Ueberleitungsgesetz). La Procura di Finanza in Vienna (Finanzprokurator in Wien), che in seguito sarà chiamata per brevità Prokurator, ha i seguenti compiti, in relazione agli enti elencati nel seguente art. 2: 1º essa rappresenta come parte, od anche come partecipante, gli enti stessi dinanzi ai giudici ed alle autorità amministrative; 2º essa dà pareri in materia giuridica (in Rechtsangelegenheiten); in particolare essa manifesta il proprio parere sulle transazioni e conclusioni di negozi giuridici ed interviene nella redazione dei documenti legali e dei contratti (Rechtsurkunden) (art. 1, par. 1). La competenza ad intervenire come parte, o partecipante, dinanzi a tutti i giudici ordinari e commerciali, ai sensi del par. 1 dell'art. 1, è esclusiva (ausschliessliche), salvo che la legge non abbia altrimenti disposto; la rappresentanza dinanzi alle autorità amministrative e dinanzi alla Corte di giustizia amministrativa ha luogo soltanto in seguito a richiesta (auf Verlangen) (art. 1, par. 2). La Prokurator è infine chiamata ad intervenire per la protezione di pubblici interessi dinanzi a tutti i giudici ed alle autorità amministrative quando a tal'uopo è chiamata dalle competenti autorità o l'urgenza del caso ne richieda l'intervento

immediato; ciò vale particolarmente per gli atti assicurativi e d'incameramento delle devoluzioni nell'interesse pubblico (gemeinnützigen) a causa di morte (art. 1, par. 3).

La Prokurator, ai sensi dell'art. 1 della legge, provvede alle funzioni di rappresentanza ed alle funzioni di consulenza in favore degli enti e persone come segue: 1º della Repubblica Austriaca, ivi comprese le fondazioni, le imprese, gli stabilimenti ed altre istituzioni; 2º di tutti i fondi, le opere, le fondazioni, le imprese ed altre istituzioni aventi autonoma personalità giuridica, i quali sono amministrati direttamente dagli organi dello Stato o presso cui lo Stato sia intervenuto; 3º delle istituzioni, che non ricadono nel numero 2 precedente, in quanto si tratti della loro costituzione o del patrimonio da incamerare per i fini da conseguire attraverso la loro costituzione; 4º delle istituzioni parrocchiali a carattere pubblico; 5º dei funzionari giudiziari accusati nelle procedure sindacali svolgentisi in base alla legge 12 luglio 1872, n. 112 ed a norma della legge 23 dicembre 1931, n. 6-1932 (art. 3, par. 1). L'Amministrazione delle finanze può assegnare con ordinanza alla Prokurator la rappresentanza e la consulenza di altre persone giuridiche (art. 3, par. 2).

Al fine di assicurare ed incamerare imposte, tasse, dazi ed altre entrate pubbliche i funzionari di finanza sono autorizzati, in rappresentanza della Prokurator, ad intervenire nei giudizi, e ciò in quanto non si renda necessaria la competenza di avvocato (art. 2, par. 1). In ogni caso però la Prokurator può riservarsi la rappresentanza (art. 3, par. 2).

La Prokurator non ha bisogno per il suo intervento dinanzi ai giudici ordinari e commerciali di nessuna attestazione particolare della sua competenza (art. 4, par. 1). A tale intervento ciascun funzionario della Prokurator è autorizzato: è sufficiente ch'esso sia munito della legittimazione dell'Amministrazione (Amtslegitimation), e ciò anche nei casi in cui sia stata prescritta la rappresentanza da parte di un avvocato (Rechtsanwalt) (art. 4, par. 2). La Prokurator può affidare la rappresentanza anche ad un avvocato e nei casi, in cui ciò non si rendesse possibile, anche ad un organo di un altro pubblico servizio; la rappresentanza è provata mediante la presentazione di una legittimazione (art. 4, par. 3).

Alla Prokurator spetta il diritto alle spese come ad un avvocato e ciò anche nei casi in cui si faccia rappresentare da un organo di un altro servizio; nel caso di esenzione da bolli ed altri diritti sono questi ugualmente portati nel conto delle spese come bolli e diritti per memoria (Idealstempel und Idealgebühren) (art. 5, par. 1).

La legge regola il comportamento della Prokurator nei casi in cui debba intervenire, nel medesimo affare, in favore di due parti, i cui interessi siano contrastanti (art. 6).

La Prokurator può essere chiamata a rappresentare gli enti anzidetti, su chiamata di questi, dinanzi alle autorità amministrative ed alla Corte di giustizia amministrativa; l'incarico non ha bisogno di essere documentato in modo particolare (art. 7, par. 1); si applicano a tal fine le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 di cui sopra.

Gli enti rappresentati dalla Prokuratur sono tenuti a liquidarle le spese di rappresentanza allorchè le spese stesse non possano essere recuperate dalla controparte (art. 8, par. 1). La Prokuratur può richiedere un adeguato anticipo sulle spese di rappresentanza (art. 8, par. 2).

In quanto non esistano particolari norme contrarie, tutti i pubblici dipendenti, compresi i giudici, sono tenuti a coadiuvare con la Prokuratur nell'espletamento della sua missione ed a farle prendere visione degli atti richiesti o ad averne copia (art. 9).

Per la materia del personale e disciplinare la Prokuratur dipende dall'Amministrazione finanziaria (Staatsamt für Finanzen); a questa è affidato altresì il potere di vigilanza del servizio (art. 10, par. 1). Particolari provvidenze sono disposte per i funzionari che occupino posti elevati presso la Prokuratur (art. 10, par. 2).

Si tralasciano qui le disposizioni transitorie della legge.

L'ordinanza 15 aprile 1948, n. 94 del Ministero federale delle finanze (Bundesgesetzblatt 4 giugno 1948, p. 448) ha affidato altri enti alla rappresentanza della Prokuratur. La legge 16 giugno 1948, n. 154 (Bundesgesetzblatt 23 agosto 1948, p. 59)

ha integrato la legge del 1945 stabilendo che la rappresentanza dinanzi alla Corte di giustizia costituzionale (Verfassungsgerichtshof), alla Corte di giustizia amministrativa, alla Corte di giustizia per le patenti ha luogo soltanto su domanda.

Ved. anche Verord. 183 del 27 settembre 1945, n. 18 del 26 novembre 1946, n. 226 dell'8 novembre 1950, n. 165 del 17 luglio 1951; ved. par. 16 della legge 12 luglio 1950, n. 147.

Per la elencazione delle vecchie disposizioni aventi vigore nelle provincie-Stati anteriormente alla ordinanza di unificazione del 1923 ved. STEFAN STEFANOWICZ; *Index zu den österreichischen Reichs-Staats- und Bundesgesetzblättern 1849 bis 1949*, Wien, 1950, Druck und Verlag Der Oesterreichischen Staatsdruckerei.

#### BIBLIOGRAFIA DELLE BIBLIOGRAFIE

A) Per la responsabilità dello Stato: WALTER ANTONIOLI: *Allgemeines Verwaltungsrecht*, Manzsche Verlags und Universitätsbuchhandlung, Wien, 1954, pp. 269-270.

B) Per la Prokuratur: E. LOHSING-R. BRAUN: *Oesterreichisches Anwaltsrecht*, Wien, SpringerVerlag, 1950, pp. 42-43.

